

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/636 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2025

che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l'attestato privato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,

visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l'altro, per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci destinati al consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽³⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽⁴⁾ GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/905/oj.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

- (2) I capitoli 1 (modello «BOV»), 2 (modello «OVI»), 3 (modello «POR»), 4 (modello «EQU»), 5 (modello «RUF»), 7 (modello «SUF»), 10 (modello «RUM-MSM»), 11 (modello «SUI-MSM»), 13 (modello «POU»), 15 (modello «RAT»), 19 (modello «E»), 20 (modello «EP»), 23 (modello «RM»), 24 (modello «MP-PREP»), 25 (modello «MPNT»), 26 (modello «MPST»), 27 (modello «CAS»), 28 (modello «FISH-CRUST-HC»), 29 (modello «EU-FISH»), 30 (modello «FISH/MOL-CAP»), 31 (modello «MOL-HC»), 33 (modello «MILK-RM»), 34 (modello «MILK-RMP/NT»), 35 (modello «DAIRY-PRODUCTS-PT»), 36 (modello «DAIRY-PRODUCTS-ST»), 37 (modello «COLOSTRUM»), 38 (modello «COLOSTRUM-BP»), 45 (modello «HON») e 49 (modello «PAO») dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 stabiliscono modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione ⁽⁶⁾ istituisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici. È pertanto opportuno modificare l'attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 che figura in tali modelli di certificati al fine di includervi un riferimento a tale elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598.
- (3) È opportuno aggiungere un'opzione di certificazione alternativa negli attestati di sanità animale in tutti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per partite di tali prodotti la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione e che sono autorizzate nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁷⁾ per il transito attraverso l'Unione con l'uso di un certificato sanitario corrispondente al pertinente modello di certificato di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (4) Nell'allegato III, capitoli 13 (modello «POU») e 15 (modello «RAT»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti e di ratiti. Nel punto II.2.1, lettera d), del modello «POU» e nel punto II.2.2 del modello «RAT» dovrebbe essere aggiunta un'opzione di certificazione alternativa per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Newcastle per le partite provenienti da zone contrassegnate dall'indicazione «N» nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (5) Nei capitoli 24 (modello «MP-PREP»), 25 (modello «MPNT») e 26 (modello «MPST») sono stabiliti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni e di determinati prodotti a base di carne destinati al consumo umano. La modifica dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽⁸⁾ apportata dal regolamento delegato (UE) 2025/637 ⁽⁹⁾, che chiarisce i tipi di stabilimenti in cui possono essere ottenute carni fresche utilizzate per la fabbricazione di preparazioni di carni e di determinati prodotti a base di carne (ad esempio macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente), dovrebbe riflettersi nei suddetti modelli di certificati.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione, del 4 ottobre 2024, che istituisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici (GU L, 2024/2598, 7.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2598/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione, del 29 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti lattiero-caseari, determinati additivi alimentari ottenuti da animali, budelli di collagene, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti composti contenenti capsule di gelatina (GU L, 2025/637, 29.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/637/oj).

- (6) Nell'allegato III, capitolo 29 (modello «EU-FISH»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio. Poiché ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico non si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che impone al paese terzo o alla sua regione di origine di tali prodotti della pesca di disporre di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, e tenendo conto del fatto che tali prodotti della pesca sono catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro, il paese terzo in cui avviene il trasferimento dei prodotti della pesca non ha la responsabilità di monitorare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ⁽¹⁰⁾, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾. È pertanto opportuno sopprimere le due alternative del punto II.1, lettera c), di tale modello di certificato.
- (7) Nell'allegato III, capitolo 45 (modello «HON»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano. La modifica dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/2652 della Commissione ⁽¹²⁾, che consente alle partite di miele e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano di entrare nell'Unione solo se sono spedite da, ottenute e/o preparate in, stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, dovrebbe riflettersi nel suddetto modello di certificato.
- (8) Nell'allegato III, capitolo 50 (modello «COMP»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro. Poiché alla gelatina, al collagene e ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico contenuti nei suddetti prodotti composti non si applicano le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, la certificazione dei componenti di detti prodotti composti in relazione a tali prescrizioni non dovrebbe rientrare nel punto II.2, lettera e), di tale modello di certificato.
- (9) È inoltre opportuno modificare l'allegato III, capitolo 50 (modello «COMP»), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 al fine di rispecchiare le prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda la certificazione di prodotti composti non a lunga conservazione contenenti miele e altri prodotti apicoli. Tale modello di certificato dovrebbe inoltre rispecchiare la modifica dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 apportata dal regolamento delegato (UE) 2023/2652 per quanto riguarda gli stabilimenti di origine di miele e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>).

⁽¹²⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2652 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica e retifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di miele, carni, prodotti altamente raffinati, capsule di gelatina e prodotti della pesca e le prescrizioni relative all'attestato privato e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери (GU L, 2023/2652, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2652/oj).

- (10) Inoltre al punto 3 del modello di attestato privato di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 l'esenzione relativa a gelatina e collagene dovrebbe essere limitata a gelatina o collagene non ottenuti da ossa di ruminanti conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2022/2292. Al punto 10 del modello di attestato privato è opportuno chiarire l'origine dei prodotti lattiero-caseari contenuti in prodotti composti a lunga conservazione al fine di rispecchiare le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite all'articolo 163 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽¹³⁾.
- (11) Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell'Unione è opportuno aggiornare e chiarire i modelli di certificati e il modello di attestato di cui agli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, anche aggiornando titoli, riferimenti, note ed elementi strutturali e chiarendo la formulazione di determinate prescrizioni, e sostituirli con i modelli di certificati e il modello di attestato di cui agli allegati I e II del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
- (12) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 a causa delle modifiche apportate agli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dal presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati o degli attestati rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 19 febbraio 2026, l'uso di certificati sanitari, certificati ufficiali, certificati sanitari/ufficiali o attestati privati rilasciati conformemente ai modelli di cui agli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, continua a essere autorizzato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, a condizione che tali certificati o attestati siano stati rilasciati entro il 19 novembre 2025.

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I
«*ALLEGATO III*»

L'allegato III contiene i seguenti modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione:

Modello

Carni fresche di ungulati	
BOV	Capitolo 1: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di bovini domestici
OVI	Capitolo 2: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di ovini e caprini domestici
POR	Capitolo 3: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici
EQU	Capitolo 4: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci)
RUF	Capitolo 5: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento
RUW	Capitolo 6: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici
SUF	Capitolo 7: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae
SUW	Capitolo 8: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae
EQW	Capitolo 9: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra)
RUM-MSM	Capitolo 10: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ruminanti domestici
SUI-MSM	Capitolo 11: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di suini domestici
NZ-TRANSIT-SG	Capitolo 12: modello di certificato sanitario per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione

Carni di pollame, ratiti e altra selvaggina da penna, uova e ovoprodotti	
POU	Capitolo 13: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti
POU-MI/MSM	Capitolo 14: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di pollame diverso dai ratiti
RAT	Capitolo 15: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di ratiti
RAT-MI/MSM	Capitolo 16: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di ratiti
GBM	Capitolo 17: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di selvaggina da penna
GBM-MI/MSM	Capitolo 18: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni macinate e carni separate meccanicamente, destinate al consumo umano, di selvaggina da penna
E	Capitolo 19: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di uova destinate al consumo umano
EP	Capitolo 20: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti destinati al consumo umano
Carni fresche, escluse le carni separate meccanicamente, di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento	
WL	Capitolo 21: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano di leporidi selvatici (conigli e lepri), escluse le carni macinate, le carni separate meccanicamente e le frattaglie tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati
WM	Capitolo 22: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi
RM	Capitolo 23: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di conigli d'allevamento
Preparazioni di carni	
MP-PREP	Capitolo 24: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni destinate al consumo umano
Prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli	
MPNT	Capitolo 25: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi
MPST	Capitolo 26: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne destinati al consumo umano, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi
Budelli	
CAS	Capitolo 27: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di budelli destinati al consumo umano

Pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano	
FISH-CRUST-HC	Capitolo 28: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano
EU-FISH	Capitolo 29: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio
FISH/MOL-CAP	Capitolo 30: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292
Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali	
MOL-HC	Capitolo 31: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano
MOL-AT	Capitolo 32: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi trasformati destinati al consumo umano appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i>
Latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro	
MILK-RM	Capitolo 33: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di latte crudo destinato al consumo umano
MILK-RMP/NT	Capitolo 34: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi
DAIRY-PRODUCTS-PT	Capitolo 35: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione
DAIRY-PRODUCTS-ST	Capitolo 36: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi diverso dalla pastorizzazione
COLOSTRUM	Capitolo 37: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di colostro destinato al consumo umano
COLOSTRUM-BP	Capitolo 38: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano
Cosce di rana refrigerate, congelate o preparate	
FRG	Capitolo 39: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di cosce di rana refrigerate, congelate o preparate destinate al consumo umano
Lumache	
SNS	Capitolo 40: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di lumache destinate al consumo umano
Gelatina	
GEL	Capitolo 41: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti
Collagene	
COL	Capitolo 42: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di collagene destinato al consumo umano
Materie prime per la produzione di gelatina e collagene	

RCG	Capitolo 43: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
Materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene	
TCG	Capitolo 44: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano
Miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano	
HON	Capitolo 45: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano
Prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano	
HRP	Capitolo 46: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano
Carni di rettili	
REP	Capitolo 47: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni di rettili destinate al consumo umano
Insetti	
INS	Capitolo 48: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di insetti destinati al consumo umano
Altri prodotti di origine animale	
PAO	Capitolo 49: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di altri prodotti di origine animale ottenuti da ungulati domestici, pollame, conigli o prodotti della pesca destinati al consumo umano e non contemplati dagli articoli da 8 a 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
Prodotti composti	
COMP	Capitolo 50: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro
Germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano	
SPR	Capitolo 51: modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di germogli destinati al consumo umano e di semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano
Transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti	
TRANSIT-COMP	Capitolo 52: modello di certificato sanitario per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro
Prodotti di origine animale e determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio	
STORAGE-TC PAO	Capitolo 53: modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale e di determinate merci che sono originari dell'Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio, per poi essere mossi nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico in tale paese terzo o territorio

CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI BOVINI DOMESTICI
(MODELLO BOV)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.	

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
Macello		Tipo di trattamento		Numero di colli	
		Natura del prodotto		Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato BOV

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche)</i>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
	II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 19, 24, 29, 30, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;		
	II.1.4. ⁽¹⁾ [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]		
	II.1.5. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
	II.1.6. le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “bovini”;		
	II.1.7. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.8. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), ⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: ⁽¹⁾ [a) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;] ⁽¹⁾ e/o [a) le carcasse, le semicarasse o le semicarasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ; b) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella		

PAESE

Modello di certificato BOV

	cavità cranica;]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: ⁽¹⁾ [a] le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;] ⁽¹⁾ e/o [a] le carcasse, le semicarcase o le semicarcase tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾;] b) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; c) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; d) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] ⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ⁽¹⁾ [b] le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;] ⁽¹⁾ e/o [b] le carcasse, le semicarcase o le semicarcase tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾;] ⁽¹⁾ [c] gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]] ⁽¹⁾ e/o [c] gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] ⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV

	stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (1) [b] le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001;] (1) e/o [b] le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali, e le carcasse o le parti di carcasse degli animali di età superiore a 30 mesi contenenti la colonna vertebrale sono identificate mediante una striscia rossa chiaramente visibile sull'etichetta di cui all'articolo 13 o all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000 ⁽³⁾;] c) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;] (1) [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;] (4) [II.1.10. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]] (1) (18) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I: II.2.1. sono state ottenute (1) [nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e;] (1) (6) oppure [nella zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁷⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di bovini la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e;] a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; (1) [b] in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (1) (8) oppure [b] in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa);] (1) (9) oppure [b] in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;] (1) (10) oppure [b] in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV

	di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;] ^{(1) (11)} <i>oppure</i> [b]in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;] II.2.2. sono state ottenute da animali che ⁽¹⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dalle zone contrassegnate dai codici _____⁽⁵⁾ che, a tale data, erano autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dagli Stati membri contrassegnati dai codici ISO _____;] II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della loro spedizione al macello; d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e] ⁽¹²⁾ l'infezione da virus della peste bovina; ⁽¹⁾ [e] all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione;] ^{(1) (9)} <i>oppure</i> [e]all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data della loro macellazione;] ^{(1) (11)} <i>oppure</i> [e]all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della loro macellazione;] ^{(1) (9)} [f] in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data della loro spedizione diretta a un macello;] ^{(1) (8) (13)} <i>oppure</i> [f]in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data del loro passaggio per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima della data della loro spedizione diretta a un macello;] ^{(1) (14)} [g] in cui: i) negli ultimi tre mesi precedenti la data di spedizione al macello non sono stati introdotti animali da zone non autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini; ii) gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini;
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV

	h) elencati come stabilimenti riconosciuti, sulla base dell'esito favorevole di un'ispezione effettuata dall'autorità competente del paese terzo o territorio confermato in una relazione ufficiale nel sistema IMSOC, e ispezionati regolarmente dall'autorità competente per assicurare il rispetto delle prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692;] II.2.4. sono state ottenute da animali che: a) sono stati spediti dai loro stabilimenti di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; b) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore; c) sono stati macellati [[il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽¹⁵⁾; d) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione; ⁽¹⁾ ⁽¹⁴⁾ [e] nel macello, prima della macellazione, sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate alla spedizione nell'Unione prima della data della loro macellazione;] II.2.5. sono state ottenute in macelli all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali; II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino ⁽¹⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.] ⁽¹⁾ [II.2.7. sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse: ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ [a] da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; b) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e c) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.] ⁽¹⁾ ⁽¹⁶⁾ [a] da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e b) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] ⁽¹⁾ [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate (come definite nell'allegato I, punti 1.10 e 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004) di bovini domestici (come definiti all'articolo 2, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2020/692, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.
--	--

PAESE

Modello di certificato BOV

	L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0201, 0202, 0206, 0504 o 1502. "Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa", "frattaglie" ⁽¹⁷⁾ o "tagli". "Tipo di trattamento": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Al documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 deve essere aggiunto il numero di carcasse o di parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale. (4) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di bovini accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (10) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Nessuna vaccinazione effettuata" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (12) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C. (13) Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale "Centro di raccolta" nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (14) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Tracciabilità supplementare" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (15) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di bovini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in
--	---

PAESE

Modello di certificato BOV

	questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
(16)	Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Frollatura e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali.
(17)	Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
(18)	Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 2

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI OVINI E CAPRINI
DOMESTICI (MODELLO OVI)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto	
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.	
☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato OVI

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche)</i>		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di ovini e caprini domestici (<i>Ovis aries</i> e <i>Capra hircus</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
	II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;		
	II.1.4. ⁽¹⁾ [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]		
	II.1.5. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
	II.1.6. le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato – I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “ovini/caprini”;		
	II.1.7. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.8. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), ⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del		

PAESE

Modello di certificato OVI

	regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; c) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; d) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] ⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) le carni o le carni macinate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001; ⁽¹⁾ [c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]] ⁽¹⁾ e/o [c) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano le carni o le carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) le carni o le carni macinate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] ⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le carni o le carni macinate: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) le carni o le carni macinate non contengono né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] ⁽¹⁾ [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C.]] ⁽¹⁾ ⁽¹⁵⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di ovini e caprini domestici (<i>Ovis aries</i> e <i>Capra hircus</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come
--	---

PAESE

Modello di certificato OVI

	stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I: II.2.1. sono state ottenute (1) [nelle zone contrassegnate dai codici _____⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] (1)(4) oppure [nella zona contrassegnata dal codice _____⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di ovini e caprini la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; (1) [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (1)(6) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa);] (1)(7) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;] (1)(8) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;] (1)(9) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;] II.2.2. sono state ottenute da animali che (1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;] (1) oppure [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dalle zone contrassegnate dai codici _____⁽³⁾ che, a tale data, erano autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;] (1) oppure [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dagli Stati membri contrassegnati dai codici ISO _____;] II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato
--	--

PAESE

Modello di certificato OVI

	(UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della loro spedizione al macello;
	d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afte epizootica e] ⁽¹⁰⁾ l'infezione da virus della peste bovina;
⁽¹⁾	[e] all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afte epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]
⁽¹⁾⁽⁷⁾	<i>oppure</i> [e] all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 25 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afte epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;]
⁽¹⁾⁽⁹⁾	<i>oppure</i> [e] all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afte epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali;]
⁽¹⁾⁽⁷⁾	[f] in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]
⁽¹⁾⁽⁷⁾⁽¹¹⁾	<i>oppure</i> [f] in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data di passaggio per un unico centro di raccolta riconosciuto dall'autorità competente del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692 senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore prima della data della loro spedizione diretta a un macello;]
II.2.4.	sono state ottenute da animali che:
a)	sono stati spediti dai loro stabilimenti di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;
b)	durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore;
c)	sono stati macellati [[il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾⁽¹²⁾ ;
d)	non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione;
II.2.5.	sono state ottenute in macelli all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;
II.2.6.	sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino
⁽¹⁾	[al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]
⁽¹⁾	<i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]
⁽¹⁾ [II.2.7.	sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie , ottenute da carcasse:
⁽¹⁾⁽⁷⁾	[a] da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; b) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e c) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]
⁽¹⁾⁽¹³⁾	[a] da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e b) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]
⁽¹⁾ [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale)	
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati	

PAESE

Modello di certificato OVI

	trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate (come definite nell'allegato I, punti 1.10 e 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004) di ovini e caprini domestici (come definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 6) e 7), del regolamento delegato (UE) 2020/692), anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche. L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0204, 0206, 0504 o 1502. "Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcarcassa", "quarti di carcassa", "frattaglie" ⁽¹³⁾ o "tagli". "Tipo di trattamento": se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di ovini e caprini accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Nessuna vaccinazione effettuata" oltre alla voce "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (10) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il
--	--

PAESE

Modello di certificato OVI

	sierotipo A, O o C. (11) Solo per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle garanzie in materia di sanità animale “Centro di raccolta” nella colonna 6 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (12) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ovini e caprini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. (13) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Frollatura e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali. (14) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692. (15) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 3

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SUINI
DOMESTICI (MODELLO POR)**

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'UE					
Parte I: descrizione della partita	I.1.	Speditore/esportatore		I.2.	Riferimento del certificato		I.2a.	Riferimento IMSOC	
		Nome			Codice QR				
		Indirizzo							
		Paese					Codice ISO del paese		
	I.5.	Destinatario/importatore		I.6.	Operatore responsabile della partita				
		Nome			Nome				
		Indirizzo			Indirizzo				
	I.7.	Paese di origine		Codice ISO del paese	I.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese	
		Regione di origine		Codice		Regione di destinazione		Codice	
	I.11.	Luogo di spedizione		N. di registrazione/di riconoscimento	I.12.	Luogo di destinazione			
Nome		Nome							
Indirizzo		Indirizzo							
I.13.	Paese		Codice ISO del paese	Paese	Codice ISO del paese				
	Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza						
	Mezzo di trasporto		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso						
I.15.	Aeromobile		☐ Nave	I.17. Documenti di accompagnamento					
	Treno		☐ Veicolo stradale						
	Identificazione								
I.18.		Temperatura di trasporto		☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione		☐ Di congelamento		
I.19.		Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del sigillo					
I.20.		Certificato come o per							
		Prodotti destinati al consumo umano							
I.21.	☐ Per il transito		Paese terzo	Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno				
					I.23.				

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato POR

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE)n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare ⁽¹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;] ⁽¹⁾ e/o [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;] ⁽¹⁾⁽⁹⁾ e/o [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;] ⁽¹⁾⁽⁹⁾ e/o [sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;] II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; II.1.5. ⁽¹⁾ [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.6. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; II.1.7. le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “suini”; II.1.8. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;] ⁽¹⁾ [II.1.9. le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;] ⁽¹⁾⁽³⁾ [II.1.10. le [carni] ⁽¹⁾ [carni macinate] ⁽¹⁾ soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]] ⁽¹⁾⁽¹¹⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti		

PAESE

Modello di certificato POR

	un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I: II.2.1. sono state ottenute (1) [nelle zone contrassegnate dai codici _____⁽⁴⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] (1)(5) oppure [nella zona contrassegnata dal codice _____⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di suini la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie; (1) [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (1)(7) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa);] (1) [c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (1)(7) oppure [c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;] II.2.2. sono state ottenute da animali che (1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;] (1) oppure [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dalle zone contrassegnate dai codici _____⁽⁴⁾ che, a tale data, erano autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;] (1) oppure [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dagli Stati membri contrassegnati dai codici ISO _____;] II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello; d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica; e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di
--	--

PAESE

Modello di certificato POR

	infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali; II.2.4. sono state ottenute da animali che: a) sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita; b) sono stati spediti dai loro stabilimenti di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; c) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore; d) sono stati macellati [[il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____. (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾]; e) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione; II.2.5. sono state ottenute in macelli all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali; II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino ⁽¹⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.] ⁽¹⁾ oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.] ⁽¹⁾ [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale)] Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche e carni macinate (come definite nell'allegato I, punti 1.10 e 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004) di animali detenuti di razze domestiche dei suini (come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692), anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche. L'esclusione delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0203, 0206, 0209, 0504 o 1501.
--	--

PAESE

Modello di certificato POR

	“Natura del prodotto”: indicare “carcassa intera”, “semicarcarca”, “quarti di carcassa”, “frattaglie”⁽¹⁰⁾ o “tagli”. “Tipo di trattamento”: se del caso, indicare “disossate”, “non disossate” e/o “frollate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia. (4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di suini accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. (9) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. (10) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692. (11) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma	

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
☐		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		
Consumatore finale					

PAESE

Modello di certificato EQU

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 22, 24, da 31 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.5.	(1) [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] (1) oppure [le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.6.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.7.	le carni sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti (1) [per almeno sei mesi nel paese terzo o territorio di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o territorio o sono entrati in tale paese terzo o territorio da un altro paese terzo o territorio elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, e in tale paese terzo o territorio:] (1) oppure [nel paese terzo o territorio di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e in tale paese terzo o territorio:] (1) oppure [nel paese terzo o territorio di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese terzo o territorio da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e in tale paese terzo o territorio:] a) la somministrazione a solipedi domestici: i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata; ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata; iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di (1) [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva;] (1) e/o [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;] b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono contrassegnati da una "X" per la categoria "equini";	
	II.1.8.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
	(1)(3) II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione		

PAESE

Modello di certificato EQU

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

II.2. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.

Il presente certificato ufficiale riguarda le carni fresche, esclusi il sangue fresco, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci).

“Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Parte I

Casella I.27:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0205, 0206 o 0504.

“Natura del prodotto”: indicare “carcassa intera”, “semicarcarca”, “quarti di carcassa”, “frattaglie” ⁽²⁾ o “tagli”.

“Tipo di trattamento”: se del caso, indicare “disossate”, “non disossate” e/o “frollate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

(1) Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Escluso il sangue fresco, il cui ingresso nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione.

(3) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 5

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI
SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA
BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI CAPRINI
DOMESTICI), CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI COME SELVAGGINA
D'ALLEVAMENTO (MODELLO RUF)**

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1.	Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2.	Riferimento del certificato		I.2a.	Riferimento IMSOC
				I.3.	Autorità centrale competente		Codice QR	
				I.4.	Autorità locale competente			
	I.5.	Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6.	Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.7.	Paese di origine Codice ISO del paese		I.9.	Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8.	Regione di origine Codice		I.10.	Regione di destinazione Codice			
	I.11.	Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		I.12.	Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento			
	I.13.	Luogo di carico		I.14.	Data e ora della partenza			
	I.15.	Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso			
				I.17.	Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione		☐ Di congelamento		
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo							
I.20.	Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano							
I.21.	☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22.	☐ Per il mercato interno				
			I.23.					

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
☐		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		
Consumatore finale					

PAESE

Modello di certificato RUF

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1 Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 29, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.4.	⁽¹⁾ [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.5.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.6.	le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina d'allevamento”;	
	II.1.7.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, capitolo VII, regolamento (CE) n. 853/2004;	
	⁽¹⁾ ⁽³⁾ [II.1.8.	con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD), le carni contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico;]	
	⁽¹⁾ [II.1.9.	le carni sono state ottenute da animali: a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta attestante che: i) a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o degli addetti a tali animali, ii) l'azienda è stata sottoposta a ispezione e le autorità competenti hanno autorizzato la macellazione della selvaggina, iii) gli animali sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem nelle ultime 24 ore precedenti la data di macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1, iv) gli animali sono stati macellati tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) ⁽⁴⁾ , v) gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e vi) gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; b) i cui corpi sono stati trasportati a un macello nel rispetto delle condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e + 4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto.]]	

PAESE

Modello di certificato RUF

	(1) (14) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche)] Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I: II.2.1. sono state ottenute (1) [nelle zone contrassegnate dai codici _____ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] (1) (6) oppure [nella zona contrassegnata dal codice _____ (7) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] (1) [abbattimento] (1) degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; (1) [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] (1) [abbattimento] (1) degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (1) (8) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa);] (1) (9) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] (1) [abbattimento] (1) degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;] (1) (10) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] (1) [abbattimento] (1) degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;] (1) (11) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] (1) [abbattimento] (1) degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;] II.2.2. sono state ottenute da animali che (1) [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione] (1) [abbattimento] (1);] (1) oppure [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dalle zone
--	---

PAESE

Modello di certificato RUF

	contrassegnate dai codici _____⁽⁶⁾ che, a tale data, erano autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di macellazione;] ⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dagli Stati membri contrassegnati dai codici ISO _____;] II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello] ⁽¹⁾ [dell'abbattimento] ⁽¹⁾; d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica e] ⁽¹²⁾ l'infezione da virus della peste bovina; ⁽¹⁾ [e] all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾; ⁽¹⁾⁽⁹⁾ oppure [e] all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 50 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 90 giorni precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾; ⁽¹⁾⁽¹¹⁾ oppure [e] all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾; ⁽¹⁾⁽⁹⁾ [f] in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima della data di [spedizione diretta al macello] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾; II.2.4. sono state ottenute da animali: ⁽¹⁾ [a] che sono stati spediti dai loro stabilimenti di origine a un macello: i) utilizzando un mezzo di trasporto: 1) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; 2) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; 3) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e 4) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; ii) senza passare attraverso zone non autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;] ⁽¹⁾ oppure [a] i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello: i) situato nelle zone di cui al punto II.2.1; ii) utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: 1) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; 2) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto; iii) senza passare attraverso una zona non autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento e
--	---

PAESE

Modello di certificato RUF

	senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;]
	b) che sono stati [abbattuti] ⁽¹⁾ [macellati] ⁽¹⁾ [[il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ;
	c) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione] ⁽¹⁾ [l'abbattimento] ⁽¹⁾ ;
⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾	[d) che [durante l'abbattimento] ⁽¹⁾ [nel macello] ⁽¹⁾ sono stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate all'ingresso nell'Unione prima della data di [abbattimento] ⁽¹⁾ [macellazione] ⁽¹⁾ ;
II.2.5.	sono state ottenute in macelli all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali;
II.2.6.	sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino
⁽¹⁾	[al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;]
⁽¹⁾ <i>oppure</i>	[al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;]
⁽¹⁾ [II.2.7.	sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie , ottenute da carcasse:
⁽¹⁾ ⁽⁹⁾	[a) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; b) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e c) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.]
⁽¹⁾ ⁽¹³⁾	[a) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e b) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]]
⁽¹⁾	[II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale</i>)
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.]
	Note
	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.
	Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche (come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004), escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692), camelidi e cervidi (come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692) detenuti come selvaggina d'allevamento e macellati in macelli o nei loro stabilimenti di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni fresche.
	L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.
	Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
	Parte I
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Casella I.11:	nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

PAESE

Modello di certificato RUF

Casella I.15: Casella I.19: Casella I.27: Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001. (4) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Frollatura, pH e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (10) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione” oltre alla voce “Frollatura, pH e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (11) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Nessuna vaccinazione effettuata” oltre alla voce “Frollatura, pH e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (12) Cancellare nel caso delle zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Frollatura, pH e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, se è attuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica contro il sierotipo A, O o C. (13) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Frollatura e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di macellazione degli animali. (14) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0206, 0208 90 o 0504. “Natura del prodotto”: indicare “carcassa intera”, “semicarcarcassa”, “quarti di carcassa” o “tagli”. “Tipo di trattamento”: se del caso, indicare “disossate”, “non disossate” e/o “frollate”. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
Veterinario ufficiale	

PAESE	Modello di certificato RUF
	Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 6

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI
SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI SELVATICI DELLA
FAMIGLIA BOVIDAE (DIVERSI DAI BOVINI, DAGLI OVINI E DAI
CAPRINI DOMESTICI), CAMELIDI SELVATICI E CERVIDI SELVATICI
(MODELLO RUW)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno		
	I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	
Consumatore finale					

PAESE

Modello di certificato RUW

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare: a) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate; b) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.3; II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 8, 10, da 12 a 15, 28, 29, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; II.1.4. ⁽¹⁾ [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; II.1.6. le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato – I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina selvatica”; II.1.7. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; ⁽¹⁾⁽³⁾ [II.1.8. con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD), le carni contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]		
	II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I: II.2.1. sono state ottenute ⁽¹⁾ [nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽⁴⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e;] ⁽⁵⁾⁽¹⁾ oppure [nella zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e;]		

PAESE

Modello di certificato RUW

	a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; (1) [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] (1)(7) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa);] (1)(8) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio;] (1)(9) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica è attuato nei bovini detenuti sotto la supervisione dell'autorità competente del paese terzo o territorio; tale supervisione comprende la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona;] (1)(10) oppure [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, e l'assenza della malattia è verificata dall'autorità competente del paese terzo o territorio attraverso una regolare sorveglianza che dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica;] II.2.2. sono state ottenute da animali abbattuti: a) [[il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] (1) [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____. (gg/mm/aaaa)] (1) (11); b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali; II.2.3. sono state ottenute in stabilimenti per la lavorazione della selvaggina all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali; II.2.4. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici per l'intera durata dell'operazione di sezionamento e fino (1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;] (1) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;] (1)[II.2.5. sono carni fresche disossate, diverse dalle frattaglie, ottenute da carcasse: (1)(8) [a) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; b) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e c) in cui il pH della carne misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0.] (1)(12) [a) da cui sono stati rimossi i principali linfonodi accessibili; e b) che sono state sottoposte a frollatura a una temperatura superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento.]] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche
--	--

PAESE	Modello di certificato RUW
	al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche (come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004), escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici, come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione), camelidi selvatici e cervidi selvatici (come definiti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692) abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0201, 0202, 0204, 0206, 0208 90 o 0504. “Natura del prodotto”: indicare “carcassa intera”, “semicarcarca”, “quarti di carcassa” o “tagli”. “Tipo di trattamento”: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). “Macello”: stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001. (4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Frollatura, pH e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione” oltre alla voce “Frollatura, pH e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (10) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche “Nessuna vaccinazione effettuata” oltre alla voce “Frollatura, pH e disossamento” nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

PAESE

Modello di certificato RUW

	(11) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. (12) Per le zone contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche "Frollatura e disossamento" nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L'ingresso nell'Unione di carni disossate frollate è consentito solo dopo che siano trascorsi 21 giorni dalla data di abbattimento degli animali.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 7

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI
SEPARATE MECCANICAMENTE, DI ANIMALI DETENUTI COME
SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO DI RAZZE SELVATICHE DEI SUINI E
DI ANIMALI DELLA FAMIGLIA TAYASSUIDAE (MODELLO SUF)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinataro/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato SUF

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini o di animali della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione; II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 27, 30, 31, 33, 34, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli da 3 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; II.1.5. ⁽¹⁾ [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; II.1.7. le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina d'allevamento”; II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.]		
	⁽¹⁾⁽⁹⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini o della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I: II.2.1. sono state ottenute ⁽¹⁾ [nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di		

PAESE

Modello di certificato SUF

	animali della famiglia Tayassuidae ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [nella zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [b) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] ⁽¹⁾ [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] ⁽¹⁾⁽⁷⁾ oppure [b] in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa);] ⁽¹⁾ [c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] ⁽¹⁾⁽⁷⁾ oppure [c] in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;] II.2.2. sono state ottenute da animali che ⁽¹⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾;] ⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dalle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, a tale data, erano autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾;] ⁽¹⁾ oppure [sono stati introdotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.2.1 dagli Stati membri contrassegnati dai codici ISO _____;] II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento [della spedizione al macello] ⁽¹⁾ [dell'abbattimento] ⁽¹⁾; d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica; e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾; II.2.4. sono state ottenute da animali:
--	--

PAESE

Modello di certificato SUF

a) che sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita; b) che non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante [la macellazione] ⁽¹⁾ [l'abbattimento] ⁽¹⁾; (1) [c) che sono stati spediti dai loro stabilimenti di origine a un macello: i) utilizzando un mezzo di trasporto: 1) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; 2) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; 3) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e 4) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3; ii) senza passare attraverso zone non autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali di stato sanitario inferiore;] (1) oppure [c) i cui corpi, dopo l'abbattimento sul posto, sono stati spediti direttamente dal luogo di abbattimento a un macello: i) situato nelle zone di cui al punto II.2.1; ii) utilizzando mezzi di trasporto e contenitori: 1) puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico dei corpi; 2) costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario dei corpi durante il trasporto; iii) senza passare attraverso zone non autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e senza venire a contatto con animali o corpi di animali di stato sanitario inferiore;] d) che sono stati [macellati] ⁽¹⁾ [abbattuti] ⁽¹⁾ [[il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾]; II.2.5. sono state ottenute in macelli all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali; II.2.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae per l'intera durata delle operazioni di [macellazione e] ⁽¹⁾ sezionamento e fino (1) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.] (1) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.] (1) [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale)] Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche (come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004), escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini (come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692) e di animali della famiglia Tayassuidae macellati in un macello o nel loro stabilimento di origine, anche quando l'Unione non è la destinazione finale.	
---	--

PAESE

Modello di certificato SUF

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0203, 0208 90 o 0504. "Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarcarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli". "Tipo di trattamento": se del caso, indicare disossate o non disossate. Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae. (7) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Data o date di macellazione o di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati o abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. (9) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma	

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Specie					
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto	
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.	
☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato SUW

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di animali selvatici di razze selvatiche dei suini o di animali della famiglia Tayassuidae di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; II.1.2. le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare: a) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non sono state congelate; b) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4; II.1.3. le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione; II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, 30, 31, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; II.1.5. ⁽¹⁾ [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] ⁽¹⁾ oppure [le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; II.1.7. le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina selvatica”; II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I: II.2.1. sono state ottenute ⁽¹⁾ [nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae e:] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [nella zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:] a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; ⁽¹⁾ [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso		

PAESE

Modello di certificato SUW

	periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [b]in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa);] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ [c] in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] ⁽¹⁾⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [c]in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di [macellazione] ⁽¹⁾ [abbattimento] ⁽¹⁾ degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;] ⁽¹⁾⁽⁷⁾ [d] in cui non sono stati segnalati casi di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;] II.2.2. sono state ottenute da animali abbattuti: a) [[il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾; b) a una distanza superiore a 20 km dalla frontiera con una zona che al momento dell'abbattimento non era elencata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati selvatici; c) in un'area del raggio di 20 km in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 60 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali; II.2.3. sono state ottenute in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina né di peste suina classica [né di peste suina africana] ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali; II.2.4. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae per l'intera durata dell'operazione di sezionamento e fino ⁽¹⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini (come definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione) e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Dopo l'ingresso nell'Unione, le carcasse non scuoiate devono essere trasferite senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinate. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo
--	--

PAESE

Modello di certificato SUW

Casella I.19: Casella I.27:	carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0203, 0208 90 o 0504. “Natura del prodotto”: indicare “carcassa intera”, “semicarcarca”, “quarti di carcassa” o “tagli”. “Tipo di trattamento”: se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). “Macello”: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Solo per le zone con un termine iniziale nella colonna 8 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Non applicabile agli animali della famiglia Tayassuidae. (8) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione delle zone di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae abbattuti in libertà, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalle zone in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione delle zone in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma	

CAPITOLO 9

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI
SEPARATE MECCANICAMENTE, DI SOLIPEDI DI SELVAGGINA
SELVATICA APPARTENENTI AL SOTTOGENERE *HIPPOTIGRIS* (ZEBRA)
(MODELLO EQW)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.	I.22. ☐ Per il mercato interno		
	I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli
			Lotto n.

☐	Data di raccolta/di	Impianto di
Consuma	produzione	fabbricazione
tore		
finale		

PAESE

Modello di certificato EQW

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli 10, da 12 a 15, 28, da 31 a 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.5.	(1) [le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;] (1) oppure [le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.6.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.7.	le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato – I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina selvatica”;	
	II.1.8.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
Note			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche, escluse le frattaglie, le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra).			
L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito.			
“Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.			
Dopo l'ingresso nell'Unione, i corpi non scuoiati devono essere trasferiti senza indugio allo stabilimento di trasformazione cui sono destinati.			
Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			
Parte I			
Casella I.11:	nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.		
Casella I.15:	indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo		

PAESE		Modello di certificato EQW
	Casella I.19: Casella I.27: Parte II (¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.	carico, lo spediteore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0208 90 o 0504. "Natura del prodotto": indicare "carcassa intera", "semicarocasso", "quarti di carcassa" o "tagli". "Tipo di trattamento": se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). "Macello": stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
	Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	Qualifica e titolo Firma

CAPITOLO 10

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE
AL CONSUMO UMANO, DI RUMINANTI DOMESTICI (MODELLO RUM-
MSM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente		Codice QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese		
	I.7. Paese di origineCodice ISO del paese		I.9. Paese di destinazioneCodice ISO del paese		
	I.8. Regione di origineCodice		I.10. Regione di destinazioneCodice		
	I.11. Luogo di spedizione NomeN. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo PaeseCodice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione NomeN. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo PaeseCodice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento TipoCodice PaeseCodice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitoreN. del sigillo					
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Ulteriore trasformazione					
I.21. ☐ Per il transito Paese terzoCodice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.			
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita Codice NCSpecie					
Deposito frigoriferoTipo di imballaggioPeso netto					
MacelloTipo di trattamentoNatura del prodottoNumero di colliLotto n.					
Data di raccolta/di produzioneImpianto di fabbricazione					

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente)] Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;	
	II.1.3.	le carni derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 16, 17, 20, 21, 24, 29, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;	
	II.1.4.	le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.5.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;	
	II.1.6.	le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una "X" per la categoria in questione di animali e prodotti da essi derivati;	
	II.1.7.	le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.8.	con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):	
		a)	il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione;
	b)	le carni sono state ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE.]	
	^{(1) (8)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente)] Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni separate meccanicamente di ruminanti domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni separate meccanicamente non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]		
	II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni separate meccanicamente di cui alla parte I:		
	II.2.1.	sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche ⁽²⁾ ottenute	
	⁽¹⁾	[nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del	

PAESE

Modello di certificato RUM-MSM

	regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche riguardanti frollatura, pH e disossamento nella colonna 5 di tale tabella;] (1)(4) <i>oppure</i> [nella zona contrassegnata dal codice _____ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di animali delle seguenti specie: [bovini domestici,] (1)(6) [ovini domestici,] (1)(6) [caprini domestici,] (1)(6) [animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento] (1)(6) di cui al pertinente modello di certificato (7), e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali. (1) [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente (come definite nell'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004) derivate da carni fresche di bovini, ovini e caprini domestici, animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni separate meccanicamente. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) "Carni fresche" come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Solo per le zone non contrassegnate da condizioni specifiche riguardanti frollatura, pH o disossamento nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche e le carni macinate di bovini domestici; modello OVI per le carni fresche e le carni macinate di ovini e caprini domestici; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento. (8) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello)

PAESE	Modello di certificato RUM-MSM	
	Data	Qualifica e titolo
	Timbro	Firma

CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, DESTINATE
AL CONSUMO UMANO, DI SUINI DOMESTICI (MODELLO SUI-MSM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Ulteriore trasformazione			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.	
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Specie Sottospecie/categoria Tipo di imballaggio Peso netto Deposito frigorifero			
Macello Tipo di trattamento Natura del prodotto Numero di colli Lotto n.			
Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; II.1.2. sono state ottenute in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C; II.1.3. derivano da carni che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare (1) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;] (1) e/o [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;] (1) (7) e/o [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;] (1) (7) e/o [sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;] II.1.4. derivano da carni risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 17, 23, 24, 30, 31, da 33 a 35, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; II.1.5. sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; II.1.7. rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “suini”; II.1.8. sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004.]		
	^{(1) (8)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni separate meccanicamente</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni separate meccanicamente di suini domestici di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni separate meccanicamente non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni separate meccanicamente di cui alla parte I: II.2.1. sono state preparate con, e contengono solo, carni fresche ⁽²⁾ ottenute (1) [nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche, sono elencate nell'allegato XIII, parte		

PAESE

Modello di certificato SUI-MSM

	1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e non sono contrassegnate dalla voce relativa alle condizioni specifiche riguardanti frollatura, pH e disossamento nella colonna 5 di tale tabella;] (1)(4) <i>oppure</i> [nella zona contrassegnata dal codice _____ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] II.2.2. contengono carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini domestici, di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae, di cui al pertinente modello di certificato (6), e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali. (1) [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni separate meccanicamente (come definite nell'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004) derivate da carni fresche di animali detenuti di razze domestiche e selvatiche dei suini, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali carni. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) "Carni fresche" come definite all'articolo 2, punto 41), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello POR per le carni fresche e le carni macinate di suini domestici; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae. (7) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. (8) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo

PAESE	Modello di certificato SUI-MSM		
	<table><tr><td>Timbro</td><td>Firma</td></tr></table>	Timbro	Firma
Timbro	Firma		

CAPITOLO 12

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
CHE SONO ORIGINARIE DELLA NUOVA ZELANDA E TRANSITANO
ATTRAVERSO SINGAPORE CON SCARICO, POSSIBILE
MAGAZZINAGGIO E NUOVO CARICO PRIMA DELL'INGRESSO
NELL'UNIONE
(MODELLO NZ-TRANSIT-SG)

PAESE				Certificato sanitario per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC		
				I.3. Autorità centrale competente		Codice QR		
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.7. Paese di origine NZ			I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese				
	I.8. Regione di origine Codice			I.10. Regione di destinazione Codice				
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento				
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione			I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso				
				I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese				
	I.18. Temperatura di trasporto		☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione		☐ Di congelamento	
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore				N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano								
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese			I.22. ☐ Per il mercato interno					
			I.23.					
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)				
I.27. Descrizione della partita								
Codice NC		Specie		Sottospecie/categoria		Tipo di imballaggio		
Macello		Deposito frigorifero		Tipo di trattamento		Numero di colli		
				Natura del prodotto		Peso netto Lotto n.		
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione				

PAESE

Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità animale		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di cui alla parte I:		
	II.1.1.	sono originarie della Nuova Zelanda e autorizzate per l'ingresso nell'Unione come carni che transitano attraverso Singapore in conformità all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;	
	II.1.2.	sono destinate all'Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario redatto conformemente al modello di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione ⁽²⁾ , rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda con numero di riferimento del certificato _____;	
	II.1.3.	durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;	
	II.1.4.	durante tutte le fasi del transito sono state tenute separate da prodotti di origine animale non idonei all'ingresso nell'Unione;	
	II.1.5.	sono idonee all'ingresso nell'Unione.	
	II.2. Attestato di transito		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le partite di carni fresche di cui alla parte I:		
	II.2.1.	sono arrivate nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore in scatoloni muniti di almeno un sigillo anti-manomissione applicato sull'imballaggio esterno di ciascuno scatolone, in modo tale che essi non possano essere aperti senza distruggere o danneggiare almeno uno dei sigilli;	
II.2.2.	immediatamente dopo essere state scaricate dall'aeromobile, sono state sottoposte a controlli documentali e di identità [e a un controllo fisico] ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ da parte dell'autorità competente di Singapore o dei suoi organismi delegati;		
⁽⁴⁾ [II.2.3.	sono state immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore prima di essere nuovamente caricate in un container refrigerato in tale stabilimento riconosciuto sotto la supervisione dell'autorità competente di Singapore o dei suoi organismi delegati;]		
⁽⁴⁾ oppure	[II.2.3. sono state nuovamente caricate direttamente, senza magazzinaggio a Singapore, in un container refrigerato in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore sotto la supervisione dell'autorità competente di Singapore o dei suoi organismi delegati;]		
II.2.4.	sono state nuovamente caricate nel container refrigerato di cui al punto II.2.3, il quale è stato:		
II.2.4.1.	sigillato dall'autorità doganale di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto di cui al punto II.2.3 fino al porto marittimo di Singapore;		
II.2.4.2.	sigillato dall'autorità competente di Singapore o dai suoi organismi delegati ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto di cui al punto II.2.3 fino al posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione.		
Note			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato sanitario riguarda le partite dei seguenti prodotti originari della Nuova Zelanda il cui ingresso nell'Unione dalla Nuova Zelanda è autorizzato, accompagnate dall'opportuno certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e che transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico:			
a) carni fresche, incluse le carni macinate, delle seguenti specie (come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione):			
i) bovini domestici;			
ii) ovini e caprini domestici;			
iii) razze domestiche dei suini;			

PAESE		Modello di certificato NZ-TRANSIT-SG	
	iv)	equini domestici;	
	b)	carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, delle seguenti specie (come definite all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692):	
	i)	animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento;	
	ii)	animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici;	
	iii)	animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae;	
	iv)	animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali selvatici della famiglia Tayassuidae.	
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			
Parte I			
Casella I.11:		indicare il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento riconosciuto a Singapore di cui al punto II.2.3 che spedisce la partita nell'Unione.	
Casella I.27:		“Natura del prodotto”: indicare “carcassa intera”, “semicarcarca”, “quarti di carcassa”, “tagli”, “frattaglie” o “carne macinata”. “Macello”: indicare i macelli riconosciuti in Nuova Zelanda. “Impianto di fabbricazione”: se pertinente, indicare i laboratori di sezionamento riconosciuti in Nuova Zelanda. “Deposito frigorifero”: se pertinente, indicare il deposito frigorifero riconosciuto a Singapore di cui al punto II.2.3.	
Parte II			
(1)		“Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
(2)		Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l'equivalenza a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio), l'opportuno modello di certificato veterinario figura nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901.	
(3)		Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sanità pubblica o la sanità animale o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli fisici complementari.	
(4)		Cancellare la dicitura non pertinente.	
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

CAPITOLO 13

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE,
DI POLLAME DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano		
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno		
		I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Specie Sottospecie/categoria			
Deposito frigorifero			Peso netto
Macello	Numero di colli		Lotto n.
☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato POU

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽⁴⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 25, 33 e da 35 a 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; d) le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; f) le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato – I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “pollame”; ⁽²⁾ [g] le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione.]] ^{(4) (12)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di pollame diverso dai ratiti di cui alla parte I: II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale: ⁽⁴⁾ [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;] ^{(4) (5)} oppure [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; ⁽⁴⁾ [d] è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente		

PAESE

Modello di certificato POU

		all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ oppure	[d] non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;]
	II.2.2.	sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui:
	⁽⁴⁾ [a]	non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]
	⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ oppure	[a] è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	⁽⁴⁾ [b]	è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]
	⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾ oppure	[b] non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da pollame che:
		i) non è stato vaccinato con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione;
		ii) è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus ⁽⁹⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;
		iii) non è stato a contatto negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);]
	II.2.3.	sono state ottenute da pollame proveniente da stabilimenti:
	a)	registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
	b)	che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;
	c)	all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di macellazione del pollame;
	d)	che, al momento della macellazione del pollame, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti;
	II.2.4.	sono state ottenute da pollame che:
	⁽⁴⁾ [a]	è rimasto nella zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova fino alla data della sua macellazione;]
	⁽⁴⁾ oppure [a]	è stato introdotto nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da
	⁽⁴⁾	[una zona elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di tali categorie di pollame;]
	⁽⁴⁾ oppure	[Stati membri;]
	⁽⁴⁾ [b]	non è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;]
	⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾ oppure [b]	è stato vaccinato contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un

PAESE	Modello di certificato POU
	programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (4) [c] non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua macellazione;] (4) oppure [c] è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della sua macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] d) non presentava sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione; e) è stato spedito direttamente dai suoi stabilimenti di origine a un macello; f) durante il trasporto al macello: (4) [i] non è passato attraverso le zone non elencate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti;] (4) oppure [i] è passato attraverso le zone non elencate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti purché siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 124, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692;] ii) non è venuto a contatto con animali di stato sanitario inferiore; g) è stato spedito dai suoi stabilimenti di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: i) costruito in modo che i volatili non possano uscire o cadere; ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti; iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili; iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di volatili destinati all'ingresso nell'Unione; II.2.5. sono state ottenute da volatili che sono stati macellati [il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽⁴⁾ ⁽¹⁰⁾; II.2.6. non sono state ottenute da volatili macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie; II.2.7. sono state ottenute in macelli: a) che, al momento della macellazione dei volatili, non erano soggetti a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale; b) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione dei volatili; II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino (4) [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;] (4) oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;] II.2.9. sono spedite nell'Unione: a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione; b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692. ⁽¹¹⁾ [II.2.10. sono destinate a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono state ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni

PAESE

Modello di certificato POU

	precedenti la data di macellazione dei volatili.]
	(4) [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale)] Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto. L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0207, 0208 o 0504. Parte II (1) "Carni fresche" come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (2) Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia o in Finlandia. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; o, in caso di determinati transiti attraverso l'Unione verso paesi terzi, conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Cancellare la dicitura non pertinente. (5) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Solo per le partite provenienti da zone contrassegnate dall'indicazione "N" nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione "A" nella colonna 5 della tabella figurante in tale sezione. (8) Questa garanzia è richiesta solo per il pollame proveniente da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE)

PAESE

Modello di certificato POU

(9) (10) (11) (12)	2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 della tabella figurante in tale sezione. Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625. Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689. Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 14

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE
MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI POLLAME
DIVERSO DAI RATITI (MODELLO POU-MI/MSM)**

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 15

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE
MECCANICAMENTE, DI RATITI (MODELLO RAT)**

PAESE			Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente		Codice QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto		☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano					
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese			I.22. ☐ Per il mercato interno		
			I.23.		
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Specie Sottospecie/categoria					
Macello		Deposito frigorifero		Peso netto Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato RAT

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽³⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 27, 33, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; d) le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina d'allevamento”.] ^{(3) (12)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di ratiti di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di ratiti di cui alla parte I: - II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice _____ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale: ⁽³⁾ [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti;] ^{(3) (4)} oppure [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di ratiti la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 141, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; c) è considerata indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2020/692; - II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, che, alla data del rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, ⁽³⁾ [è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]		

PAESE	Modello di certificato RAT
	⁽³⁾⁽⁵⁾ <i>oppure</i> [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da ratiti provenienti da stabilimenti situati in un'area all'interno di tale zona che non è soggetta a restrizioni ufficiali a seguito di un focolaio di tale malattia;] ⁽³⁾⁽⁶⁾ <i>oppure</i> [non è considerata indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche di ratiti: a) sono state disossate e scuoiate; b) sono state ottenute da ratiti che almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione sono stati tenuti in stabilimenti: i) nei quali non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità negli ultimi sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti; ii) intorno ai quali in un raggio di 10 km dal perimetro della parte dello stabilimento contenente i ratiti, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi tre mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti; ⁽³⁾ [c) sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza effettuata per individuare l'infezione da virus della malattia di Newcastle è di tipo sierologico ⁽⁶⁾ mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti;] ⁽³⁾ <i>oppure</i> [c) sono state ottenute da ratiti che: i) sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle e sono stati tenuti in stabilimenti sui quali la sorveglianza dell'infezione da virus della malattia di Newcastle è stata effettuata su tamponi tracheali ⁽⁷⁾ mediante un piano di campionamento su base statistica che ha dato risultati negativi almeno nei sei mesi precedenti la data di macellazione dei ratiti; ii) negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione ⁽³⁾ [non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle;]]] ⁽³⁾ <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;]]] II.2.3. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui: ⁽³⁾ [a) non è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] ⁽³⁾⁽⁸⁾ <i>oppure</i> [a) è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] ⁽³⁾ [b) è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che non soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] ⁽³⁾⁽⁹⁾ <i>oppure</i> [b) non è vietata la vaccinazione contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con vaccini che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692 e le carni fresche sono state ottenute da ratiti che: i) non sono stati vaccinati con vaccini vivi attenuati preparati a partire da un ceppo madre dell'infezione da virus della malattia di Newcastle che presenta una patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni del virus negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione; ii) sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus ⁽⁷⁾ per la ricerca dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, eseguita al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili in ciascun gruppo interessato, la quale non ha rivelato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4; iii) non sono stati a contatto negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione con pollame che non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii);] II.2.4. sono state ottenute da ratiti provenienti da stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo

PAESE

Modello di certificato RAT

	della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione dei ratiti; d) che, al momento della macellazione dei ratiti, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; II.2.5. sono state ottenute da ratiti che: (3) [a] sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 dalla data della schiusa delle uova fino alla data della loro macellazione;] (3) oppure [a] sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 come pulcini di un giorno, pollame riproduttore, pollame da reddito o pollame destinato alla macellazione conformemente a prescrizioni in materia di sanità animale almeno altrettanto rigorose delle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2020/692 da (3) [una zona elencata nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di tali categorie di pollame;] (3) oppure [Stati membri;] (3) [b] non sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità;] (3) (8) oppure [b] sono stati vaccinati contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (3) [c] non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione;] (3) oppure [c] sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione con vaccini che soddisfano i criteri generali e specifici di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692;] d) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della loro macellazione; e) sono stati spediti direttamente dai loro stabilimenti di origine a un macello; f) durante il trasporto al macello: i) non sono passati attraverso zone non elencate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti; ii) non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore; g) sono stati spediti dai loro stabilimenti di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: i) costruito in modo che i volatili non possano uscire o cadere; ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui i volatili sono detenuti; iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera, piume o deiezioni dei volatili; iv) che è stato pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, ed è stato asciugato o lasciato asciugare immediatamente prima di qualsiasi nuovo carico di ratiti destinati all'ingresso nell'Unione; II.2.6. sono state ottenute da animali che sono stati macellati [il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)] ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾; II.2.7. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie; II.2.8. sono state ottenute in macelli:
--	---

PAESE

Modello di certificato RAT

a) che, al momento della macellazione dei ratiti, non erano soggetti a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle né a restrizioni ufficiali ai sensi della legislazione nazionale per motivi di sanità animale; b) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione dei ratiti; II.2.9. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino ⁽³⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;] ⁽³⁾ oppure [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;] II.2.10. sono spedite nell'Unione: a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione; b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692. ⁽¹¹⁾ [II.2.11. sono destinate a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono state ottenute da ratiti che non sono stati vaccinati contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione.] ⁽³⁾ [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto. L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 0208 90. Parte II	
---	--

PAESE

Modello di certificato RAT

(1) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; o, in caso di determinati transiti attraverso l'Unione verso paesi terzi, conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Cancellare la dicitura non pertinente. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di ratiti accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Solo per le partite provenienti da zone contrassegnate dall'indicazione “N” nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Questa garanzia è richiesta solo per le partite provenienti da zone non considerate indenni da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “C” nella colonna 5 della tabella figurante in tale sezione. (7) Le prove devono essere state effettuate su campioni prelevati dalle autorità competenti del paese terzo o territorio di origine, o sotto il controllo delle stesse, in un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625. (8) Si applica solo alle zone in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità conformemente a un programma di vaccinazione che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2020/692, elencate nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “A” nella colonna 5 della tabella figurante in tale sezione. (9) Questa garanzia è richiesta solo per i ratiti provenienti da zone in cui non è vietato l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), punto ii), dello stesso regolamento, elencate nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contrassegnate dall'indicazione “B” nella colonna 5 della tabella figurante in tale sezione. (10) Data o date di macellazione. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali macellati dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ratiti, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa. (11) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689. (12) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma
--	---

CAPITOLO 16

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE
MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI RATITI
(MODELLO RAT-MI/MSM)**

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 17

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE
MECCANICAMENTE, DI SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM)

PAESE				Certificato sanitario/ufficiale per l'UE			
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese			I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC	
				I.3. Autorità centrale competente		Codice QR	
				I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese			I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese			
	I.7. Paese di origineCodice ISO del paese			I.9. Paese di destinazioneCodice ISO del paese			
	I.8. Regione di origineCodice			I.10. Regione di destinazioneCodice			
	I.11. Luogo di spedizione NomeN. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo PaeseCodice ISO del paese			I.12. Luogo di destinazione NomeN. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo PaeseCodice ISO del paese			
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione			I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso			
				I.17. Documenti di accompagnamento TipoCodice PaeseCodice ISO del paese Riferimento del documento commerciale			
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento						
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitoreN. del sigillo						
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano							
I.21. ☐ Per il transito Paese terzoCodice ISO del paese			I.22. ☐ Per il mercato interno				
			I.23.				
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)			
I.27. Descrizione della partita							
Codice NCSpecie							
Deposito frigoriferoPeso netto							
MacelloNatura del prodottoNumero di colliLotto n.							
☐ Consumatore finaleData di raccolta/di produzioneImpianto di fabbricazione							

--

PAESE

Modello di certificato GBM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽³⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle carni fresche)</i> Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di selvaggina da penna di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) le carni sono state prodotte in conformità alle condizioni di cui all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; d) le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina selvatica”; ⁽³⁾ [f] nel caso della selvaggina da penna selvatica non spennata e non eviscerata: i) le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 10 giorni prima della data prevista di spedizione nell'Unione, ma non sono state congelate né surgelate; ii) un veterinario ufficiale ha sottoposto a ispezione post mortem un campione rappresentativo di animali della stessa provenienza. Se l'ispezione ha rivelato la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o di una delle caratteristiche indicanti che le carni presentano un rischio per la salute, il veterinario ufficiale ha effettuato ulteriori controlli sull'intero lotto prima che le carni fossero dichiarate idonee al consumo umano; iii) le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27.]]		
	II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di selvaggina da penna di cui alla parte I: - II.2.1. sono state ottenute nella zona contrassegnata dal codice _____ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale: ⁽³⁾ [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna;] ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ oppure [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di carni fresche di selvaggina da penna la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 145, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; - II.2.2. sono state ottenute nella zona di cui al punto II.2.1, in cui non erano in vigore restrizioni di sanità animale a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti il momento dell'abbattimento della selvaggina da penna; - II.2.3. sono state ottenute in stabilimenti: a) che, al momento della tolettatura, non erano soggetti a restrizioni a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle		

PAESE

Modello di certificato GBM

	né a restrizioni ufficiali per motivi di sanità animale; b) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni precedenti la data di ricevimento delle carcasse; II.2.4. sono state ottenute da selvaggina da penna che non presentava sintomi di malattie trasmissibili alla data dell'abbattimento; II.2.5. non sono state ottenute da selvaggina da penna abbattuta nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie; II.2.6. sono state ottenute da selvaggina da penna che è stata abbattuta [il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)]⁽³⁾⁽⁵⁾ [tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)]⁽³⁾⁽⁵⁾; II.2.7. sono state ottenute da carcasse che: a) sono state spedite direttamente dal luogo di abbattimento a uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina situato nella zona di cui al punto II.2.1; b) sono state trasportate allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a) in mezzi di trasporto e contenitori che: i) sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione nell'Unione; ii) sono stati costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario delle carcasse durante il trasporto; c) durante il trasporto allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina di cui alla lettera a): i) non sono passate attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna; ii) non sono venute a contatto con volatili o carcasse di stato sanitario inferiore; II.2.8. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino ⁽³⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate;] ^{(3) oppure} [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione;] II.2.9. sono spedite nell'Unione: a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario dei prodotti durante il trasporto verso l'Unione; b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale prodotto. L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIV,
--	--

PAESE

Modello di certificato GBM

	parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 0208 90. “Macello”: stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Parte II (1) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; o, in caso di determinati transiti attraverso l'Unione verso paesi terzi, conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Cancellare la dicitura non pertinente. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di selvaggina da penna accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Data o date di abbattimento. L'ingresso nell'Unione di queste carni è consentito solo se le carni sono state ottenute da animali abbattuti dopo la data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di selvaggina da penna, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali carni dalla zona in questione, o durante un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali carni non era sospesa.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 18

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE
MECCANICAMENTE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO, DI
SELVAGGINA DA PENNA (MODELLO GBM-MI/MSM)**

NON ANCORA DISPONIBILE

CAPITOLO 19

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI UOVA DESTINATE AL CONSUMO UMANO
(MODELLO E)

PAESE			Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
			I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento				
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano					
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.			
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)			
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC Specie Sottospecie/categoria					
Deposito frigorifero Peso netto					
Numero di colli Lotto n.					
☐ Consumatore finale Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione					

PAESE

Modello di certificato E

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 2160/2003 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; II.1.2. sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.3. rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una "X" per la categoria "uova"; II.1.4. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003, e in particolare: a) non è consentita l'importazione di uova provenienti da gruppi di galline ovaiole nei quali, a seguito dell'indagine epidemiologica di un focolaio di tossinfezione alimentare, sia stata rilevata la presenza di <i>Salmonella</i> spp., oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B; b) non è consentita l'importazione di uova qualora provengano da gruppi di galline ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti o da gruppi che presentano un'infezione da <i>Salmonella Enteritidis</i> o <i>Salmonella Typhimurium</i> per i quali è stato fissato un obiettivo di riduzione nella legislazione dell'Unione e ai quali non si applica un monitoraggio equivalente a quello previsto dalle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, oppure se non sono state fornite garanzie equivalenti, a meno che le uova non siano contrassegnate come di classe B;] ⁽²⁾ [II.1.5. soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, se destinate alla Finlandia o alla Svezia; o le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, se destinate alla Danimarca.]]		
	⁽¹⁾⁽⁶⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle uova</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le uova di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che ai gruppi di galline ovaiole da cui sono state ottenute le uova non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali gruppi di galline ovaiole sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova di cui alla parte I: II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale: ⁽¹⁾ [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di uova;] ⁽¹⁾⁽⁴⁾ oppure [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di uova la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 158 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della		

PAESE

Modello di certificato E

	Commissione; II.2.2. sono state ottenute da volatili detenuti in stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che, al momento della raccolta delle uova, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; d) in cui negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova; II.2.3. sono state ottenute da volatili che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili alla data di raccolta delle uova; II.2.4. sono state raccolte il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) o tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) ⁽⁵⁾; II.2.5. sono spedite nell'Unione: a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario delle uova durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione; b) separate da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di uova di pollame, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alla seguente voce: 0407. Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ Cancellare se la partita non è destinata all'ingresso in Svezia, in Finlandia o in Danimarca.
--	--

PAESE	Modello di certificato E								
	(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; o, in caso di determinati transiti attraverso l'Unione verso paesi terzi, conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di uova accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Data o date di raccolta. L'ingresso nell'Unione di queste uova è consentito solo se la data o le date di raccolta delle uova sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di uova, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di uova dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa. (6) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.								
	<table><tr><td colspan="2">Veterinario ufficiale</td></tr><tr><td colspan="2">Nome e cognome (in stampatello)</td></tr><tr><td>Data</td><td>Qualifica e titolo</td></tr><tr><td>Timbro</td><td>Firma</td></tr></table>	Veterinario ufficiale		Nome e cognome (in stampatello)		Data	Qualifica e titolo	Timbro	Firma
Veterinario ufficiale									
Nome e cognome (in stampatello)									
Data	Qualifica e titolo								
Timbro	Firma								

CAPITOLO 20

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI OVOPRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
(MODELLO EP)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
		I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		
			I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese
		I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno		
I.23.				
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)		
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC	Specie	Sottospecie/categoria		
Deposito frigorifero		Peso netto		
☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE

Modello di certificato EP

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti)</i> Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; II.1.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, capitolo II, parte II, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.3. sono stati prodotti in conformità ai requisiti in materia d'igiene stabiliti nell'allegato III, sezione X, capitolo II, parti I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.4. possiedono le caratteristiche analitiche descritte nell'allegato III, sezione X, capitolo II, parte IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; II.1.5. sono contenuti in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II, parte V, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.6. rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “uova”.] ^{(1) (5)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale degli ovoprodotti)</i> Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che ai gruppi di galline ovaiole da cui sono state ottenute le uova non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali gruppi di galline ovaiole sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]		
	II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli ovoprodotti di cui alla parte I: II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale: ⁽¹⁾ [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti;] ^{(1) (3)} oppure [a] è autorizzata ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di ovoprodotti la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] b) applica un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità in conformità all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; II.2.2. sono stati preparati con uova ottenute da animali detenuti in stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie		

PAESE

Modello di certificato EP

	elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che, al momento della raccolta delle uova, non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti; II.2.3. sono stati preparati con uova ottenute da volatili detenuti in stabilimenti in cui negli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova e fino al rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle e: (1) [a] intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;] (1) <i>oppure</i> [a] gli ovoprodotti consistono in (1) [albume liquido che è stato trattato (1) [a 55,6 °C per 870 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [a 56,7 °C per 232 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [tuorlo salato al 10 % che è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [albume essiccato che è stato trattato (1) [a 67 °C per 20 ore;]] (1) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]] (1) <i>oppure</i> [uova intere che sono state (1) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [completamente cotte;]] (1) <i>oppure</i> [miscele di uova intere che sono state (1) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [completamente cotte;]] (1) [b] intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;] (1) <i>oppure</i> [b] gli ovoprodotti consistono in (1) [albume liquido che è stato trattato (1) [a 55 °C per 2 278 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [tuorlo salato al 10 % che è stato trattato a 55 °C per 176 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [albume essiccato che è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore;]] (1) <i>oppure</i> [uova intere che sono state (1) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [completamente cotte;]] II.2.4. sono stati prodotti da uova ottenute da volatili che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della raccolta delle uova; II.2.5. sono stati prodotti il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) o tra il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) e il ____/____/____ (gg/mm/aaaa) ⁽⁴⁾; II.2.6. sono spediti nell'Unione: a) su un mezzo di trasporto progettato, costruito e mantenuto in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario degli ovoprodotti durante il trasporto dal luogo di origine all'Unione; b) separati da volatili e prodotti di origine animale non conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692.
--	--

PAESE

Modello di certificato EP

Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato è destinato all'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0407, 0408, 2106, 3502 o 3507. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; o, in caso di determinati transiti attraverso l'Unione la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di ovoprodotti accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Data o date di produzione. L'ingresso nell'Unione di questi ovoprodotti è consentito solo se la data o le date di produzione sono successive alla data di autorizzazione della zona di cui al punto II.2.1 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti, o sono comprese in un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di tali prodotti dalla zona in questione, o in un periodo in cui l'autorizzazione della zona in questione per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti non era sospesa. (5) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma
--	---

CAPITOLO 21

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
DI LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI), ESCLUSE LE CARNI
MACINATE, LE CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE E LE
FRATTAGLIE TRANNE CHE PER I LEPORIDI NON SCUOIATI E NON
EVISCERATI (MODELLO WL)**

PAESE			Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente		Codice QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano					
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.			
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita Codice Specie NC Deposito frigorifero Tipo di imballaggio Peso netto Macello Tipo di trattamento Natura del prodotto Numero di colli Lotto n. ☐ Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione					

Consuma tore finale

PAESE

Modello di certificato WL

	II. Informazioni sanitarie	II. a. Riferimento del certificato	II. b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽²⁾ di leporidi selvatici (conigli e lepri) di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, capitoli I e III, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 14, 28, 33 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; d) le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; ⁽¹⁾ [e] le carni provengono da leporidi selvatici scuoiati ed eviscerati e sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e al regolamento delegato (UE) 2019/624;] ⁽¹⁾ oppure [e] le carni provengono da leporidi selvatici non scuoiati e non eviscerati e: i) sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista di spedizione nell'Unione, ma non sono state congelate né surgelate; ii) sono state oggetto di un'ispezione veterinaria ufficiale durante la quale è stato ottenuto un campione rappresentativo dei corpi e delle carni che è stato sottoposto a ispezione conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; iii) sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nella casella I.27;] f) le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina selvatica”; g) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004; h) le carni sono state ottenute da leporidi che, entro 12 ore dal momento dell'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. L'esclusione delle carni macinate, delle carni separate meccanicamente e delle frattaglie, tranne che per i leporidi non scuoiati e non eviscerati, è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui		

PAESE

Modello di certificato WL

all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.	
Parte I	
Casella I.7:	nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese terzo di spedizione nell'Unione.
Casella I.11:	nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
Casella I.12:	se le carni vanno sottoposte a un'ispezione post mortem dopo la scuoiatura, indicare il nome e l'indirizzo dello stabilimento per la lavorazione della selvaggina di destinazione nello Stato membro.
Casella I.15:	indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.
Casella I.27:	“Natura del prodotto”: scegliere una delle seguenti voci: “leporidi scuoiati ed eviscerati”, “tagli”, “leporidi non scuoiati e non eviscerati”. “Macello”: stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
Parte II	
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.	
(2) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
Certificatore	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma

CAPITOLO 22

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, ESCLUSE LE
FRATTAGLIE, LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE
MECCANICAMENTE, DI MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI DIVERSI
DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI (MODELLO WM)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
			I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno		
		I.23.		
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita Codice Specie NC Deposito frigorifero Tipo di imballaggio Peso netto Macello Tipo di trattamento Natura del prodotto Numero di colli Lotto n.				

☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione
---	--------------------------------	---------------------------

PAESE

Modello di certificato WM

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
	b) le carni sono state ottenute in conformità all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem effettuata in conformità agli articoli da 12 a 15, 28, [31] ⁽²⁾ ⁽³⁾, 33, 34 e 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624;		
	⁽³⁾	[d) le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa di un grande mammifero selvatico che recano un bollo sanitario in conformità all'articolo 48 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627;]	
	⁽³⁾ oppure	[d) le carni sono costituite da una carcassa o da parti di carcassa di un piccolo mammifero selvatico che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	⁽³⁾ oppure	[d) le carni provengono da mammiferi selvatici piccoli o grandi e sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	e) le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “selvaggina selvatica”;		
	f) le carni sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
g) le carni sono state ottenute da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi che, entro 12 ore dal momento dell'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta o a uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione;			
⁽²⁾ ⁽³⁾	[h) le carni soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione.]		
Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			

PAESE

Modello di certificato WM

L'esclusione delle frattaglie, delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.7: nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese terzo di spedizione nell'Unione. Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. Casella I.27: “Macello”: stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Parte II (1) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (2) Soltanto per specie sensibili alla trichinellosi. (3) Cancellare la dicitura non pertinente.	
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	Qualifica e titolo Firma

CAPITOLO 23

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI CARNI FRESCHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO,
ESCLUSE LE CARNI MACINATE E LE CARNI SEPARATE
MECCANICAMENTE, DI CONIGLI D'ALLEVAMENTO (MODELLO RM)**

PAESE						Certificato ufficiale per l'UE							
Parte I: descrizione della partita	I.1.	Speditore/esportatore Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese				I.2.	Riferimento del certificato			I.2a.	Riferimento IMSOC		
						I.3.	Autorità centrale competente			Codice QR			
						I.4.	Autorità locale competente						
	I.5.	Destinatario/importatore Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese				I.6.	Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese						
	I.7.	Paese di origine		Codice ISO del paese		I.9.	Paese di destinazione		Codice ISO del paese				
	I.8.	Regione di origine		Codice		I.10.	Regione di destinazione		Codice				
	I.11.	Luolo di spedizione NomeN. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo PaeseCodice ISO del paese				I.12.	Luolo di destinazione NomeN. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo PaeseCodice ISO del paese						
	I.13.	Luolo di carico				I.14.	Data e ora della partenza						
	I.15.	Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione				I.16.	Posto di controllo frontaliero di ingresso						
					I.17.	Documenti di accompagnamento TipoCodice PaeseCodice ISO del paese Riferimento del documento commerciale							
I.18.	Temperatura di trasporto		☐ Ambiente			☐ Di refrigerazione			☐ Di congelamento				
I.19.	Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitoreN. del sigillo												
I.20.	Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano												
I.21.					I.22. ☐ Per il mercato interno								
					I.23.								
I.24.	Numero totale di colli			I.25. Quantità totale			I.26 . Peso netto/peso lordo totale (kg)						
I.27. Descrizione della partita													
Codice NC		Specie			Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio			Peso netto			
Macello		Tipo di trattamento			Natura del prodotto		Numero di colli			Lotto n.			
☐ Consuma		Data di raccolta/di produzione			Impianto di fabbricazione								

tore
finale

PAESE

Modello di certificato RM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e certifica che le carni fresche ⁽¹⁾ di conigli d'allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) le carni provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) le carni sono state ottenute, immagazzinate e trasportate in conformità all'allegato III, sezione II, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante mortem e post mortem effettuate in conformità agli articoli da 8 a 14, 26, 37 e 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 e agli articoli 3 e da 5 a 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624; d) le carni sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) le carni rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “conigli”. ^{(2) (3)} II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le carni fresche di conigli d'allevamento di cui alla parte I sono state ottenute conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Identificazione I lotti di conigli sono identificati in modo che le aziende di origine possano essere rintracciate. II.3. Attestato relativo al benessere degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. L'esclusione delle carni macinate e delle carni separate meccanicamente è indicata esplicitamente nel titolo per evitare qualsiasi confusione poiché l'ingresso nell'Unione di tali prodotti con il presente certificato relativo alle carni fresche non è consentito. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		

PAESE

Modello di certificato RM

Parte I Casella I.7: nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese di spedizione nell'Unione. Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, i nomi delle navi e, se noti, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo.	
Parte II (1) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	 Qualifica e titolo Firma

CAPITOLO 24

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PREPARAZIONI DI CARNI DESTINATE AL CONSUMO
UMANO (MODELLO MP-PREP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
		I.13. Luogo di carico	
		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
		I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno		
	I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽²⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni)] Le preparazioni di carni ⁽¹⁾ contengono i seguenti ingredienti carnei e soddisfano i criteri di seguito elencati: Specie (A) Origine (B) _____		
	(A) Inserire il codice della specie di provenienza della carne contenuta nelle preparazioni di carni. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci); OVI = ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); EQU = solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); POR = suini domestici; RM = conigli d'allevamento; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; EQW = solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra); WL = leporidi selvatici; GBM = selvaggina da penna; WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi.		
	(B) Inserire il codice ISO del paese o territorio di origine e, in caso di regionalizzazione applicabile ai rispettivi ingredienti carnei in base alla legislazione dell'Unione, la regione.		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
	II.1.2. ⁽²⁾ [gli animali da cui derivano le carni fresche ⁽³⁾ utilizzate per le preparazioni di carni hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;] ⁽²⁾ oppure [la selvaggina selvatica da cui derivano le carni fresche ⁽³⁾ utilizzate per le preparazioni di carni ha superato l'ispezione post mortem;]		
	II.1.3. sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a - 18 °C;		
	II.1.4. sono contenute in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.5. sono contenute in imballaggi su cui sono apposte etichette che recano una marchiatura d'identificazione comprovante che le preparazioni di carni sono state fabbricate a partire da materie prime ottenute esclusivamente in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente riconosciuti per l'ingresso nell'Unione;		
	II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
II.1.7. rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria in questione di animali e prodotti da essi derivati;			
II.1.8. sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004;			
II.1.9. sono state prodotte a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; in particolare:			
⁽²⁾ [II.1.9.1. sono state ottenute da carni di suini domestici che soddisfano le prescrizioni del regolamento di			

PAESE	Modello di certificato MP-PREP
	esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione e che, in particolare, (2) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]] (2) <i>e/o</i> [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]] (2)(10) <i>e/o</i> [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]] (2)(10) <i>e/o</i> [sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]] (2) [II.1.9.2. sono state ottenute da carni di solipedi o da carni di cinghiale che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e che, in particolare, sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]] (2) [II.1.10. contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini e, con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), (2) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e (2) [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]] (2) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]] (2) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]] (2) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) le preparazioni di carni non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; d) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; e) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]] (2) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; ⁽²⁾ [c) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]] ^{(2) e/o} [c) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano le preparazioni di carni non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) le preparazioni di carni sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]] ^{(2) oppure} [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le preparazioni di carni: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) le preparazioni di carni non contengono né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]] ⁽²⁾ [II.1.11. contengono materiali provenienti da solipedi domestici e le carni fresche utilizzate per la loro preparazione sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti ⁽²⁾ [per almeno sei mesi nel paese terzo o territorio di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o territorio o sono entrati in tale paese terzo o territorio da un altro paese terzo o territorio elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e in tale paese terzo o territorio:] ^{(2) oppure} [nel paese terzo o territorio di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e in tale paese terzo o territorio:] ^{(2) oppure} [nel paese terzo o territorio di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese terzo da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e in tale paese terzo o territorio:] a) la somministrazione a solipedi domestici: i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata; ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata; iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-
--	---

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	agoniste, è consentita soltanto a scopo di (1) [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva;] (1) <i>e/o</i> [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;] b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “equini”];] (2) [II.1.12. (2) (4) [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, esse contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]] (2) (5) <i>oppure</i> [se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, esse contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]] (2) (11) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle preparazioni di carni</i>) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che le preparazioni di carni di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] (2) [II.2. Attestato di sanità animale (<i>Cancellare quando le preparazioni di carni sono interamente composte da carni di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi</i>) Le preparazioni di carni di cui alla parte I: II.2.1. sono state preparate e spedite (1) [dalla zona contrassegnata dal codice _____ (6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencata nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le carni fresche di ungulati o nell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, e le preparazioni di carni contengono solo carni fresche ottenute] (1) (7) <i>oppure</i> [dalla zona contrassegnata dal codice _____ (8) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le carni fresche di tali specie, e le preparazioni di carni contengono solo carni fresche ottenute] (1) [nella stessa zona della zona di preparazione e di spedizione;]
--	---

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie da cui sono state ottenute le carni fresche ed elencate ⁽¹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati;] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna;] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [negli Stati membri;] II.2.2. contengono solo carni fresche che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al pertinente modello di certificato ⁽⁹⁾, delle seguenti specie: [bovini domestici,] ⁽²⁾ [ovini domestici,] ⁽²⁾ [caprini domestici,] ⁽²⁾ [suini domestici,] ⁽²⁾ [pollame diverso dai ratiti,] ⁽²⁾ [ratiti,] ⁽²⁾ [animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento,] ⁽²⁾ [animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici,] ⁽²⁾ [animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] ⁽²⁾ [animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] ⁽²⁾ [selvaggina da penna] ⁽²⁾ e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.] ⁽²⁾ II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le preparazioni di carni ⁽¹⁾ di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di preparazioni di carni (come definite nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004) preparate con carni fresche di bovini domestici (comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci), ovini domestici, caprini domestici, solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), suini domestici, conigli d'allevamento, pollame diverso dai ratiti, ratiti, animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici, selvaggina da penna e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali preparazioni di carni. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.7: nome del paese di origine, che deve coincidere con il paese di spedizione nell'Unione. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo spedite deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. Casella I.18: il congelamento corrisponde a una temperatura interna non superiore a - 18 °C. Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0207, 0210, 1601 o 1602. “Specie”: selezionare tra le specie di cui alla parte II, lettera A.
--	--

PAESE

Modello di certificato MP-PREP

	“Tipo di trattamento”: durata di conservazione (gg/mm/aaaa). “Deposito frigorifero”: indicare se necessario gli indirizzi e i numeri di riconoscimento dei depositi frigoriferi riconosciuti. “Macello”: macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Parte II (1) “Preparazioni di carni” come definite nell'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004. (4) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001. (5) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001. (6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di ungulati o conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (7) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche di ungulati o carni fresche di pollame o selvaggina da penna accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche di bovini domestici; modello OVI per le carni fresche di ovini e caprini domestici; modello POR per le carni fresche di suini domestici; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; modello RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; modello RAT per le carni fresche di ratiti; modello GBM per le carni fresche di selvaggina da penna. (10) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. (11) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma	

CAPITOLO 25

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO
UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOI, ESTRATTI DI CARNE
E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE
NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI
RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPNT)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave e ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
	I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno			
	I.23.			

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello		Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
☐		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		
Consumatore finale					

PAESE

Modello di certificato MPNT

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	(1) [II.1. Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne)]		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne ⁽²⁾ , compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
	II.1.2. ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;] ^{(1) oppure} [la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l'ispezione post mortem;]		
	II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.4. sono contenuti in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.5. sono contenuti in imballaggi su cui sono apposte etichette che recano una marchiatura d'identificazione comprovante che i prodotti a base di carne sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute esclusivamente in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente riconosciuti per l'ingresso nell'Unione;		
	II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
	II.1.7. rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria in questione di animali e prodotti da essi derivati;		
	II.1.8. si trovano su un mezzo di trasporto e sono stati caricati in condizioni che soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'ingresso nell'Unione;]		
	(1) [II.1.9.1. sono stati ottenuti da carni di suini domestici che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione e che, in particolare,		
	⁽¹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]]		
	^{(1) e/o} [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]		
	^{(1)(11) e/o} [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]]]		
	^{(1)(11) e/o} [sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]]]		
	(1) [II.1.9.2. sono stati ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e che, in particolare, sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]]]		
	(1) [II.1.9.3. sono costituiti da stomaci, vesciche e intestini trattati e da estratti di carne prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]]]		
	(1) [II.1.9.4. sono costituiti da grassi animali fusi e ciccioli prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]]]		
	(1) [II.1.10. contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini e, con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE),		
	⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE		

PAESE

Modello di certificato MPNT

	conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e
(1)	[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]]
(1) e/o	[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]]
(1) e/o	[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
	a) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
	b) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
	c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]]
(1) e/o	[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
	a) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
	b) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
	c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
	d) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
	e) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]
(1) oppure	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:
	a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
	b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da:
	i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
	ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;
(1)	[c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]]
(1) e/o	[c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE

PAESE

Modello di certificato MPNT

	conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]] ⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]] ⁽¹⁾ [II.1.11. contengono materiali provenienti da solipedi domestici e le carni fresche utilizzate per la loro preparazione sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti ⁽¹⁾ [per almeno sei mesi nel paese terzo o territorio di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o territorio o sono entrati in tale paese terzo o territorio da un altro paese terzo o territorio elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e in tale paese terzo o territorio:] ⁽¹⁾ oppure [nel paese terzo o territorio di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e in tale paese terzo o territorio:] ⁽¹⁾ oppure [nel paese terzo o territorio di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese terzo da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e in tale paese terzo o territorio:] a) la somministrazione a solipedi domestici: i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata; ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata; iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di ⁽¹⁾ [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva;] ⁽¹⁾ e/o [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;] b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono contrassegnati da una "X" per la categoria "equini";]] ⁽¹⁾ [II.1.12. ⁽¹⁾(12) [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, essi contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità
--	---

PAESE

Modello di certificato MPNT

	competenti e non derivano da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]] ⁽¹⁾⁽¹³⁾ <i>oppure</i> [se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, essi contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]] ⁽¹⁾⁽¹⁴⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] ⁽¹⁾ [II.2. Attestato di sanità animale (Cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi) I prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I: ⁽¹⁾ [II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è: a) autorizzata per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie di animali a partire dai quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata ⁽¹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione in caso di carni fresche di ungulati;] ^{(1) oppure} [nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;] b) elencata nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione dei prodotti a base di carne di cui alla parte I in base al trattamento generico "A";] ^{(1)(4) oppure} [II.2.1. sono stati trasformati e spediti dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di prodotti a base di carne delle specie di animali contrassegnate dai codici _____ ⁽⁶⁾ la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;] II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali contrassegnate dai codici _____ ⁽⁶⁾; II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche che sono state sottoposte a un trattamento generico ⁽⁷⁾; II.2.4. sono stati trasformati a partire da carni fresche che soddisfacevano tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e che pertanto erano idonee all'ingresso nell'Unione come tali e sono state ottenute da animali che hanno rispettato il periodo di permanenza in stabilimenti situati ⁽¹⁾ [nella zona di cui al punto II.2.1;] ^{(1) oppure} [nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso
--	---

PAESE

Modello di certificato MPNT

	nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne ed elencate ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]] ⁽¹⁾ oppure [nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;]] ⁽¹⁾ oppure [negli Stati membri;] II.2.5. sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da ⁽¹⁾ [animali detenuti in stabilimenti che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e alle malattie emergenti alla data di spedizione degli animali al macello, e all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;] ⁽¹⁾ oppure [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne conformemente all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;] II.2.6. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.] ⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾ [II.2.7. sono destinati a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali.]] ⁽¹⁾ [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.27: "Macello": macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ "Prodotti a base di carne" come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004. ⁽³⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. ⁽⁴⁾ Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di prodotti a base di carne delle specie pertinenti accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente
--	--

PAESE

Modello di certificato MPNT

modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) BOV = bovini domestici; OVI = ovini e caprini domestici; POR = suini domestici; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna. (7) Ciò può essere certificato solo quando alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1 è assegnato un trattamento generico "A" nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) Non applicabile alle zone contrassegnate da condizioni specifiche riguardanti frollatura, pH o disossamento nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (10) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689. (11) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. (12) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001. (13) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001. (14) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma
---	---

CAPITOLO 26

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE DESTINATI AL CONSUMO
UMANO, COMPRESI GRASSI ANIMALI FUSI E CICCIOI, ESTRATTI DI CARNE
E STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI, DIVERSI DAI BUDELLI, CHE
DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN TRATTAMENTO SPECIFICO DI
RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MPST)**

PAESE			Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR		
		I.4. Autorità locale competente			
		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese			
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese			
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice			
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese			
		I.13. Luogo di carico			
		I.14. Data e ora della partenza			
I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso				
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese				
I.18. Temperatura di trasporto		☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano					
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno				
	I.23.				

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
Macello		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato MPST

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti a base di carne ⁽²⁾, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; II.1.2. ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne hanno superato le ispezioni ante mortem e post mortem;] ⁽¹⁾ oppure [la selvaggina selvatica da cui derivano i prodotti a base di carne ha superato l'ispezione post mortem;] II.1.3. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezioni da I a VI, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.4. sono contenuti in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.5. sono contenuti in imballaggi su cui sono apposte etichette che recano una marchiatura d'identificazione comprovante che i prodotti a base di carne sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute esclusivamente in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente riconosciuti per l'ingresso nell'Unione; II.1.6. soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; II.1.7. rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria in questione di animali e prodotti da essi derivati; II.1.8. si trovano su un mezzo di trasporto e sono stati caricati in condizioni che soddisfano i requisiti in materia d'igiene previsti per l'ingresso nell'Unione.] ⁽¹⁾ [II.1.9.1. sono stati ottenuti da carni di suini domestici che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione e che, in particolare, ⁽¹⁾ [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]] ⁽¹⁾ e/o [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]] ⁽¹⁾⁽¹²⁾ e/o [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta dalle autorità competenti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375;]] ⁽¹⁾⁽¹²⁾ e/o [sono ottenute da suini domestici non svezzati e di età inferiore a cinque settimane;]] ⁽¹⁾ [II.1.9.2. sono ottenuti da carni di solipedi o di cinghiale che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e che, in particolare, sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle Trichine con un metodo di digestione;]] ⁽¹⁾ [II.1.9.3. sono costituiti da stomaci, vesciche e intestini trattati e da estratti di carne prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]] ⁽¹⁾ [II.1.9.4. sono costituiti da grassi animali fusi e ciccioli prodotti in conformità all'allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004.]] ⁽¹⁾ [II.1.10. contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini e, con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), ⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		

PAESE	Modello di certificato MPST
	(1) [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]] (1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]] (1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]] (1) <i>e/o</i> [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; d) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; e) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]] (1) <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; (1) [b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;] (1) <i>e/o</i> [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] (1) <i>e/o</i> [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e:

PAESE	Modello di certificato MPST
	(1) [i] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]] (1) e/o [ii] gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]] (1) [c] gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]] (1) e/o [c] gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]] (1) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (1) [b] i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]] (1) e/o [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]] (1) e/o [b] i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e (1) [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]] (1) e/o [gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]] (1) [II.1.11. contengono materiali provenienti da solipedi domestici e le carni fresche utilizzate per la loro preparazione sono state ottenute da solipedi domestici che immediatamente prima della data della loro macellazione erano stati tenuti (1) [per almeno sei mesi nel paese terzo o territorio di macellazione, se sono nati in tale paese terzo o territorio o sono entrati in tale paese terzo o territorio da un altro paese terzo o territorio elencato per gli animali e i prodotti in questione nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, e in tale paese terzo o territorio:]]

PAESE

Modello di certificato MPST

	⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nel paese terzo o territorio di macellazione fin dalla nascita, se macellati a un'età inferiore a sei mesi, e in tale paese terzo o territorio:] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [nel paese terzo o territorio di macellazione per sei mesi o meno se sono entrati in tale paese terzo da uno Stato membro quali solipedi domestici destinati alla produzione di alimenti, e in tale paese terzo o territorio:] a) la somministrazione a solipedi domestici: i) di sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione è vietata; ii) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata; iii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze β-agoniste, è consentita soltanto a scopo di ⁽¹⁾ [trattamento terapeutico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE del Consiglio, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva;] ⁽¹⁾ <i>e/o</i> [trattamento zootecnico come definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva;] b) i solipedi domestici rispettavano, almeno nei sei mesi precedenti la data della loro macellazione, le garanzie previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “equini”.]] ⁽¹⁾ [II.1.12. ⁽¹⁾(13) [se contengono materiali provenienti da cervidi d'allevamento, essi contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi d'allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali appartenenti a un allevamento nel quale sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]] ⁽¹⁾(14) <i>oppure</i> [se contengono materiali provenienti da cervidi selvatici, essi contengono o derivano unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dalle autorità competenti e non derivano da animali provenienti da una regione nella quale sia stata confermata negli ultimi tre anni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale o si sospetti ufficialmente la presenza della malattia del dimagrimento cronico.]]] ⁽¹⁾(15) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti a base di carne</i>) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] ⁽¹⁾ [II.2. Attestato di sanità animale (<i>Cancellare quando i prodotti a base di carne derivano interamente da carni di solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi</i>) I prodotti a base di carne, compresi grassi animali fusi e ciccioli, estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, diversi dai budelli, di cui alla parte I: II.2.1. sono stati trasformati e spediti
--	--

PAESE

Modello di certificato MPST

	(1) [dalla zona contrassegnata dal codice ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne trasformati a partire da carni fresche delle specie di animali a partire dai quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne di cui alla parte I ed elencata nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] (1) ⁽⁴⁾ oppure [dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di prodotti a base di carne delle specie di animali contrassegnate dai codici _____ ⁽⁶⁾ la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] (1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di una sola specie di animali, contrassegnata dal codice _____ ⁽⁵⁾, e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte al trattamento specifico _____ ⁽⁷⁾, espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti (1) [dalla zona di cui al punto II.2.1;]] (1) ⁽¹⁾ oppure [dalle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne (9) ⁽¹⁾ [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di ungulati;]] (1) ⁽¹⁾ oppure [nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in caso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna;]] (1) ⁽¹⁾ oppure [dagli Stati membri;]] (1) ⁽¹⁾ oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da carni fresche di pollame, contrassegnate dal codice _____ ⁽⁶⁾, provenienti dalle zone elencate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in cui si è verificato un caso o un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle e le carni fresche utilizzate per la trasformazione dei prodotti a base di carne sono state sottoposte almeno al trattamento specifico "D" ⁽⁷⁾;] (1) ⁽¹⁾ oppure [II.2.2. sono stati trasformati miscelando carni fresche di diverse specie di animali contrassegnate dai codici _____ ⁽⁶⁾, e tali carni fresche (1) [sono state miscelate prima del trattamento finale e, dopo la miscelazione, sono state sottoposte al trattamento specifico _____ ⁽⁷⁾, che costituisce il trattamento più rigoroso espressamente assegnato nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti (1) [dalla zona di cui al punto II.2.1;]] (1) ⁽¹⁾ oppure [dalle zone contrassegnate dai (9) ⁽¹⁾ [codici _____ ⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]] (1) [codici _____ ⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]]] (1) ⁽¹⁾ oppure [dagli Stati membri;]] (1) ⁽¹⁾ oppure [sono state miscelate dopo il trattamento finale e, prima della miscelazione, sono state sottoposte ai trattamenti specifici _____ ⁽¹⁰⁾, espressamente assegnati nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alle diverse specie di origine delle carni fresche e alla zona di cui al punto II.2.1, e sono state ottenute da animali provenienti (1) [dalla zona di cui al punto II.2.1;]] (1) ⁽¹⁾ oppure [dalle zone contrassegnate dai (9) ⁽¹⁾ [codici _____ ⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a
--	---

PAESE

Modello di certificato MPST

	partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]] (¹) [codici _____ (⁸) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle specie a partire dalle quali sono stati trasformati i prodotti a base di carne;]] (¹) oppure [dagli Stati membri;]] (¹) oppure [II.2.2. sono: a) stati trasformati a partire da carni fresche di una specie di animali o miscelando carni fresche di diverse specie di animali, contrassegnate dai codici _____ (⁶); b) stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti dalle zone contrassegnate dai codici _____ (³) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne subordinatamente all'applicazione di uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione alle carni fresche delle specie pertinenti; c) stati sottoposti al trattamento specifico "B"(⁷);] II.2.3. sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da (¹) [animali detenuti in stabilimenti che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e alle malattie emergenti alla data di spedizione degli animali al macello, e all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di tali malattie negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;] (¹) oppure [animali selvatici provenienti da un luogo all'interno del quale e intorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne e delle malattie emergenti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di abbattimento degli animali;] II.2.4. dopo il trattamento sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale;] (¹)(¹¹) [II.2.5. sono destinati a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da pollame che non è stato vaccinato contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la data della loro macellazione.]] (¹) [II.3. Attestato relativo al benessere degli animali (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale</i>) Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne provenienti da zone dalle quali è autorizzato l'ingresso di carni fresche delle specie pertinenti e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti a base di carne. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
--	---

PAESE

Modello di certificato MPST

Parte I Casella I.27: “Macello”: macello o stabilimento per la lavorazione della selvaggina.	
Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) “Prodotti a base di carne” come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di prodotti a base di carne delle specie pertinenti accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) BOV = bovini domestici; OVI = ovini e caprini domestici; POR = suini domestici; RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae; POU = pollame diverso dai ratiti; RAT = ratiti; GB = selvaggina da penna. (7) “Trattamento” come definito nell'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. (8) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) Non applicabile alle zone contrassegnate da condizioni specifiche riguardanti frollatura, pH o disossamento nella colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (10) Specificare la combinazione di trattamenti, come definiti alla nota (5), e specie, come definite alla nota (4), nel modo seguente: lettera del trattamento – codici della specie (X-YYY, X-YYY, X-YYY). (11) Questa garanzia è richiesta solo per le partite destinate a Stati membri o a loro zone cui è stato concesso lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689. (12) La deroga per i suini domestici provenienti da un'azienda o da una categoria di aziende ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata può essere applicata solo nei paesi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. (13) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001. (14) Applicabile quando le carni provengono da un paese indicato nell'allegato IX, capitolo F, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001. (15) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	
Qualifica e titolo Firma	

CAPITOLO 27:

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI BUDELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
(MODELLO CAS)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.	

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio			
Tipo di trattamento		Natura del prodotto		Numero di colli	
Lotto n.					
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato CAS

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	(1) [II.1. Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei budelli)]		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	II.1.1. provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
	II.1.2. sono derivati da animali che hanno superato le ispezioni ante e post mortem;		
	II.1.3. sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.4. sono contenuti in imballaggi che recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	II.1.5. rispettano le garanzie relative ai budelli previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “budelli”;		
	II.1.6. si trovano su un mezzo di trasporto e sono stati caricati in condizioni che soddisfano i requisiti in materia d'igiene per l'ingresso nell'Unione;]		
	(1) [II.1.7. sono derivati da bovini, ovini o caprini e, con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE),		
	(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		
	(1) [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]]		
	(1) e/o [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
	a) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;		
	b) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]]		
	(1) e/o [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
	a) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;		
	b) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;		
	c) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;]]]]		
	(1) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e		
	(1) [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati		

PAESE	Modello di certificato CAS
	come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini, ⁽¹⁾ [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]] ⁽¹⁾ e/o [i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; c) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]] ⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e ⁽¹⁾ [i budelli e gli animali da cui derivano i budelli soddisfano le seguenti prescrizioni: a) gli animali da cui derivano i budelli non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; c) se derivano da bovini, i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano i budelli sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano i budelli provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e, se i budelli derivano da bovini,

PAESE

Modello di certificato CAS

	(1) [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]] (1) e/o [i budelli non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]]] (1) (6) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei budelli)] Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i budelli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i budelli non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] II.2. Attestato di sanità animale Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i budelli (2) di cui alla parte I: II.2.1. sono stati trasformati e spediti (1) [dalle zone contrassegnate dai codici _____ (3), che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di budelli delle specie di animali a partire dai quali sono stati ottenuti i budelli di cui alla parte I ed elencate nell'allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] (1) (4) oppure [dalla zona contrassegnata dal codice _____ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di budelli delle specie di animali a partire dai quali sono stati ottenuti i budelli di cui alla parte I la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] (1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da bovini, ovini, caprini o suini detenuti provenienti dalle zone contrassegnate dai codici _____ (6) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di tali specie di animali ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, senza che nella colonna 5 della tabella figurante nella parte 1 di tale allegato sia indicata alcuna condizione specifica;] (1) oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da bovini, ovini, caprini o suini detenuti e durante la trasformazione sono stati (1) [salati con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]] (1) oppure [salati con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na_2HPO_4 e 2,8 % Na_3PO_4 (peso/peso/peso), secco o sotto forma di salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura di 20 °C o superiore;]] (1) oppure [II.2.2. sono stati trasformati a partire da vesciche e/o intestini ottenuti da animali diversi dai bovini, dagli ovini, dai caprini o dai suini detenuti e durante la trasformazione sono stati (1) [salati con cloruro di sodio (NaCl) per 30 giorni;]] (1) oppure [decolorati;]] (1) oppure [essiccati dopo la raschiatura;]] II.2.3. durante il trattamento e fino all'imballaggio sono stati manipolati in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale. Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2
--	---

PAESE	Modello di certificato CAS
	di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di budelli, anche quando l'Unione non è la destinazione finale. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) “Budelli” come definiti all'articolo 2, punto 45), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di budelli delle specie di animali a partire dai quali sono stati ottenuti i budelli di cui alla parte I. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 28

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PESCI VIVI, CROSTACEI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE
ANIMALE OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
(MODELLO FISH-CRUST-HC)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatarario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Industria conserviera ☐ Ulteriore trasformazione ☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio Peso netto
		Tipo di trattamento	Natura del prodotto Numero di colli Lotto n.
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei pesci vivi, dei crostacei vivi o dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali</i>) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca ⁽²⁾ di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) sono stati ottenuti in paesi terzi o loro regioni che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca ed elencati nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) non sono stati conservati in stive, cisterne o contenitori utilizzati per fini diversi dalla produzione e/o dalla conservazione dei prodotti della pesca; e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; g) recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; h) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui agli articoli da 67 a 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione; ⁽⁵⁾ [i] rispettano le garanzie relative all'acquacoltura previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “acquacoltura”.] ⁽⁵⁾ e/o [i] provengono da catture allo stato selvatico e rispettano le garanzie relative a tali prodotti previste dalle modalità di monitoraggio applicate per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.]]		
	⁽⁵⁾⁽¹⁶⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (<i>Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti della pesca</i>) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali di acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] ⁽³⁾ [II.2. Attestato di sanità animale per pesci vivi e crostacei vivi di specie elencate ⁽⁴⁾ destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i pesci vivi e i crostacei vivi e i loro prodotti sbarcati da pescherecci II.2.1. Secondo le informazioni ufficiali, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:		

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	II.2.1.1. provengono da [uno stabilimento] ⁽⁵⁾ [un habitat] ⁽⁵⁾ non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti; II.2.1.2. [gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] ⁽⁵⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] ⁽⁵⁾ nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti. ⁽⁵⁾ II.2.2. [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni: II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] ⁽⁵⁾ [riconosciuto] ⁽⁵⁾ dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti: - le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento; - i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento; - la mortalità nello stabilimento. II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.] II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale: ^{(5) (9)} II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁵⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁵⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁵⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁵⁾ dal codice _____ ⁽⁶⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di tali [animali acquatici] ⁽⁵⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] ^{(5);} ^{(5) (7)} oppure II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁵⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁵⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁵⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁵⁾ dal codice _____ ⁽⁸⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di tali [animali acquatici] ⁽⁵⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] ⁽⁵⁾ la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] ^{(5) (9)} II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica in conformità all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il momento del carico. Durante l'ispezione gli animali non presentavano segni di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;] ⁽¹⁴⁾ II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine; II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore. ^{(5) (9)} II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità ⁽⁵⁾ II.2.4.1 Prescrizioni per le specie elencate ⁽⁴⁾ per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura e l'infezione da virus della malattia della testa gialla [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali
--	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	che] ⁽⁵⁾ provengono da [un paese dichiarato] ⁽⁵⁾ [un territorio dichiarato] ⁽⁵⁾ [una zona dichiarata] ⁽⁵⁾ [un compartimento dichiarato] ⁽⁵⁾ indenne da [necrosi ematopoietica epizootica] ⁽⁵⁾ [infezione da virus della sindrome di Taura] ⁽⁵⁾ [infezione da virus della malattia della testa gialla] ⁽⁵⁾ conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate ⁽⁴⁾ per la malattia o le malattie pertinenti: a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; b) non sono vaccinate contro [tale malattia] ⁽⁵⁾ [tali malattie] ⁽⁵⁾. ^{(5) (10)} II.2.4.2. Prescrizioni per le specie elencate ⁽⁴⁾ per la setticemia emorragica virale (SEV), la necrosi ematopoietica infettiva (NEI), l'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone (ISAV) con delezione a livello di HPR o l'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ provengono da [un paese dichiarato] ⁽⁵⁾ [un territorio dichiarato] ⁽⁵⁾ [una zona dichiarata] ⁽⁵⁾ [un compartimento dichiarato] ⁽⁵⁾ indenne da [SEV] ⁽⁵⁾ [NEI] ⁽⁵⁾ [ISAV] ⁽⁵⁾ [infezione da virus della sindrome dei punti bianchi] ⁽⁵⁾ in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate ⁽⁴⁾ per la malattia o le malattie pertinenti: a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; b) non sono vaccinate contro [tale malattia] ⁽⁵⁾ [tali malattie] ⁽⁵⁾. ^{(5) (11)} II.2.4.3. Prescrizioni per le specie ⁽¹²⁾ sensibili all'infezione da viremia primaverile della carpa (VPC), alla nefrite batterica (BKD), all'infezione da necrosi pancreatica infettiva (IPN), all'infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS) e all'infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) e per le specie ⁽⁴⁾ sensibili all'herpesvirus della carpa Koi (KHV) [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ provengono da [un paese] ⁽⁵⁾ [un territorio] ⁽⁵⁾ [una zona] ⁽⁵⁾ [un compartimento] ⁽⁵⁾ che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda [la VPC,] ⁽⁵⁾ [la BKD,] ⁽⁵⁾ [la IPN,] ⁽⁵⁾ [la GS,] ⁽⁵⁾ [la SAV,] ⁽⁵⁾ [il KHV,] ⁽⁵⁾ necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato [nell'allegato I] ⁽⁵⁾ [nell'allegato II] ⁽⁵⁾ della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.]] ^{(5) (9)} oppure II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, dove saranno trasformati per il consumo umano.] II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁵⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁵⁾ provengono da [uno stabilimento] ⁽⁵⁾ [un habitat] ⁽⁵⁾ in cui: a) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate; e b) non sono stati a contatto con animali acquatici di specie elencate ⁽⁴⁾ che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1. II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico: II.2.6.1. quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, l'acqua in cui sono trasportati non è cambiata in un paese terzo o territorio, oppure in una zona o un compartimento dello stesso, non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;
--	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	II.2.6.2. gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare: a) quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario; b) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto; c) [il contenitore] ⁽⁵⁾ [la barca vivaio] ⁽⁵⁾ [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] ⁽⁵⁾ [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] ⁽⁵⁾, prima del momento del carico per la spedizione nell'Unione; II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore] ⁽⁵⁾ [nella stessa barca vivaio] ⁽⁵⁾ di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione; II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese] ⁽⁵⁾ [un territorio] ⁽⁵⁾ [una zona] ⁽⁵⁾ [un compartimento] ⁽⁵⁾ che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua] ⁽⁵⁾ [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione] ⁽⁵⁾. II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura II.2.7.1. Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare [i mezzi di trasporto] ⁽⁵⁾ [i contenitori] ⁽⁵⁾ in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e, nello specifico, la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽⁵⁾ [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio] ⁽⁵⁾, che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale; ⁽⁴⁾ [II.2.7.2. in caso di animali acquatici, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno le seguenti informazioni: a) il numero di contenitori presenti nella partita; b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore; c) il numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti; d) una dichiarazione come segue: ["pesci vivi destinati al consumo umano nell'Unione"] ⁽⁵⁾ ["crostacei vivi destinati al consumo umano nell'Unione"] ⁽⁵⁾.] ⁽⁵⁾ [II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene una delle seguenti dichiarazioni: a) "prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione"; b) "prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione".] ^{(5) (13)} II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali animali acquatici vivi e dei loro prodotti.
--	---

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	“Animali acquatici”: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. “Ulteriore trasformazione”: misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie. Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica il punto II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il punto II.2.4 del certificato sanitario/ufficiale non si applica ai seguenti crostacei e pesci, che possono pertanto provenire da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405: a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzino temporaneo nel luogo di trasformazione; d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione. Il presente certificato sanitario/ufficiale si applica ai prodotti di origine animale e agli animali acquatici vivi, compresi quelli destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie come definito all'articolo 4, punto 52), del regolamento (UE) 2016/429, destinati al consumo umano in conformità all'allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.20: selezionare “Industria conserviera” per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare “Prodotti destinati al consumo umano” oppure “Ulteriore trasformazione” per gli altri casi. Casella I.27: “Codice NC”: inserire gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106. “Natura del prodotto”: specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. “Tipo di trattamento”: specificare se si tratta di un prodotto vivo, refrigerato, congelato o trasformato. “Impianto di fabbricazione”: sono compresi navi officina, navi congelatrici, navi reefer, depositi frigoriferi e impianti di trasformazione. Parte II (1) La parte II.1 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica a paesi con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione. (2) “Prodotti della pesca” come definiti nell'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 (compresi molluschi cefalopodi). (3) La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: a) specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; oppure b) animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure c) prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti
--	--

PAESE

Modello di certificato FISH-CRUST-HC

	per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione. (4) Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692. (5) Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda il punto II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per la necrosi ematopoietica epizootica, l'infezione da virus della sindrome di Taura o l'infezione da virus della malattia della testa gialla, salvo nelle circostanze di cui alla nota (9). (6) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio, oppure di una zona o un compartimento dello stesso, elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di animali acquatici o prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (9) I punti II.2.3.1, II.2.3.2 e II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applicano e sono cancellati se la partita contiene unicamente i seguenti crostacei o pesci: a) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; d) pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione nell'Unione. (10) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione ha lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o è oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare. (11) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare. (12) Le specie sensibili di cui alla seconda colonna della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. (13) Si applica solo a partite di animali acquatici vivi. (14) Il punto II.2.3.3 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellato se la partita contiene solo i crostacei di cui alla nota (9), lettere da a) a c). (15) Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata. (16) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	[Veterinario ufficiale] ⁽⁵⁾ ⁽¹⁵⁾ / [Certificatore] ⁽⁵⁾ ⁽¹⁵⁾ Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 29

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO CATTURATI DA
NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO E TRASFERITI IN
PAESI TERZI CON O SENZA MAGAZZINAGGIO (MODELLO EU-FISH)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Industria conserviera ☐ Ulteriore trasformazione		
I.21. Per il mercato interno	I.22. ☐ Per il mercato interno		
	I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio
		Tipo di trattamento	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli
		Impianto di fabbricazione	Lotto n.
☐ Consumatore	Data di raccolta/di produzione		

finale

PAESE

Modello di certificato EU-FISH

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca ⁽¹⁾ di cui alla parte I: a) sono stati sbarcati e scaricati nel rispetto delle norme igieniche dalla nave o dalle navi riconosciute/registrate ⁽²⁾ _____ (indicare il numero di riconoscimento/registrazione e il nome dello Stato membro o degli Stati membri di bandiera) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) sono accompagnati dalla dichiarazione di trasbordo o dalla dichiarazione di sbarco stampata ⁽³⁾ o dalle parti pertinenti di essa ⁽³⁾; ⁽⁴⁾ [c] sono stati immagazzinati in uno o più depositi frigoriferi iscritti nell'elenco UE _____ (indicare il numero o i numeri di riconoscimento) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;] ⁽⁴⁾ [d] sono stati caricati nel rispetto delle norme igieniche sulla nave o sulle navi riconosciute _____ (indicare il numero di riconoscimento e la bandiera della nave o delle navi dello Stato membro o degli Stati membri, oppure del paese terzo o dei paesi terzi) in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezione VIII, capitoli I e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;] ⁽⁴⁾ [e] sono stati caricati in un contenitore _____ (indicare il numero del contenitore), su un autocarro _____ (indicare il numero di targa dell'autocarro e del rimorchio) o su un aeromobile _____ (indicare il numero del volo) in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.]		
	⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione] Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti della pesca provenienti dall'acquacoltura di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali di acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]		
	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.		
	Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		
	Parte I Casella I.11: indicare il nome, l'indirizzo e il numero del deposito o dei depositi frigoriferi iscritti nell'elenco UE nel paese terzo di spedizione oppure, qualora il prodotto non fosse immagazzinato in un deposito frigorifero, indicare il nome e il numero di riconoscimento o di registrazione della nave o delle navi di origine battenti bandiera dello Stato membro. Casella I.15: indicare il mezzo di trasporto in partenza dal paese terzo di spedizione. In caso di navi congelatrici o navi reefer, indicare il nome, il numero di riconoscimento e lo Stato di bandiera; in caso di pescherecci, indicare il numero di registrazione e lo Stato di bandiera. Se come mezzi di trasporto si utilizzano contenitori, autocarri o aeromobili, indicare le stesse informazioni fornite al punto II.1, lettera e). Casella I.20: selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del		

PAESE

Modello di certificato EU-FISH

	regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare “Prodotti destinati al consumo umano” oppure “Ulteriore trasformazione” per gli altri casi. Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106. “Tipo di trattamento”: specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato. Parte II (1) “Prodotti della pesca” come definiti nell'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 (compresi molluschi cefalopodi). (2) Sono compresi, a seconda dei casi, i pescherecci, le navi officina, le navi congelatrici e le navi reefer. (3) È accettato anche il formato elettronico. Se non vi è magazzinaggio è utilizzata una dichiarazione di trasbordo, altrimenti una dichiarazione di sbarco. (4) Cancellare la dicitura non pertinente. (5) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.							
Certificatore <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nome e cognome (in stampatello)</td> <td style="width: 50%;">Qualifica e titolo</td> </tr> <tr> <td>Data</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>Timbro</td> <td></td> </tr> </table>			Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo	Data	Firma	Timbro	
Nome e cognome (in stampatello)	Qualifica e titolo							
Data	Firma							
Timbro								

CAPITOLO 30

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
PRODOTTI DELLA PESCA O PRODOTTI DELLA PESCA OTTENUTI DA
MOLLUSCHI BIVALVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO CHE ENTRANO
NELL'UNIONE DIRETTAMENTE DA UNA NAVE REEFER, DA UNA NAVE
CONGELATRICE O DA UNA NAVE OFFICINA BATTENTE BANDIERA DI UN
PAESE TERZO COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2, DEL
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2292 (MODELLO FISH/MOL-CAP)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13.	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15.	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18.			
I.19.			
I.20.	Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Industria conserviera ☐ Ulteriore trasformazione		
I.21.	I.22. ☐ Per il mercato interno		
	I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	☐ Consumatore finale Data di raccolta/di produzione	Numero di colli Peso netto Lotto n. Tipo di imballaggio Tipo di trattamento

PAESE

Modello di certificato FISH/MOL-CAP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti della pesca ⁽¹⁾ o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi di cui alla parte I:		
	a)	sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare su una nave che:	
	i)	figura nell'elenco di navi da cui è consentito l'ingresso nell'Unione (è iscritta nell'elenco UE);	
	ii)	applica requisiti generali in materia d'igiene, attua un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, è periodicamente sottoposta ad audit dalle autorità competenti ed è elencata come stabilimento riconosciuto dell'Unione;	
	b)	sono stati pescati e manipolati a bordo di navi, sbarcati, manipolati e, secondo i casi, preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli da I a IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, e i loro visceri e le altre parti che possono costituire un pericolo per la sanità pubblica sono stati rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano;	
	⁽²⁾ [c)	sono prodotti della pesca che soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 [e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] ^{(1);]}	
	^{(2) e/o} [c)	sono prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi che soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;]	
	d)	sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità all'allegato III, sezione VIII, capitoli da VI a VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	e)	recano una marchiatura conformemente all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
⁽²⁾ [f)	rispettano le garanzie relative all'acquacoltura previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione in questione di origine dei prodotti della pesca sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “M” o da una “X” per la categoria “acquacoltura”;		
^{(2) e/o} [f)	provengono da catture allo stato selvatico e rispettano le garanzie relative a tali prodotti previste dalle modalità di monitoraggio applicate per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;]		
⁽²⁾ [g)	sono pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004;]		
⁽²⁾ [h)	sono congelati e mantenuti a una temperatura		
⁽²⁾	[non superiore a - 18 °C in ogni parte della massa.]]		
^{(2) oppure}	[non superiore a - 9 °C in caso di pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla produzione di conserve.]]		
^{(2) (3)}	[II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione]		
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi, provenienti dall'acquacoltura, di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali di acquacoltura da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo			

PAESE

Modello di certificato FISH/MOL-CAP

	di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.2: un numero di documento unico basato sul proprio sistema di classificazione. Casella I.5: il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica cui è destinata la partita nello Stato membro di destinazione. Casella I.7: il paese di cui batte bandiera la nave che rilascia il presente documento. Casella I.11: il nome e il numero di riconoscimento della nave, figuranti nell'elenco previsto all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, dalla quale i prodotti della pesca entrano direttamente nell'Unione. Casella I.20: selezionare "Industria conserviera" per i pesci interi inizialmente congelati in salamoia a - 9 °C o a temperature superiori a - 18 °C e destinati alla fabbricazione di conserve in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo I, parte II, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004. Selezionare "Prodotti destinati al consumo umano" oppure "Ulteriore trasformazione" per gli altri casi. Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 o 2106. "Tipo di trattamento": specificare se si tratta di un prodotto refrigerato, congelato o trasformato. Parte II (1) "Prodotti della pesca" come definiti nell'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 (compresi molluschi cefalopodi). (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	Capitano della nave Nome e cognome (in stampatello) Data Firma Timbro

CAPITOLO 31

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI, ECHINODERMI, TUNICATI E
GASTEROPODI MARINI VIVI E DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
OTTENUTI DA TALI ANIMALI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO
MOL-HC)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo		
	I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano ☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano ☐ Centro di spedizione ☐ Ulteriore trasformazione		
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese	I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio Peso netto	
☐ Consumatore finale	Tipo di trattamento Data di raccolta/di produzione	Natura del prodotto Impianto di fabbricazione Numero di colli Lotto n.	

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi e dei prodotti di origine animale ottenuti da tali animali)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che [i molluschi bivalvi vivi] ⁽⁴⁾ [gli echinodermi vivi] ⁽⁴⁾ [i tunicati vivi] ⁽⁴⁾ [i gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) sono stati ottenuti in regioni o in paesi che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzati per l'ingresso nell'Unione di [molluschi bivalvi vivi] ⁽⁴⁾ [echinodermi vivi] ⁽⁴⁾ [tunicati vivi] ⁽⁴⁾ [gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ ed elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati raccolti, all'occorrenza stabilizzati e trasportati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) ⁽⁴⁾ [sono stati manipolati, all'occorrenza depurati, e imballati conformemente all'allegato III, sezione VII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;] ⁽⁴⁾ oppure [sono stati preparati, trasformati, congelati e scongelati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;] e) soddisfano le norme sanitarie di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004, [all'allegato III, sezione VIII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾ e i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; f) sono stati imballati, conservati e trasportati in conformità [all'allegato III, sezione VII, capitoli VI e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾ [all'allegato III, sezione VIII, capitoli VI, VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾; g) sono stati marcati ed etichettati conformemente [all'allegato II, sezione I, e all'allegato III, sezione VII, capitolo VII, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾ [all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004] ⁽⁴⁾; h) sono pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate conformi ai requisiti specifici di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo IX, del regolamento (CE) n. 853/2004; i) provengono da una zona di produzione di classe [A] ⁽⁴⁾ [B] ⁽⁴⁾ o [C] ⁽⁴⁾ conformemente all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione al momento della loro raccolta (<i>indicare la classificazione della zona di produzione al momento della raccolta</i>) (tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate); j) hanno superato in modo soddisfacente i controlli ufficiali di cui [agli articoli da 51 a 66 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 o all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione] ⁽⁴⁾ [agli articoli 69, 70 e 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627] ⁽⁴⁾; k) rispettano le garanzie relative all'acquacoltura previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine degli animali e dei prodotti di cui alla parte I sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e sono contrassegnati da una “M” per la categoria “acquacoltura”.]		
	⁽⁴⁾ ⁽¹⁴⁾ [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi, dei gasteropodi marini vivi provenienti dall'acquacoltura a terra e dei prodotti di origine animale da essi derivati)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che [i molluschi bivalvi vivi] ⁽⁴⁾ [gli echinodermi vivi] ⁽⁴⁾ [i tunicati vivi] ⁽⁴⁾ [i gasteropodi marini vivi] ⁽⁴⁾ provenienti dall'acquacoltura a terra e i prodotti di origine animale da essi derivati di cui alla parte I sono stati ottenuti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali di acquacoltura da cui		

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] ⁽²⁾ [II.2. Attestato di sanità animale per molluschi bivalvi vivi di specie elencate ⁽³⁾ destinati al consumo umano e prodotti di origine animale ottenuti da tali molluschi destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione prima del consumo umano, esclusi i molluschi selvatici e i loro prodotti sbarcati da pescherecci Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue: II.2.1. secondo le informazioni ufficiali, [gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale: II.2.1.1. provengono da [uno stabilimento] ⁽⁴⁾ [un habitat] ⁽⁴⁾ non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate, anche in relazione alle pertinenti malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e alle malattie emergenti; II.2.1.2. [gli animali acquatici non sono destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi sono stati ottenuti da animali che non erano destinati ad essere abbattuti] ⁽⁴⁾ nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti; ⁽⁴⁾ [II.2.2. [gli animali di acquacoltura di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni: II.2.2.1. provengono da uno stabilimento di acquacoltura [registrato] ⁽⁴⁾ [riconosciuto] ⁽⁴⁾ dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine, e sotto il controllo della stessa, e che dispone di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per almeno tre anni, una documentazione contenente informazioni riguardanti: a) le specie, le categorie e il numero di animali di acquacoltura presenti nello stabilimento; b) i movimenti di animali acquatici in entrata e di animali di acquacoltura in uscita dallo stabilimento; c) la mortalità nello stabilimento; II.2.2.2. provengono da uno stabilimento di acquacoltura oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione, ad intervalli proporzionati al rischio presentato dallo stabilimento.] II.2.3. Prescrizioni generali in materia di sanità animale [Gli animali acquatici di cui alla parte I] ⁽⁴⁾ [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] ⁽⁴⁾ soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale: ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾ [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁴⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁴⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁴⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁴⁾ dal codice _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per l'ingresso nell'Unione di tali [animali acquatici] ⁽⁴⁾ [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] ⁽⁴⁾]; ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾ oppure [II.2.3.1. sono soggetti alle prescrizioni di cui al punto II.2.4 e provengono da [un paese contrassegnato] ⁽⁵⁾ [un territorio contrassegnato] ⁽⁵⁾ [una zona contrassegnata] ⁽⁵⁾ [un compartimento contrassegnato] ⁽⁵⁾ dal codice _____ ⁽⁷⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, figura nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per il transito attraverso l'Unione di tali [animali acquatici]
--	---

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	(5) [prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi] (5) la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione;] (4) (8) [II.2.3.2. sono animali acquatici sottoposti ad ispezione clinica in conformità all'articolo 166 del regolamento delegato (UE) 2020/692 nelle 72 ore precedenti il momento del carico per la spedizione nell'Unione, e durante l'ispezione non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili e, in base alla documentazione pertinente dello stabilimento, non vi erano indicazioni di malattie;] (8) [II.2.3.3. sono animali acquatici spediti nell'Unione direttamente dal luogo di origine;] II.2.3.4. non sono stati a contatto con animali acquatici di stato sanitario inferiore. (4) (8) [II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità (4) [II.2.4.1. Prescrizioni per le specie elencate (3) per l'infezione da <i>Mikrocytos mackini</i> o l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i> [Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese dichiarato] (4) [un territorio dichiarato] (4) [una zona dichiarata] (4) [un compartimento dichiarato] (4) indenne da [infezione da <i>Mikrocytos mackini</i>] (4) [infezione da <i>Perkinsus marinus</i>] (4) conformemente a condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 66 o all'articolo 73, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate (3) per la malattia o le malattie pertinenti: a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; b) non sono vaccinate contro [tale malattia] (4) [tali malattie] (4).] (4) (9) [II.2.4.2. Prescrizioni per le specie elencate (3) per l'infezione da <i>Marteilia refringens</i>, l'infezione da <i>Bonamia exitiosa</i> o l'infezione da <i>Bonamia ostreae</i> [Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese dichiarato] (4) [un territorio dichiarato] (4) [una zona dichiarata] (4) [un compartimento dichiarato] (4) indenne da [infezione da <i>Marteilia refringens</i>] (4) [infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>] (4) [infezione da <i>Bonamia ostreae</i>] (4) in conformità alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e, nel caso degli animali acquatici, tutte le specie elencate (3) per la malattia o le malattie pertinenti: a) sono introdotte da un altro paese o territorio, oppure da un'altra zona o un altro compartimento dello stesso, dichiarati indenni dalla stessa o dalle stesse malattie; b) non sono vaccinate contro [tale malattia] (4) [tali malattie] (4).] (4) (10) [II.2.4.3. Prescrizioni per le specie (11) sensibili all'infezione da <i>Ostreid herpes virus 1 µvar</i> (<i>OsHV-1 µvar</i>) [Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [un paese] (4) [un territorio] (4) [una zona] (4) [un compartimento] (4) che rispetta le garanzie sanitarie per quanto riguarda l'<i>OsHV-1 µvar</i>, necessarie per conformarsi alle misure nazionali applicabili nello Stato membro di destinazione conformemente all'articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e in relazione a tale malattia lo Stato membro, o una zona di esso, è elencato [nell'allegato I] (4) [nell'allegato II] (4) della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione.]] (4) (8) oppure [II.2.4. Prescrizioni specifiche in materia di sanità [Gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie all'interno dell'Unione riconosciuto conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, dove saranno trasformati per il consumo umano.] II.2.5. Per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall'operatore, [gli animali acquatici di cui alla parte I] (4) [i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi di cui alla parte I sono stati ottenuti da animali che] (4) provengono da [uno stabilimento] (4) [un habitat] (4) in cui: a) non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;
--	--

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	b) gli animali non sono stati a contatto con animali acquatici di specie elencate ⁽³⁾ che non soddisfacevano le prescrizioni di cui al punto II.2.1. II.2.6. Prescrizioni in materia di trasporto Sono stati adottati provvedimenti per trasportare gli animali acquatici di cui alla parte I, conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 167 e 168 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico: II.2.6.1. quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, l'acqua non è cambiata in un paese terzo o territorio, oppure in una zona o un compartimento dello stesso, non elencati per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici; II.2.6.2. gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare: a) quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario; b) i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto; c) [il contenitore] ⁽⁴⁾ [la barca vivaio] ⁽⁴⁾ [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] ⁽⁴⁾ [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio di origine] ⁽⁴⁾, prima del carico per la spedizione nell'Unione; II.2.6.3. tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell'Unione, gli animali della partita non sono trasportati nella stessa acqua o [nello stesso contenitore] ⁽⁴⁾ [nella stessa barca vivaio] ⁽⁴⁾ di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all'ingresso nell'Unione; II.2.6.4. qualora sia necessario un ricambio di acqua in [un paese] ⁽⁴⁾ [un territorio] ⁽⁴⁾ [una zona] ⁽⁴⁾ [un compartimento] ⁽⁴⁾ che figura nell'elenco per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici, ciò avviene solo [in caso di trasporto via terra, presso punti di ricambio dell'acqua approvati dall'autorità competente del paese terzo o territorio in cui avviene il ricambio di acqua] ⁽⁴⁾ [in caso di trasporto su barca vivaio, a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di origine e il luogo di destinazione nell'Unione] ⁽⁴⁾. II.2.7. Prescrizioni in materia di etichettatura Sono stati adottati provvedimenti per identificare ed etichettare i [mezzi di trasporto] ⁽⁴⁾ [contenitori] ⁽⁴⁾ in conformità all'articolo 169 del regolamento delegato (UE) 2020/692, e nello specifico: II.2.7.1. la partita è identificata mediante [un'etichetta leggibile e visibile all'esterno del contenitore] ⁽⁴⁾ [una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto su barca vivaio] ⁽⁴⁾, che collega chiaramente la partita al presente certificato sanitario/ufficiale; ⁽⁴⁾ [II.2.7.2. in caso di animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene: a) informazioni sul numero di contenitori presenti nella partita; b) il nome delle specie presenti in ciascun contenitore; c) informazioni sul numero di animali acquatici in ciascun contenitore per ciascuna delle specie presenti; d) la seguente dichiarazione: "molluschi vivi destinati al consumo umano nell'Unione";] ⁽⁴⁾ [II.2.7.3. in caso di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l'etichetta leggibile e visibile di cui al punto II.2.7.1 contiene almeno la seguente dichiarazione: "prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell'Unione".] ⁽⁴⁾ (12) II.2.8. Validità del certificato sanitario/ufficiale Il presente certificato sanitario/ufficiale è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul
--	--

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali molluschi bivalvi e dei loro prodotti. “Animali acquatici”: animali come definiti all'articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. “Ulteriore trasformazione”: misure e tecniche di qualsiasi tipo, eseguite prima dell'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, che alterano l'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la sfilettatura, atte a produrre rifiuti o sottoprodotti con un potenziale rischio di diffusione di malattie. Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica il punto II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il punto II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese terzo o da una sua regione elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405: - molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; - molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; - molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare la zona di produzione, tranne che per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate. Parte II - La parte II.1 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ai paesi terzi o territori con condizioni speciali di certificazione in materia di sanità pubblica stabilite in accordi di equivalenza o altra legislazione dell'Unione. - La parte II.2 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applica ed è cancellata se la partita consiste di: - specie diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione; oppure - animali acquatici selvatici e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici sbarcati da pescherecci per il consumo umano diretto; oppure - prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, pronti per il consumo umano diretto senza essere sottoposti a ulteriore trasformazione nell'Unione. - Le specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Le specie elencate nella colonna 4 di tale tabella sono considerate vettrici solo alle condizioni di cui all'articolo 171 del regolamento delegato (UE) 2020/692. - Cancellare la dicitura non pertinente. Per quanto riguarda il punto II.2.4.1, la cancellazione non è consentita se la partita contiene specie elencate per l'infezione da <i>Mikrocytos mackini</i> o l'infezione da <i>Perkinsus marinus</i>, salvo nelle circostanze di cui alla nota (8). - Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. - Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio, oppure di una zona o un compartimento dello stesso
--	--

PAESE

Modello di certificato MOL-HC

	elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di animali acquatici o prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (7) Il codice del paese terzo o territorio, oppure della zona o del compartimento dello stesso, figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (8) I punti II.2.3.1, II.2.3.2, II.2.3.3 e II.2.4 del presente certificato sanitario/ufficiale non si applicano e sono cancellati se la partita contiene unicamente i seguenti animali acquatici: a) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e che non sono più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; b) molluschi destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione, purché siano imballati per la vendita al dettaglio conformemente ai requisiti relativi a tali imballaggi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004; c) molluschi imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente ai requisiti specifici relativi a tali animali di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione. (9) Applicabile solo quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, oppure la zona o il compartimento dello stesso, hanno lo status di indenne da malattia per una malattia di categoria C come definita all'articolo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 o sono oggetto di un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, altrimenti cancellare. (10) Applicabile quando lo Stato membro di destinazione nell'Unione, o una zona di esso, dispone di misure nazionali approvate per una malattia specifica di cui all'allegato I o all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, altrimenti cancellare. (11) Le specie sensibili di cui alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. (12) Si applica solo a partite di animali acquatici vivi. (13) Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata. (14) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
	[Veterinario ufficiale] ^{(4) (13)}/[Certificatore] ^{(4) (13)} Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma

CAPITOLO 32

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
APPARTENENTI ALLA SPECIE *ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM*
(MODELLO MOL-AT)**

Il sottoscritto, certificatore, certifica che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie *Acanthocardia tuberculatum*, di cui al certificato ufficiale recante n. di riferimento* _____,

- 1) sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, classificate e monitorate dalle autorità competenti in conformità agli articoli 52 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione e in cui il tenore di tossina PSP (*paralytic shellfish poison*) risulta inferiore a 300 µg per 100 g;
- 2) sono stati trasportati in contenitori o veicoli sigillati dall'autorità competente, direttamente allo stabilimento

(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dalle autorità competenti al trattamento dei molluschi);

- 3) durante il trasporto allo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dalle autorità competenti che ne autorizza il trasporto e attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona di produzione e lo stabilimento di destinazione;
- 4) sono stati sottoposti al trattamento termico descritto nell'allegato della decisione 96/77/CE della Commissione;
- 5) dopo il trattamento termico non contengono tossine PSP (*paralytic shellfish poison*) in quantità superiori al limite di 800 µg di equivalente sassitossina diHCl/kg secondo il metodo descritto nella norma EN 14526 o qualsiasi altro metodo convalidato e riconosciuto a livello internazionale che non comporti l'utilizzo di animali vivi conformemente all'allegato V, capitolo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, come dimostrato dagli annessi resoconti analitici della prova effettuata su ciascun lotto incluso nella partita oggetto del presente certificato ufficiale.

Il sottoscritto, certificatore, certifica che le autorità competenti hanno verificato che le procedure di autocontrollo attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, certificatore, dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che gli annessi resoconti analitici corrispondono alla prova effettuata sui prodotti a trasformazione avvenuta.

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

* Indicare il numero del certificato MOL-HC che accompagna i molluschi bivalvi trasformati della specie *Acanthocardia tuberculatum*.

Certificatore			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

CAPITOLO 33
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI LATTE CRUDO DESTINATO AL CONSUMO UMANO
(MODELLO MILK-RM)

PAESE			Certificato sanitario/ufficiale per l'UE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC			
		I.3. Autorità centrale competente		Codice QR			
		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione				Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione				Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese				
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza				
I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso						
	I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese						
I.18. Temperatura di trasporto		☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione		☐ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del contenitore					N. del sigillo
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano							
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo	Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno				
			I.23.				

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
		Tipo di trattamento		Peso netto	
		Natura del prodotto		Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; e) rispetta le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “latte”; f) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione.]		
	^{(1) (6)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del latte crudo)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che il latte crudo di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]		
	⁽¹⁾ [II.2. Attestato di sanità animale] <i>(Cancellare quando il latte crudo deriva da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati)</i>		
	Il latte crudo di cui alla parte I: ⁽¹⁾ [II.2.1. proviene dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;] ^{(1) (3)} oppure [II.2.1. proviene dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁴⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di latte la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] II.2.2. è stato ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i>,] ⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>] ⁽¹⁾ che ⁽¹⁾ [sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno nei tre mesi precedenti la data della mungitura;] ⁽¹⁾ e/o [sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da ⁽¹⁾ [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno nei		

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

	tre mesi precedenti la data della mungitura;]] ⁽¹⁾ e/o [Stati membri;]] II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di latte crudo, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale latte. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo spedite deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. Casella I.19: nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0401, 0402 o 0403. “Impianto di fabbricazione”: indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione. Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. ⁽³⁾ Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di latte accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. ⁽⁴⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. ⁽⁵⁾ Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata;
--	---

PAESE

Modello di certificato MILK-RM

	b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata. (6) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	
	[Veterinario ufficiale] ^{(1) (5)}/[Certificatore] ^{(1) (5)} Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma	

CAPITOLO 34

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DESTINATI AL CONSUMO
UMANO A BASE DI LATTE CRUDO E/O DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DA
ESSO DERIVATI CHE NON DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A UN
TRATTAMENTO SPECIFICO DI RIDUZIONE DEI RISCHI (MODELLO MILK-
RMP/NT)**

PAESE			Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR		
		I.4. Autorità locale competente			
		I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
			I.13. Luogo di carico		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
I.18. Temperatura di trasporto		☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo		N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per					
☐ Prodotti destinati al consumo umano					
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno			
		I.23.			

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	(1) [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che i prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) sono stati prodotti a partire da latte crudo che: i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iv) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; v) rispetta le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “latte”; vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati ottenuti da latte crudo non sottoposto ad alcun trattamento termico né trattamento fisico o chimico durante il processo di fabbricazione, ai fini della riduzione di rischi specifici, compresa la pastorizzazione; d) sono stati confezionati, imballati ed etichettati conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) soddisfano i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.]		
	(1) (6) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] (1) [II.2. Attestato di sanità animale] <i>(Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati)</i> I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I: (1) [II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _____ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]		

PAESE

Modello di certificato MILK-RMP/NT

	(1) (3) <i>oppure</i> [II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _____ (4) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di latte la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] II.2.2. sono stati trasformati a partire da: (1) [II.2.2.1 latte crudo proveniente (1) [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] (1) [<i>Ovis aries</i>,] (1) [<i>Capra hircus</i>,] (1) [<i>Bubalus bubalis</i>,] (1) [<i>Camelus dromedarius</i>] (1) che: (1) [a) sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;] (1) e/o [a) sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da (1) [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;] (1) e/o [Stati membri;] b) sono stati detenuti in stabilimenti: i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura;]] (1) e/o [dalle zone contrassegnate dai codici _____ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1;]] (1) e/o [dagli Stati membri;]] (1) e/o [II.2.2.2. prodotti lattiero-caseari: a) prodotti (1) [nella zona di cui al punto II.2.1;]] (1) e/o [nelle zone contrassegnate dai codici _____ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1;]] (1) e/o [negli Stati membri;] b) ottenuti da latte crudo proveniente (1) [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] (1) [<i>Ovis aries</i>,] (1) [<i>Capra hircus</i>,] (1) [<i>Bubalus bubalis</i>,] (1) [<i>Camelus dromedarius</i>] (1) che:
--	--

PAESE	Modello di certificato MILK-RMP/NT
	(1) [i] sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;] (1) e/o [i] sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da (1) [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]] (1) e/o [Stati membri;]] ii) sono stati detenuti in stabilimenti: 1) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; 2) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; 3) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura;]]] (1) e/o [dalle zone contrassegnate dai codici _____ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1;]]] (1) e/o [dagli Stati membri.]]] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004) destinati al consumo umano a base di latte crudo o che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afra epizootica in conformità all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, né a un trattamento di pastorizzazione, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero

PAESE	Modello di certificato MILK-RMP/NT
Casella I.19: Casella I.27: Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di latte accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata. (6) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1702, 1806, 2105, 2202 99, 3501, 3502 o 3504. "Impianto di fabbricazione": indicare il numero di riconoscimento delle aziende di produzione, del centro di raccolta o del centro di standardizzazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.
[Veterinario ufficiale] ^{(1) (5)}/[Certificatore] ^{(1) (5)} Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro	Qualifica e titolo Firma

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che i prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) sono stati prodotti a partire da latte crudo che: i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iv) rispetta le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “latte”; v) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; vi) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati e trasportati conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; e) sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.] ^{(1) (6)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] ⁽¹⁾ [II.2. Attestato di sanità animale <i>(Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati)</i> I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I: ⁽¹⁾ [II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente		

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;] (1) (3) oppure [II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _____ (4) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di latte la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] II.2.2. sono stati trasformati a partire da: (1) [II.2.2.1. latte crudo proveniente (1) [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] (1) [<i>Ovis aries</i>,] (1) [<i>Capra hircus</i>,] (1) [<i>Bubalus bubalis</i>,] (1) [<i>Camelus dromedarius</i>] (1) che: (1) [a] sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;] (1) e/o [a] sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da (1) [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]] (1) e/o [Stati membri;]] b) sono stati detenuti in stabilimenti: i) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; ii) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; iii) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura;]] (1) e/o [dalle zone contrassegnate dai codici _____ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1;]] (1) e/o [dagli Stati membri;]] (1) e/o [II.2.2.1 prodotti lattiero-caseari: a) prodotti (1) [nella zona di cui al punto II.2.1;] (1) e/o [nelle zone contrassegnate dai codici _____ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1;] (1) e/o [negli Stati membri;]]
--	--

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

	b)	ottenuti da latte crudo proveniente (¹) [dalla zona di cui al punto II.2.1 e ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] (¹) [<i>Ovis aries</i>,] (¹) [<i>Capra hircus</i>,] (¹) [<i>Bubalus bubalis</i>,] (¹) [<i>Camelus dromedarius</i>] (¹) che: (¹) [i] sono rimasti nella zona di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;] (¹) e/o [i] sono stati introdotti nella zona di cui al punto II.2.1 da (¹) [un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti almeno negli ultimi tre mesi precedenti la data della mungitura;]] (¹) e/o [Stati membri;]] ii) sono stati detenuti in stabilimenti: 1) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692; 2) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; 3) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data della mungitura;]] (¹) e/o [dalle zone contrassegnate dai codici _____ (²) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di latte ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e tale latte crudo soddisfaceva tutte le pertinenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di latte crudo di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e pertanto era idoneo all'ingresso nell'Unione come tale all'arrivo nella zona di cui al punto II.2.1;]] (¹) e/o [dagli Stati membri.]]
		Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004) provenienti da zone elencate nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte e che pertanto non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica ma devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione perché sono stati prodotti a partire da latte crudo ottenuto in stabilimenti che non sono ufficialmente indenni da tubercolosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-PT

Casella I.8: Casella I.11: Casella I.15: Casella I.19: Casella I.27: Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di latte accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, "Attestato di sanità animale", è cancellata. (6) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. nel caso di contenitori o casse, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 1702, 1806, 2105, 2106, 2202 99, 2835, 3501, 3502 o 3504. "Impianto di fabbricazione": indicare i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione.
[Veterinario ufficiale] ^{(1) (5)}/[Certificatore] ^{(1) (5)} Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma	

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	(1) [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che i prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) sono stati prodotti a partire da latte crudo che: i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iii) soddisfa i criteri attinenti al tenore di germi e di cellule somatiche di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iv) non è stato ottenuto da animali che presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi; v) rispetta le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “latte”; vi) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati e trasportati conformemente ai pertinenti requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; e) sono stati sottoposti, o sono stati prodotti a partire da latte crudo sottoposto, a un trattamento termico di cui al punto II.2.2 e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento.]		
	(1)(6) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti lattiero-caseari)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il latte crudo non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] (1) [II.2. Attestato di sanità animale] <i>(Cancellare quando i prodotti lattiero-caseari derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati)</i> I prodotti lattiero-caseari di cui alla parte I: (1) [II.2.1. provengono dalle zone contrassegnate dai codici _____ (2) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di		

PAESE	Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST
	prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi ed elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] (1)(3) <i>oppure</i> [II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _____ (4) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di prodotti lattiero-caseari la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] (1) [II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo e/o da prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da una sola specie di animali, in particolare dalla specie [<i>Bos taurus</i>] (1) [<i>Ovis aries</i>] (1) [<i>Capra hircus</i>] (1) [<i>Bubalus bubalis</i>] (1) [<i>Camelus dromedarius</i>] (1) e il latte crudo e/o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento HTST associato a un altro trattamento fisico, quale (1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]] (1) <i>oppure</i> [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]] (1) <i>oppure</i> [II.2.2. sono stati trasformati miscelando latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da animali delle seguenti specie: [<i>Bos taurus</i>,] (1) [<i>Ovis aries</i>,] (1) [<i>Capra hircus</i>,] (1) [<i>Bubalus bubalis</i>] (1) e [prima della] (1) [dopo la] (1) miscelazione tutto il latte crudo e/o tutti i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi, applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0 sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina eseguita immediatamente dopo il trattamento;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento HTST associato a un altro trattamento fisico, quale (1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]] (1) <i>oppure</i> [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]] (1) <i>oppure</i> [II.2.2. sono stati trasformati a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da una sola specie di animali, di una specie diversa da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i> e il latte crudo e/o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]] (1) <i>oppure</i> [II.2.2. sono stati trasformati miscelando latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati di specie diverse, e almeno una delle specie di origine è diversa da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> o <i>Camelus dromedarius</i> e tutto il latte crudo e/o tutti i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti

PAESE

Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST

	(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;]] (1) <i>oppure</i> [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]] II.2.3. dopo il completamento del trattamento di cui al punto II.2.2, sono stati manipolati fino all'imballaggio in modo da evitare qualsiasi contaminazione incrociata che possa comportare un rischio per la sanità animale.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari (come definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004) provenienti dalle zone elencate nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che sono pertanto autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari solo se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti lattiero-caseari. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagoni ferroviari o contenitori e veicoli stradali), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 1517, 1702, 1806, 2105, 2106, 2202 99, 2835, 3501, 3502 o 3504. “Impianto di fabbricazione”: indicare i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione riconosciuti per l'ingresso nell'Unione. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di prodotti lattiero-caseari accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata. (6) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
--	--

PAESE	Modello di certificato DAIRY-PRODUCTS-ST
	[Veterinario ufficiale] ^{(1) (5)}/[Certificatore] ^{(1) (5)} Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro Qualifica e titolo Firma

CAPITOLO 37

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI COLOSTRO DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO
COLOSTRUM)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23. _____	

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	⁽¹⁾ [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del colostro)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che il colostro ⁽²⁾ di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; b) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; d) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; e) proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; f) è stato manipolato, immagazzinato, confezionato, imballato ed etichettato conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; g) soddisfa i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; h) rispetta le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una "X" per la categoria "latte".]		
	^{(1) (7)} [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale del colostro)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che il colostro di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui è stato ottenuto il colostro non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] ⁽¹⁾ [II.2. Attestato di sanità animale] <i>(Cancellare quando il colostro deriva da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati)</i> Il colostro ⁽²⁾ di cui alla parte I: ⁽¹⁾ [II.2.1. è stato ottenuto nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data ottenimento del colostro e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;] ^{(1) (4)} oppure [II.2.1. proviene dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di colostro la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] II.2.2. è stato ottenuto da animali della/e specie [Bos taurus,] ⁽¹⁾ [Ovis aries,] ⁽¹⁾ [Capra hircus,] ⁽¹⁾ [Bubalus bubalis,] ⁽¹⁾ [Camelus dromedarius] ⁽¹⁾ che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla		

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM

nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro;

II.2.3. è stato ottenuto da animali provenienti da **stabilimenti**:

a)

registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione;

b)

che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione;

c)

che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento dell'ottenimento del colostro.].

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di colostro, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tale colostro.

Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

“Colostro” come definito nell'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(3)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(4)

Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di colostro accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Deve essere firmato da:

a)

un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata;

b)

un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata.

(7)

Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.

[Veterinario ufficiale] ^{(1) (6)}/[Certificatore] ^{(1) (6)}

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 38

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO DESTINATI AL
CONSUMO UMANO (MODELLO COLOSTRUM-BP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC	
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR	
		I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso		
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese		
	I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
	I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano				
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC		Specie			
		Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	
				Peso netto	
		Tipo di trattamento		Natura del prodotto	
				Numero di colli	
				Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	(1) [II.1. Attestato di sanità pubblica] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro ⁽²⁾ di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) sono stati prodotti a partire da colostro che: i) proviene da aziende registrate a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 e controllate in conformità agli articoli 49 e 50 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627; ii) è stato prodotto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato conformemente ai requisiti in materia d'igiene di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004; iii) proviene da animali appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e indenni o ufficialmente indenni da brucellosi; iv) rispetta le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “latte”; v) in base alle prove per la ricerca dei residui di antibiotici effettuate dall'operatore del settore alimentare in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, rispetta i limiti massimi di residui di medicinali veterinari antibatterici fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione; b) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; c) sono stati trasformati, immagazzinati, confezionati, imballati ed etichettati conformemente all'allegato III, sezione IX, capitoli III e IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) soddisfano i criteri pertinenti di cui all'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e i criteri microbiologici pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.]		
	(1) (7) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione] <i>(Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal colostro)</i> Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti ottenuti dal colostro di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i prodotti ottenuti dal colostro non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.] (1) [II.2. Attestato di sanità animale] <i>(Cancellare quando i prodotti ottenuti dal colostro derivano da solipedi, leporidi o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati)</i> I prodotti ottenuti dal colostro ⁽²⁾ di cui alla parte I: (1) [II.2.1. provengono dalle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica né di infezione da virus della peste bovina negli ultimi 12 mesi precedenti la data ottenimento del colostro e durante tale periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;] (1) (4) oppure [II.2.1. provengono dalla zona contrassegnata dal codice _____ ⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di prodotti		

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

	ottenuti dal colostro la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione;] II.2.2. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto (1) [nella zona di cui al punto II.2.1;] (1) <i>oppure</i> [nelle zone contrassegnate dai codici _____ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro;] (1) <i>oppure</i> [negli Stati membri;] II.2.3. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto da animali della/e specie [<i>Bos taurus</i>,] (1) [<i>Ovis aries</i>,] (1) [<i>Capra hircus</i>,] (1) [<i>Bubalus bubalis</i>,] (1) [<i>Camelus dromedarius</i>] (1) che sono rimasti nelle zone di cui al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data di ottenimento del colostro; II.2.4. sono stati trasformati a partire da colostro ottenuto da animali detenuti in stabilimenti: a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, alla data di ottenimento del colostro.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti ottenuti dal colostro, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali prodotti. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) "Prodotti ottenuti dal colostro" come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004. (3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di prodotti ottenuti dal colostro accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Deve essere firmato da:
--	--

PAESE

Modello di certificato COLOSTRUM-BP

	a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata. (7) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.	
	[Veterinario ufficiale] ^{(1) (6)} / [Certificatore] ^{(1) (6)} Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma	

CAPITOLO 39

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL
CONSUMO UMANO (MODELLO FRG)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso	
			I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione		☐ Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno	
		I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Specie Deposito frigorifero Tipo di imballaggio Peso netto Tipo di trattamento Numero di colli Lotto n. Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione ☐ Consumatore finale			

PAESE		Modello di certificato FRG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le cosce di rana di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene e attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004 e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) provengono da rane che sono state dissanguate e preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, secondo i casi, refrigerate, congelate o trasformate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche.		
	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.		
	Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		
	Parte I Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0208 90 70, 0210 99 39 o 1602 90 99. “Tipo di trattamento”: fresche, trattate.		
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) _____ Data _____ Qualifica e titolo _____ Timbro _____ Firma _____			

CAPITOLO 40

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI LUMACHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO SNS)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per	☐ Prodotti destinati al consumo umano		
I.21.	I.22. ☐ Per il mercato interno		
	I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Deposito frigorifero Tipo di imballaggio Peso netto Tipo di trattamento Numero di colli Lotto n. ☐ Consumatore finale Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato SNS

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le lumache di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: II.1.1. ⁽¹⁾ [in caso di ingresso nell'Unione direttamente da produttori primari di lumache vive: a) provengono da stabilimenti registrati che applicano requisiti generali in materia d'igiene conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 e sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti; b) sono state imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche;] ⁽¹⁾ [negli altri casi: a) provengono da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione; b) sono state preparate conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XI, del regolamento (CE) n. 853/2004 [e sgusciate, cotte, preparate, conservate, congelate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche] ⁽¹⁾.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.11: il numero di registrazione quando le lumache vive provengono direttamente da un'azienda in un paese terzo e il numero di riconoscimento se le lumache vive sono spedite da un deposito frigorifero. Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0307 60 00 o 1605. “Tipo di trattamento”: nessuno (vive), fresche, trattate. Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.		
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma			

CAPITOLO 41

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO DIVERSA DALLE CAPSULE DI
GELATINA NON OTTENUTE DA OSSA DI RUMINANTI (MODELLO GEL)**

PAESE			Certificato ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Riferimento del certificato		I.2a. Riferimento IMSOC
			I.3. Autorità centrale competente		Codice QR
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese		
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice		
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale		
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione		☐ Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano					
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno			
		I.23.			
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice Specie NC					
Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto	
		Numero di colli		Lotto n.	
☐ Consumatore finale		Data di raccolta/di produzione		Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
II.1. Attestato di sanità pubblica		
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che la gelatina di cui alla parte I è stata prodotta conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dall'autorità competente e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;		
II.1.2. è stata prodotta a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.1.3. è stata prodotta conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;		
II.1.5. deriva		
(1) [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]		
(1) oppure [da selvaggina selvatica che è risultata idonea al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem;]		
(1) oppure [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]		
(1) [II.1.6. deriva da materie prime di origine bovina, ovina e caprina diverse dalle pelli e		
(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		
(1) [gli animali da cui deriva la gelatina sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]		
(1) e/o [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]		
(1) e/o [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]		
(1) e/o [gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) la gelatina non contiene, né è derivata da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;		

PAESE

Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
b) la gelatina non contiene, né è derivata da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; d) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; e) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]		
⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui deriva la gelatina non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) la gelatina non contiene, né è derivata da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; ⁽¹⁾ [c) gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]] ⁽¹⁾ e/o [c) gli animali da cui deriva la gelatina provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui deriva la gelatina non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) la gelatina è stata ottenuta e manipolata in modo da garantire che non contenga, né sia stata contaminata da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]		
⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui deriva la gelatina: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) la gelatina non contiene, né è derivata da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]		
Note		

PAESE

Modello di certificato GEL

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 2106, 2601, 3503, 3913, 3926 o 9602. Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.			
Certificatore			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data	Qualifica e titolo		
Timbro	Firma		

CAPITOLO 42

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO (MODELLO COL)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno	
		I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli
			Lotto n.
☐ Consumo finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	

PAESE

Modello di certificato COL

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie**II.a. Riferimento del certificato****II.b. Riferimento
IMSOC****II.1. Attestato di sanità pubblica**

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che il collagene di cui alla parte I è stato prodotto conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

II.1.1. proviene da stabilimenti che applicano requisiti generali in materia d'igiene, attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dall'autorità competente e sono elencati come stabilimenti riconosciuti dell'Unione;

II.1.2. è stato prodotto a partire da materie prime conformi ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.3. è stato prodotto conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.1.4. soddisfa i criteri di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione;

II.1.5. deriva

(1) [da animali che sono risultati idonei al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem;]

(1) *oppure* [da selvaggina selvatica che è risultata idonea al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem;]

(1) *oppure* [da prodotti della pesca conformi all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

(1) [II.1.6. deriva da materie prime di origine bovina, ovina e caprina diverse dalle pelli e

(1) [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e

(1) [gli animali da cui deriva il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]

(1) *e/o* [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]

(1) *e/o* [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

c) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]

(1) *e/o* [gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:

a) il collagene non contiene, né è derivato da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
b) il collagene non contiene, né è derivato da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; d) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; e) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]		
⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui deriva il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) il collagene non contiene, né è derivato da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini. ⁽¹⁾ [c) gli animali da cui deriva il collagene vengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]] ⁽¹⁾ e/o [c) gli animali da cui deriva il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui deriva il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) il collagene è stato ottenuto e manipolato in modo da garantire che non contenga, né sia stato contaminato da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]		
⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui deriva il collagene: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) il collagene non contiene, né è derivato da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]		
Note		

PAESE

Modello di certificato COL

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.27: Il presente certificato sanitario può essere utilizzato anche per l'ingresso nell'Unione di budelli di collagene. “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 2106, 3504 o 3917. Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.		
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro Qualifica e titolo Firma		

CAPITOLO 43

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA E
COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO RCG)**

PAESE			Certificato sanitario/ufficiale per l'UE		
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC		Codice QR
		I.3. Autorità centrale competente			
		I.4. Autorità locale competente			
		I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine	Codice	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		
			N. di registrazione/di riconoscimento		
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso			
I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Riferimento del documento commerciale Codice ISO del paese					
I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo					
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano					
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese			I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.		

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
			Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE		Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	(1) [II.1. Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime)] Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le materie prime di cui alla parte I sono conformi a dette prescrizioni e in particolare che:		
	(1)	[II.1.1. sono costituite da pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici nonché da ossa, tendini e legamenti di animali domestici, compresi solipedi domestici e conigli, e derivano da animali macellati in un macello e, ove opportuno, ulteriormente manipolati in laboratori di sezionamento che figurano nell'elenco di stabilimenti redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, le cui carcasse, a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]]	
	(1) e/o	[II.1.2. sono costituite da ossa e pelli di selvaggina selvatica derivanti da animali abbattuti le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina che figura nell'elenco di stabilimenti redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]]	
	(1) e/o	[II.1.3 sono costituite da pelli e spine di pesce provenienti da impianti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e che figurano nell'elenco di stabilimenti redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;]]	
	(1)	[II.1.4. sono costituite da materie prime di origine bovina, ovina e caprina diverse dalle pelli e	
	(1)	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e	
	(1)	[gli animali da cui derivano le materie prime sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]]	
	(1) e/o	[gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]]	
	(1) e/o	[gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:	
		a)	le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;
	b)	le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;	
	c)	gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]]	
(1) e/o	[gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
	a)	le materie prime non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE)	

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
n. 999/2001; b) le materie prime non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; d) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; e) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]] ⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le materie prime non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) le materie prime non contengono né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini. ⁽¹⁾ [c) gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]] ⁽¹⁾ e/o [c) gli animali da cui derivano le materie prime provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano le materie prime non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) le materie prime sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]] ⁽¹⁾ oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le materie prime: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) le materie prime non contengono né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]] ⁽¹⁾ [II.2. Attestato di sanità animale (Cancellare quando le materie prime derivano interamente da		

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
<i>solipedi domestici (Equus caballus, Equus asinus e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere Hippotigris (Zebra), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi)</i>		
Le materie prime di cui alla parte I:		
II.2.1. sono state spedite (1) [dalle zone contrassegnate dai codici _____ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche (e pertanto per l'ingresso nell'Unione delle materie prime) delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione per le materie prime ottenute da ungulati o nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da pollame e selvaggina da penna, e contengono solo materie prime ottenute] (1) (4) <i>oppure</i> [dalla zona contrassegnata dal codice _____ (5) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, è autorizzata per il transito attraverso l'Unione di carni fresche (e pertanto per il transito attraverso l'Unione delle materie prime) delle specie di cui al punto II.2.2 da cui sono ottenute le carni fresche la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, ed elencata nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e contengono solo materie prime ottenute] (1) [nella stessa zona della zona di spedizione;] (1) <i>oppure</i> [nelle zone contrassegnate dai codici _____ (3) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche (e pertanto per l'ingresso delle materie prime) delle specie da cui sono ottenute le materie prime ed elencate (1) [nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da ungulati;] (1) <i>oppure</i> [nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le materie prime ottenute da pollame e selvaggina da penna;] (1) <i>oppure</i> [negli Stati membri;] II.2.2. contengono solo materie prime che soddisfano tutte le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche delle seguenti specie: [bovini domestici,] (1) (6) [ovini domestici,] (1) (6) [caprini domestici,] (1) (6) [suini domestici,] (1) [animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento,] (1) (6) [animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici,] (1) (6) [animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] (1) [animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae,] (1) [pollame diverso dai ratiti,] (1) [ratiti,] (1) [selvaggina da penna] (1) di cui al pertinente modello di certificato (7), e che pertanto sono idonee all'ingresso nell'Unione come tali.]		
Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei		

PAESE

Modello di certificato RCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		
Parte I		
Casella I.8:	indicare il codice della zona figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.	
Casella I.27:	“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0206, 0207, 0208, 0302, 0303, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 4101, 4102 o 4103. “Natura del prodotto”: pelli, ossa, tendini e legamenti. “Impianto di fabbricazione”: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione.	
Parte II		
(1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca cancellare l'intera parte II.2.		
(2) “Carni fresche” come definite nell'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004.		
(3) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come pertinente per la specie.		
(4) Applicabile solo alle partite che transitano attraverso l'Unione e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione, originarie di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 da cui è autorizzato il transito attraverso l'Unione di carni fresche (e pertanto per il transito delle materie prime) delle specie da cui sono ottenute le materie prime accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.		
(5) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.		
(6) Solo per le zone non contrassegnate da condizioni specifiche riguardanti frollatura, pH o disossamento nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.		
(7) I modelli di certificati di cui agli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235: modello BOV per le carni fresche di bovini domestici; modello OVI per le carni fresche di ovini e caprini domestici; modello POR per le carni fresche di suini domestici; modello RUF per le carni fresche di animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento; modello RUW per le carni fresche di animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici; modello SUF per le carni fresche di animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello SUW per le carni fresche di animali selvatici di razze selvatiche dei suini e di animali della famiglia Tayassuidae; modello POU per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti; modello RAT per le carni fresche di ratiti; modello GBM per le carni fresche di selvaggina da penna.		
(8) Deve essere firmato da:		
a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata;		
b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata.		
[Veterinario ufficiale] ^{(1) (8)} /[Certificatore] ^{(1) (8)}		
Nome e cognome (in stampatello)		
Data	Qualifica e titolo	

PAESE		Modello di certificato RCG	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento certificato	del	II.b. IMSOC Riferimento
Timbro		Firma	

CAPITOLO 44

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI MATERIE PRIME TRATTATE PER LA PRODUZIONE DI
GELATINA E COLLAGENE DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO
TCG)**

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente		☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito Paese terzo Codice ISO del paese		I.22. ☐ Per il mercato interno	
		I.23.	

I.24.	Numero totale di colli	I.25.	Quantità totale	I.26	Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto	
			Numero di colli	Lotto n.	
		Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione		

PAESE		Modello di certificato TCG	
II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	(1) [II.1. Attestato di sanità pubblica (Cancellare quando l'Unione non è la destinazione finale delle materie prime trattate)]		
	Il sottoscritto certifica che le materie prime trattate di cui alla parte I:		
	II.1.1.	sono state ottenute in stabilimenti sotto il controllo dell'autorità competente e da questa elencati;	
	(1) [II.1.2.	sono state ottenute da	
	(1) [ossa;]		
	(1) e/o	[pelli di pollame, di suini e di ruminanti domestici e d'allevamento che derivano da animali macellati in un macello le cui carcasse, a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]]	
	(1) e/o	[II.1.3. sono ossa e pelli di selvaggina selvatica che derivano da animali le cui carcasse, a seguito di un'ispezione post mortem, sono state ritenute idonee al consumo umano;]]	
	(1) e/o	[II.1.4. sono pelli che non sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato;]]	
	(1) e/o	[II.1.5. sono pelli e spine di pesce provenienti da stabilimenti che producono prodotti della pesca destinati al consumo umano e autorizzati per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti;]]	
	(1) e/o	[II.1.6. (1) [sono ossa essiccate di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina, d'allevamento o selvatici, pollame, ratiti e selvaggina da penna per la produzione di gelatina e collagene, derivano da animali sani macellati in un macello e (1) [sono state sminuzzate in pezzi di circa 15 mm e sgrassate con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente sono state separate e in seguito lavate e asciugate per almeno 20 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti in un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C;]]] (1) oppure [sono state esposte al sole per non meno di 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C;]]] (1) oppure [sono state sottoposte a trattamento acido in modo da mantenere il pH del nucleo a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione;]]] (1) oppure [sono pelli di pollame, di suini, di ruminanti d'allevamento o di selvaggina selvatica derivate da animali sani e (1) [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12, cui ha fatto seguito una salatura per almeno sette giorni;]]] (1) oppure [sono state sottoposte a essiccazione per non meno di 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C;]]] (1) oppure [sono state sottoposte a un trattamento acido che assicura un pH del nucleo < 5 per almeno un'ora;]]] (1) oppure [sono state sottoposte a un trattamento alcalino che assicura un pH del nucleo > 12 per almeno otto ore;]]] (1) oppure [sono ossa o pelli di ruminanti d'allevamento, pelli di suini, pelli di pollame, pelli di pesce e pelli di selvaggina selvatica provenienti da paesi terzi o loro regioni di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, sono state sottoposte a un altro trattamento qualsiasi conformemente all'allegato III, sezione XIV o XV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 e provengono da un paese terzo o una sua regione elencati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche o prodotti della pesca delle specie di origine	

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
		conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405;]]	
(¹) e/o	[II.1.7. sono materie prime trattate di origine bovina, ovina e caprina diverse dalle pelli e		
(¹)	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e		
(¹)	[gli animali da cui derivano le materie prime trattate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]]]		
(¹) e/o	[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]]]		
(¹) e/o	[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
	a) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;		
	b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;		
	c) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]]]		
(¹) e/o	[gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e:		
	a) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;		
	b) le materie prime trattate non contengono, né sono derivate da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;		
	c) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;		
	d) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;		
	e) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]		
(¹) oppure	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato		

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) le materie prime trattate non contengono né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; (¹) [c] gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]]] (¹) e/o [c] gli animali da cui derivano le materie prime trattate provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano le materie prime trattate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) le materie prime trattate sono state ottenute e manipolate in modo da garantire che esse non contengano, né siano state contaminate da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]]]		
(¹) oppure [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano le materie prime trattate: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) le materie prime trattate non contengono né sono derivate da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento.]]]]		
(¹) [II.2. Attestato di sanità animale (Cancellare quando le materie prime trattate derivano interamente da solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), solipedi di selvaggina selvatica appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (<i>Zebra</i>), leporidi selvatici o mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi)		
Le materie prime trattate di cui alla parte I sono costituite da prodotti di origine animale che:		
II.2.1. sono stati ottenuti nelle zone contrassegnate dai codici [] (¹) o [] (²) (³);		
II.2.2. sono stati ottenuti e preparati senza che siano entrati in contatto con altre materie non conformi alle condizioni di cui al punto II.2.1 e sono stati manipolati in modo		

PAESE

Modello di certificato TCG

II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
da evitare la contaminazione da parte di agenti patogeni; II.2.3. sono stati trasportati in autocarri o contenitori puliti e sigillati.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano, anche quando l'Unione non è la destinazione finale di tali materie prime trattate. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.8: indicare il codice del territorio figurante nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato XIII, parte 1, o all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione. Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0210, 0305, 0505, 0506, 0511 91, 0511 99, 1602, 1604, 4101, 4102 o 4103. “Natura del prodotto”: pelli, ossa, tendini e legamenti. “Impianto di fabbricazione”: include macelli, navi officina, laboratori di sezionamento, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e impianti di trasformazione. Indicare un numero di riconoscimento, ove opportuno. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. In caso di prodotti derivati da prodotti della pesca cancellare l'intera parte II.2. (2) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIII, parte 1, o nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, come pertinente per la specie; o in caso di partite di materie prime trattate la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione e autorizzate per il transito attraverso l'Unione, conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, accompagnate da un certificato sanitario corrispondente al presente modello di certificato conformemente alla colonna 5 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (3) Indicare i codici dei paesi o delle regioni qualora parti delle materie prime derivino da animali originari di altri paesi terzi o loro regioni elencati in conformità all'articolo 19 o all'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 (unicamente se trattate come stabilito nella parte II.1). (4) Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, non è cancellata; b) un certificatore o un veterinario ufficiale quando la parte II.2, “Attestato di sanità animale”, è cancellata.		
[Veterinario ufficiale] ^{(1) (4)}/[Certificatore] ^{(1) (4)} Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma		

CAPITOLO 45

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
(MODELLO HON)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento	
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno	
		I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Specie Deposito frigorifero Tipo di imballaggio Peso netto Tipo di trattamento Numero di colli Lotto n. ☐ Consumatore finale Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato HON

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie**II.a. Riferimento del certificato****II.b.
IMSOC****Riferimento****II.1. Attestato di sanità pubblica**

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, e certifica che [il miele] ⁽¹⁾ [i prodotti apicoli] ⁽¹⁾ di cui alla parte I è/sono stato/i prodotto/i conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:

- a) proviene/provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, sono periodicamente sottoposti ad audit dall'autorità competente e figurano nell'elenco di stabilimenti redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625;
- b) è/sono stato/i manipolato/i e, secondo i casi, preparato/i, imballato/i e immagazzinato/i nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) rispetta/rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e il paese terzo o la sua regione di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria “miele”;
- (1) (2) [d] è conforme alla denominazione del prodotto e alle caratteristiche composizionali quali definite negli allegati I e II della direttiva 2001/110/CE del Consiglio e, in particolare, non contiene ingredienti alimentari aggiunti, compresi gli additivi alimentari o zuccheri estranei.]

(1) (3) [II.1a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione]

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che il miele e gli altri prodotti apicoli di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che alle api da cui sono stati ottenuti il miele e gli altri prodotti apicoli non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali api sono originarie di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

- Casella I.11: “Luogo di spedizione”: per numero di riconoscimento si intende il numero di registrazione.
- Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0409, 0410, 1212, 1521 o 1702.
- “Tipo di trattamento”: indicare “ultrasuoni”, “omogeneizzazione”, “ultrafiltrazione”, “pastorizzazione” o “nessun trattamento termico”.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.

PAESE		Modello di certificato HON	
II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. IMSOC	Riferimento
(2) Applicabile solo al miele. (3) Applicabile alle partite che entrano nell'Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.			
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma			

CAPITOLO 46

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI QUALI DESCRITTI NELL'ALLEGATO III,
SEZIONE XVI, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004, DESTINATI AL
CONSUMO UMANO (MODELLO HRP)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno	
		I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Specie Deposito frigorifero Tipo di imballaggio Peso netto Numero di colli Lotto n. ☐ Consum Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione			

atore
finale

PAESE

Modello di certificato HRP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica		
	Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti altamente raffinati di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:		
	a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e sono periodicamente sottoposti ad audit dall'autorità competente;		
	b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004;		
	c) sono conformi ai requisiti dell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004;		
	(1) [d] si tratta di amminoacidi:		
	i) per la cui produzione non sono stati utilizzati capelli umani come fonte;		
	ii) conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;]		
	(1) [e] si tratta di derivati lipidici sottoposti a		
	(1) [transesterificazione o idrolisi a una temperatura di almeno 200 °C e a una pressione corrispondente adeguata, per almeno 20 minuti;]		
(1) oppure [saponificazione con NaOH 12M, con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore o con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti;]			
(1) oppure [idrogenazione a 160 °C a 12 bar (12 000 hPa) per 20 minuti;]			
(1) [f] si tratta di aromi alimentari autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.]			
Note			
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.			
Il presente certificato ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.			
Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.			
Parte I			
Casella I.27:		“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 2106, 2906, 2907, 2922, 2930, 2932, 2936, 3503, 3507 o 3913.	
Parte II			
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.			
Certificatore			
Nome e cognome (in stampatello)			
Data		Qualifica e titolo	
Timbro		Firma	

CAPITOLO 47

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
CARNI DI RETTILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO (MODELLO REP)**

PAESE						Certificato ufficiale per l'UE					
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese					I.2. Riferimento del certificato			I.2a. Riferimento IMSOC		
						I.3. Autorità centrale competente			Codice QR		
						I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese					I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo PaeseCodice ISO del paese					
	I.7. Paese di origineCodice ISO del paese					I.9. Paese di destinazioneCodice ISO del paese					
	I.8. Regione di origineCodice					I.10. Regione di destinazioneCodice					
	I.11. Luogo di spedizione NomeN. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo PaeseCodice ISO del paese					I.12. Luogo di destinazione NomeN. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo PaeseCodice ISO del paese					
	I.13. Luogo di carico					I.14. Data e ora della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto AeromobileNave TrenoVeicolo stradale Identificazione					I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso					
I.17. Documenti di accompagnamento TipoCodice PaeseCodice ISO del paese Riferimento del documento commerciale											
I.18. Temperatura di trasporto Ambiente					Di refrigerazione Di congelamento						
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitoreN. del sigillo											
I.20. Certificato come o per Prodotti destinati al consumo umano											
I.21.					I.22. Per il mercato interno						
					I.23.						
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale			I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)						
I.27. Descrizione della partita											
Codice NCSpecie					Tipo di imballaggioPeso netto						
Deposito frigorifero					Numero di colliLotto n.						
ConsumatoreData di raccolta/di produzioneImpianto di fabbricazione											

finale

PAESE

Modello di certificato REP

Parte II: certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
	II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che le carni di rettili di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) le carni di rettili provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e sono periodicamente sottoposti ad audit dall'autorità competente; b) le carni di rettili sono state manipolate e, secondo i casi, preparate, imballate e immagazzinate nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; c) l'eventuale presenza di Salmonella nelle carni di rettili è stata verificata ricorrendo a procedure di campionamento e di prova che forniscono garanzie almeno equivalenti alle prescrizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione; d) le carni di rettili sono state ottenute da animali che hanno superato in modo soddisfacente le ispezioni ante mortem e post mortem di cui all'articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione; ⁽¹⁾ [e] quando le carni di rettili provengono da un coccodrillo o un alligatore, la loro ispezione post mortem ha dato esito negativo in relazione alla presenza di <i>Trichinella</i> spp. in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione;] ⁽¹⁾ [f] le carni di rettili sono alimenti autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0208 50 00, 0210 93 00, 1506, 1601, 1602 o 1603. Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.		
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro Qualifica e titolo Firma			

CAPITOLO 48

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
INSETTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO INS)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento		
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC Specie Deposito frigorifero Tipo di imballaggio Peso netto Numero di colli Lotto n. ☐ Consumatore finale Data di raccolta/di produzione Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato INS

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che gli insetti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) gli insetti provengono da stabilimenti registrati che [attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e] ⁽²⁾ ⁽¹⁾ sono periodicamente sottoposti ad audit dall'autorità competente; b) gli insetti sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I (produzione primaria) o all'allegato II (altre fasi) del regolamento (CE) n. 852/2004; ⁽¹⁾ [c) gli insetti sono stati autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'Unione in conformità ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione.]		
	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.		
	Parte I Casella I.27: "Codice NC": indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0106 49 00, 0410 o 2106.		
	Parte II ⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente. ⁽²⁾ Un programma basato sui principi del sistema HACCP non è richiesto se gli insetti provengono direttamente da un produttore primario.		
Certificatore Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro Qualifica e titolo Firma			

CAPITOLO 49

**MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA UNGULATI
DOMESTICI, POLLAME, CONIGLI O PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL
CONSUMO UMANO E NON CONTEMPLATI DAGLI ARTICOLI DA 8 A 26 DEL
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2235 (MODELLO PAO)**

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione	☐ Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno	
		I.23.	
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio Peso netto
☐ Consumatore	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione	Numero di colli Lotto n.

finale

PAESE

Modello di certificato PAO

	II. Informazioni sanitarie II.a. Riferimento del certificato II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità pubblica Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che: a) provengono da stabilimenti registrati che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 e sono periodicamente sottoposti ad audit dall'autorità competente; b) sono stati manipolati e, secondo i casi, preparati, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche, conformemente ai requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004; c) rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione e i paesi terzi o le loro regioni di origine sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione e sono contrassegnati da una “X” per la categoria di prodotti in questione.
	(1) (2) II.1.a. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 e certifica che i prodotti di cui alla parte I sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano i prodotti non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione.]
	Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

CAPITOLO 50

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PRODOTTI COMPOSTI NON A LUNGA CONSERVAZIONE
DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA
CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E CONTENENTI UN
QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA
GELATINA NON OTTENUTA DA OSSA DI RUMINANTI, IL COLLAGENE NON
OTTENUTO DA OSSA DI RUMINANTI E I PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI,
NONCHÉ UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL
COLOSTRO (MODELLO COMP)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			

I.20. Certificato come o per				
☐ Prodotti destinati al consumo umano				
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno		
		I.23.		
I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC				
	Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.
☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto fabbricazione	di	

PAESE

Modello di certificato COMP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC	
Parte II: certificazione	Il sottoscritto certifica:				
	II.1.	di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti delegati (UE) 2019/624 e (UE) 2022/2292 della Commissione e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/627 e (UE) 2021/405 della Commissione.			
	II.2.	I prodotti composti ⁽²⁾ di cui alla parte I:			
	a)	sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004, in particolare provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) e sono periodicamente sottoposti ad audit dalle autorità competenti;			
	b)	sono conformi all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 relativamente alla provenienza dei prodotti di origine animale utilizzati nella loro produzione;			
	c)	sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di cui al punto II.1;			
	d)	contengono prodotti trasformati di origine animale che sono stati prodotti negli stabilimenti situati negli Stati membri o nei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale;			
	⁽¹⁾⁽⁷⁾ [e]	rispettano le garanzie relative agli animali e ai prodotti da essi derivati in questione previste dal piano di controllo presentato in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 e i paesi terzi o le loro regioni di origine degli animali e dei prodotti in questione sono elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per la categoria in questione di animali e prodotti.]			
	II.3.	I prodotti composti ⁽²⁾ di cui alla parte I contengono:			
	⁽¹⁾ [II.3.A.	un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽³⁾ , esclusi la gelatina ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, che:			
	II.3.A.1.	soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei all'ingresso nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:			
		Specie ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁵⁾	Origine ⁽⁶⁾	Stabilimenti riconosciuti ⁽⁷⁾
		_____;			
	⁽¹⁾ [II.3.A.2.	provengono			
	⁽¹⁾	[dallo stesso paese del paese di origine indicato alla casella I.7;]			
	⁽¹⁾ e/o	[dagli Stati membri;]			
	⁽⁸⁾⁽¹⁾ e/o	[dalle zone contrassegnate dai codici _____ da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con trattamento assegnato A, e dalla zona in cui sono stati prodotti i prodotti composti è a sua volta autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A;]]			
	⁽¹⁾ [II.3.A.3.	contengono materiali provenienti da bovini, ovini o caprini e, con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE),			
	⁽¹⁾	[il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione e			
	⁽¹⁾	[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]]			
	⁽¹⁾ e/o	[gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un			

PAESE	Modello di certificato COMP
	paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) i prodotti a base di carne non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; d) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; e) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]] ⁽¹⁾ e/o [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ⁽¹⁾ [b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;] ⁽¹⁾ e/o [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una

PAESE	Modello di certificato COMP
	regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;] ⁽¹⁾ e/o [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: (1) [i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]] ⁽¹⁾ e/o [ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]] (1) [c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]] ⁽¹⁾ e/o [c) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano i prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che essi non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] ⁽¹⁾ e/o [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano i prodotti a base di carne: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; (1) [b) i prodotti a base di carne non contengono né sono derivati da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]] ⁽¹⁾ e/o [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]] ⁽¹⁾ e/o [b) i prodotti a base di carne contengono e derivano da intestini trattati ottenuti da animali provenienti da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e: (1) [i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]]]

PAESE

Modello di certificato COMP

	(¹) e/o (ii) gli intestini trattati di origine bovina, ovina e caprina non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]] (¹) e/o [II.3.B. un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro (⁹) che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei all'ingresso nell'Unione come tali, e: a) sono stati prodotti (¹) (¹⁰) [nelle zone contrassegnate dai codici _____, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenni da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari agli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;] (¹) e/o [nelle zone contrassegnate dai codici _____, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (¹) (¹⁰) e/o [negli Stati membri;] e negli stabilimenti _____ (numeri di riconoscimento degli stabilimenti di origine dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro contenuti nei prodotti composti autorizzati, alla data della produzione, per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari o di prodotti ottenuti dal colostro); b) provengono (¹) [dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;] (¹) (¹⁰) e/o [dagli Stati membri;] (¹) (¹⁰) e/o [dalle zone contrassegnate dai codici _____ da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dalla zona in cui sono stati prodotti i prodotti composti è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata nella parte 1 in tale allegato;]] (¹) [c) sono prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati, fabbricati con latte crudo ottenuto da (¹) [[<i>Bos taurus</i>,] (¹) [<i>Ovis aries</i>,] (¹) [<i>Capra hircus</i>,] (¹) [<i>Bubalus bubalis</i>,] (¹) [<i>Camelus dromedarius</i>] (¹) e prima della spedizione nell'Unione sono stati sottoposti o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti (¹) (¹⁰) [almeno a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]]]] (¹) (¹¹) oppure (¹) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]]] (¹) oppure[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]] (¹) oppure[a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]]]] (¹) oppure[a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]]]] (¹) oppure[a un trattamento di pastorizzazione HTST associato a un altro trattamento fisico, quale
--	--

PAESE	Modello di certificato COMP
	(1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora;]]]]] (1) oppure [un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione;]]]]] (1) oppure [animali diversi da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, i prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F₀ pari o superiore a 3;]]]]] (1) oppure [a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]]] (1) [d) sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da una zona elencata nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro.]] (1) e/o [II.3.C. prodotti della pesca che provengono dagli stabilimenti riconosciuti n. _____ _____ (12) situati nei paesi _____ _____ (13).] (1) e/o [II.3.D. ovoprodotti che: II.3.D.1. provengono dagli stabilimenti riconosciuti n. _____ (12) situati (1) [nelle zone contrassegnate dai codici _____ (14) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono elencate nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;] (1) e/o [negli Stati membri;] II.3.D.2. sono stati prodotti con uova provenienti da stabilimenti che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e: (1) [a) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;] (1) oppure [a) gli ovoprodotti consistono in (1) [albume liquido che è stato trattato (1) [a 55,6 °C per 870 secondi;]]] (1) oppure [a 56,7 °C per 232 secondi;]]] (1) oppure [tuorlo salato al 10 % che è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]]] (1) oppure [albume essiccato che è stato trattato (1) [a 67 °C per 20 ore;]]] (1) oppure [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]] (1) oppure [uova intere che sono state (1) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]] (1) oppure [completamente cotte;]]] (1) oppure [miscele di uova intere che sono state (1) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]]] (1) oppure [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]]] (1) oppure [completamente cotte;]]] (1) [b) intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un

PAESE

Modello di certificato COMP

	paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]] ⁽¹⁾ oppure [b] gli ovoprodotti consistono in ⁽¹⁾ [albume liquido che è stato trattato ⁽¹⁾ [a 55 °C per 2 278 secondi.]]]] ⁽¹⁾ oppure[a 57 °C per 986 secondi.]]]] ⁽¹⁾ oppure[a 59 °C per 301 secondi.]]]] ⁽¹⁾ oppure [tuorlo salato al 10 % che è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]] ⁽¹⁾ oppure [albume essiccato che è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]] ⁽¹⁾ oppure [uova intere che sono state ⁽¹⁾ [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]]]] ⁽¹⁾ oppure [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]]]] ⁽¹⁾ oppure[trattate a 59 °C per 674 secondi.]]]] ⁽¹⁾ oppure[completamente cotte.]]]] ⁽¹⁾ e/o [II.3.E. gelatina o collagene ottenuti da ossa di ruminanti: II.3.E.1. che provengono dagli stabilimenti riconosciuti n. _____ _____ ⁽¹²⁾ situati nei paesi _____ _____ ⁽¹⁵⁾, II.3.E.2. in relazione ai quali, con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), ⁽¹⁾ [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio trascurabile di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) conformemente alla decisione 2007/453/CE e ⁽¹⁾ [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nei quali non si siano verificati casi indigeni di BSE;]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE nei quali si sia verificato almeno un caso indigeno di BSE e la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]] ⁽¹⁾ e/o [gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, materiale specifico a rischio come definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da, carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; c) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti
--	---

PAESE	Modello di certificato COMP
	con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; d) agli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; e) la gelatina o il collagene sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; b) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; ⁽¹⁾ [c) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio trascurabile o controllato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;]]] ⁽¹⁾ <i>e/o</i> [c) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene provengono da un paese o da una regione classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: i) agli animali da cui derivano la gelatina o il collagene non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; ii) la gelatina o il collagene sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non contengano, né siano stati contaminati da, tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]] ⁽¹⁾ <i>oppure</i> [il paese o la regione di origine sono classificati come aventi un rischio indeterminato di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e: a) gli animali da cui derivano la gelatina o il collagene: i) non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica; ii) non hanno ricevuto la somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale; b) la gelatina o il collagene non contengono, né sono derivati da: i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini; iii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di disossamento;]]] ⁽¹⁾ <i>e/o</i> [II.3.F. miele trasformato e altri prodotti apicoli trasformati destinati al consumo umano che provengono dagli stabilimenti elencati/riconosciuti n. _____ _____ ⁽¹²⁾ situati nei paesi _____ _____ ^{(16).}] Note

PAESE

Modello di certificato COMP

	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine dei prodotti composti contenenti prodotti a base di carne quale elencato nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, o, per i prodotti ottenuti dal colostro, quale elencato nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, o, per i prodotti lattiero-caseari, quale elencato nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, o, per i prodotti della pesca, quale elencato nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, o, per gli ovoprodotti, quale elencato nell'allegato XIX, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, o, per la gelatina e il collagene ottenuti da bovini, ovini e caprini e destinati al consumo umano, quale elencato nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, o, per il miele e i prodotti apicoli, quale elencato nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e contrassegnato da una “X” per la categoria “miele”. Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/di riconoscimento degli stabilimenti di spedizione dei prodotti composti. Il nome del paese di spedizione deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 o 2208. “Impianto di fabbricazione”: inserire nome ed eventuali numeri di riconoscimento degli stabilimenti di produzione dei prodotti composti. “Natura del prodotto”: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare “prodotti a base di carne”. In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare “prodotti lattiero-caseari”. In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare “prodotti ottenuti dal colostro”. In caso di prodotti composti contenenti prodotti della pesca, specificare se di acquacoltura o di origine selvatica. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare “ovoprodotti”. In caso di prodotti composti contenenti gelatina o collagene ottenuti da ossa di ruminanti indicare “gelatina”, “collagene” o entrambi. In caso di prodotti composti contenenti miele trasformato o altri prodotti apicoli trasformati indicare “miele trasformato” o “altri prodotti apicoli trasformati”. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di detti prodotti da
--	---

PAESE

Modello di certificato COMP

	tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa.
(3)	“Prodotti a base di carne” come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(4)	Inserire il codice della specie di provenienza dei prodotti a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i> , <i>Bison bison</i> , <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = ovini (<i>Ovis aries</i>) e caprini (<i>Capra hircus</i>) domestici, EQU = solipedi domestici (<i>Equus caballus</i> , <i>Equus asinus</i> e loro incroci), POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>), RM = conigli d'allevamento, POU = pollame domestico, RAT = ratiti, RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, EQW = solipedi di selvaggina selvatica, WL = leporidi selvatici, WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, GBM = selvaggina da penna.
(5)	Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(6)	Inserire il codice della zona di origine dei prodotti a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o “UE” per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri.
(7)	Inserire il numero di riconoscimento UE degli stabilimenti di origine dei prodotti a base di carne contenuti nei prodotti composti.
(8)	Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU, EQW, WL, RM o WM come definiti nella nota (4).
(9)	Per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per “prodotti ottenuti dal colostro” si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(10)	Tale alternativa di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o degli Stati membri e ivi prodotti, contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(11)	Tale alternativa di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari prodotti nelle zone elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il trattamento termico selezionato deve essere stato precedentemente applicato nella zona di cui alla casella I.7, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(12)	Numeri di riconoscimento (o numeri di registrazione, nel caso di miele trasformato e di altri prodotti apicoli trasformati), rispettivamente, degli stabilimenti di prodotti della pesca, degli stabilimenti di ovoprodotti, degli stabilimenti di gelatina/collagene o degli stabilimenti di miele o prodotti apicoli elencati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o, se i prodotti della pesca, gli ovoprodotti, la gelatina/il collagene o il miele trasformato e gli altri prodotti apicoli trasformati sono originari degli Stati membri, numeri di riconoscimento degli stabilimenti di prodotti della pesca, degli stabilimenti di ovoprodotti o degli stabilimenti di gelatina/collagene riconosciuti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 o numeri di registrazione degli stabilimenti di miele o prodotti apicoli registrati conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.
(13)	Paese di origine da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti della pesca, quale elencato nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Nel caso di prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, dal paese di origine deve essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati elencati nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Se i prodotti della pesca sono originari degli Stati membri, deve essere indicato lo Stato membro di origine.
(14)	Il codice della zona come elencata nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
(15)	Paese di origine da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini e caprini e destinati al consumo umano, quale elencato nell'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Se la gelatina o il collagene ottenuti da ossa di ruminanti sono originari degli Stati membri, deve essere indicato lo Stato membro di origine.

PAESE

Modello di certificato COMP

(16)	Paese di origine da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di miele e prodotti apicoli elencato nell'allegato – I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e contrassegnato da una “X” per la categoria “miele”.
(17)	Non richiesto per gelatina, collagene e prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico.
(18)	Deve essere firmato da: a) un veterinario ufficiale; b) un certificatore o un veterinario ufficiale per i prodotti composti contenenti solo ovoprodotti o prodotti della pesca.
[Veterinario ufficiale] ^{(1) (18)}/[Certificatore] ^{(1) (18)} Nome e cognome (in stampatello) Data Timbro Qualifica e titolo Firma	

CAPITOLO 51

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI
GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI SEMI DESTINATI ALLA
PRODUZIONE DI GERMOGLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO (MODELLO
SPR)

PAESE		Certificato ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO del paese
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese N. di registrazione/di riconoscimento	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore	N. del sigillo		
I.20. Certificato come o per	☐ Prodotti destinati al consumo umano		
I.21.	I.22. ☐ Per il mercato interno I.23.		
I.24. Numero totale di colli	I.25. Quantità totale	I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita	Codice Specie NC		
Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio	Peso netto
		Numero di colli	Lotto n.

☐	Data di raccolta	
Consumatore finale		Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato SPR

Parte II: certificazione

II. Informazioni sanitarie**II.a.****Riferimento
certificato****del****II.b.****IMSOC****Riferimento****II.1. Attestato di sanità pubblica**

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e certifica che

- (1) [i semi destinati alla produzione di germogli di cui alla parte I sono stati prodotti in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare ai requisiti generali in materia d'igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A.]
- (1) *oppure* [i germogli di cui alla parte I sono stati prodotti:
- a) in condizioni conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 e in particolare ai requisiti generali in materia d'igiene per la produzione primaria e le operazioni associate di cui all'allegato I, parte A;
 - b) in stabilimenti riconosciuti conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione;
 - c) in condizioni conformi alle prescrizioni in materia di rintracciabilità stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione e ai criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione.]

Note

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il presente certificato ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.27:

“Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21 1209 91 o 1214 90.

“Impianto di fabbricazione”: inserire il nome degli stabilimenti che hanno prodotto i germogli o i semi.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.

Certificatore

Nome e cognome (in stampatello)

Data

Qualifica e titolo

Timbro

Firma

CAPITOLO 52

**MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO
L'UNIONE VERSO UN PAESE TERZO, MEDIANTE IL TRANSITO IMMEDIATO
O DOPO IL MAGAZZINAGGIO NELL'UNIONE, DI PRODOTTI COMPOSTI NON
A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL CONSUMO UMANO E DI
PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE DESTINATI AL
CONSUMO UMANO E CONTENENTI UN QUALSIASI QUANTITATIVO DI
PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSI LA GELATINA, IL COLLAGENE E I
PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI, NONCHÉ UN QUALSIASI
QUANTITATIVO DI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO (MODELLO
TRANSIT-COMP)**

PAESE		Certificato sanitario per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Individuazione	I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso	
		I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese Riferimento del documento commerciale	
I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo			
I.20. Certificato come o per			

☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21. ☐ Per il transito		I.22. _____	
Paese terzo	Codice ISO del paese	I.23.	_____

I.24. Numero totale di colli		I.25. Quantità totale		I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita					
Codice NC					
Deposito frigorifero		Tipo di imballaggio		Peso netto	
Macello	Tipo di trattamento	Natura del prodotto	Numero di colli	Lotto n.	
☐ Consumatore finale	Data di raccolta/di produzione	Impianto di fabbricazione			

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC	
Il sottoscritto certifica che i prodotti composti ⁽²⁾ di cui alla parte I contengono:					
Parte II: certificazione	(1) II.A.	un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne ⁽³⁾ esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che:			
	II.A.1.	soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione e contengono i seguenti ingredienti carnei che sono idonei all'ingresso nell'Unione come tali e soddisfano i criteri di seguito elencati:			
		Specie ⁽⁴⁾	Trattamento ⁽⁵⁾	Origine ⁽⁶⁾	
		_____	_____	_____;	
	II.A.2.	provengono			
	(1)	[dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]			
	(1) e/o	[dagli Stati membri;]			
	(1) (7) e/o	[dalle zone contrassegnate dai codici _____ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi come stabilito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con trattamento assegnato A, e dalla zona in cui sono prodotti i prodotti composti è stato a sua volta autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne con trattamento assegnato A.]]			
	(1) e/o	II.B.	un qualsiasi quantitativo di prodotti lattiero-caseari o prodotti ottenuti dal colostro ⁽⁸⁾ che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 e sono pertanto idonei all'ingresso nell'Unione come tali, e:		
		a)	sono stati prodotti		
	(9) (1)	[nelle zone contrassegnate dai codici _____, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, indenni da afta epizootica e da infezione da virus della peste bovina per un periodo almeno pari agli ultimi 12 mesi precedenti la data della mungitura e, durante tale periodo, non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;]			
	(1) e/o	[nelle zone contrassegnate dai codici _____, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e il trattamento applicato è conforme al trattamento minimo di cui all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692;]			
	(1) (9) e/o	[negli Stati membri;]			
	b)	provengono			
	(1)	[dallo stesso paese del paese indicato alla casella I.7;]			
	(1) (9) e/o	[dagli Stati membri;]			
	(1) (9) e/o	[dalle zone contrassegnate dai codici _____ da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro ed elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, e dalla zona in cui sono stati prodotti i prodotti composti è a sua volta autorizzato, alle stesse condizioni, l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro e detta zona è elencata in tale allegato;]			
	(1) [c)	sono prodotti lattiero-caseari prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati, fabbricati con latte crudo ottenuto da			
	(1)	[[<i>Bos taurus</i> ,] ⁽¹⁾ [<i>Ovis aries</i> ,] ⁽¹⁾ [<i>Capra hircus</i> ,] ⁽¹⁾ [<i>Bubalus bubalis</i> ,] ⁽¹⁾ [<i>Camelus dromedarius</i>] ⁽¹⁾ e prima della spedizione nell'Unione i prodotti lattiero-caseari sono stati sottoposti o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti			
	(1) (9)	[almeno a un trattamento di pastorizzazione con un unico trattamento termico con effetto termico pari almeno a quello ottenuto mediante pastorizzazione ad almeno 72 °C per 15 secondi e sufficiente a garantire, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina immediatamente dopo il trattamento;]]]]			

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	(1)(10) <i>oppure</i> [(1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3;]]]] (1) <i>oppure</i>[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata;]]]] (1) <i>oppure</i>[a un trattamento di pastorizzazione rapida a elevata temperatura (HTST) a 72 °C per 15 secondi applicato due volte al latte con pH pari o superiore a 7,0, sufficiente a garantire, se del caso, una reazione negativa al test della fosfatasi alcalina, immediatamente dopo il trattamento termico;]]]] (1) <i>oppure</i>[a un trattamento di pastorizzazione HTST del latte con pH inferiore a 7,0;]]]] (1) <i>oppure</i>[a un trattamento di pastorizzazione HTST associato a un altro trattamento fisico, quale (1) [un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora.]]]]] (1) <i>oppure</i>[un ulteriore trattamento termico a temperatura pari o superiore a 72 °C, associato a essiccazione.]]]]] (1) <i>oppure</i> [animali diversi da <i>Bos taurus</i>, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e <i>Camelus dromedarius</i> e, prima della spedizione nell'Unione, sono stati sottoposti o sono stati prodotti a partire da latte crudo e/o prodotti lattiero-caseari da esso derivati che sono stati sottoposti (1) [a un processo di sterilizzazione fino a raggiungere un valore F_0 pari o superiore a 3.]]]] (1) <i>oppure</i>[a un trattamento a temperatura ultra alta (UHT) ad almeno 135 °C per un periodo di durata appropriata.]]]] (1) [d] sono prodotti ottenuti dal colostro e provengono da un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro.]] (1) e/o [II.C. ovoprodotti che: II.C.1. provengono (1) [dalle zone contrassegnate dai codici _____ (11) che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario, sono elencate nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per l'ingresso nell'Unione di ovoprodotti e applicano un programma di sorveglianza delle malattie per l'influenza aviaria ad alta patogenicità che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 160 del regolamento delegato (UE) 2020/692;]] (1) e/o [dagli Stati membri;]] II.C.2. sono stati prodotti con uova provenienti da stabilimenti che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, del regolamento (CE) n. 853/2004 in cui, per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle; e: (1) [a] intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;]] (1) <i>oppure</i> [a] gli ovoprodotti consistono in (1) [albume liquido che è stato trattato (1) [a 55,6 °C per 870 secondi;]]]] (1) <i>oppure</i>[a 56,7 °C per 232 secondi;]]]] (1) <i>oppure</i> [tuorlo salato al 10 % che è stato trattato a 62,2 °C per 138 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [albume essiccato che è stato trattato (1) [a 67 °C per 20 ore;]]]] (1) <i>oppure</i> [a 54,4 °C per 50,4 ore;]]]] (1) <i>oppure</i> [uova intere che sono state
--	--

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	(1) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [completamente cotte;]] (1) <i>oppure</i> [miscele di uova intere che sono state (1) [trattate a 60 °C per 188 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [trattate a 61,1 °C per 94 secondi;]] (1) <i>oppure</i> [completamente cotte;]] (1) [b] intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle per un periodo almeno pari agli ultimi 30 giorni precedenti la data di raccolta delle uova.]] (1) <i>oppure</i> [b] gli ovoprodotti consistono in (1) [albume liquido che è stato trattato (1) [a 55 °C per 2 278 secondi.]]]] (1) <i>oppure</i> [a 57 °C per 986 secondi.]]]] (1) <i>oppure</i> [a 59 °C per 301 secondi.]]]] (1) <i>oppure</i> [tuorlo salato al 10 % che è stato trattato a 55 °C per 176 secondi.]]] (1) <i>oppure</i> [albume essiccato che è stato trattato a 57 °C per 50,4 ore.]]] (1) <i>oppure</i> [uova intere che sono state (1) [trattate a 55 °C per 2 521 secondi.]]]] (1) <i>oppure</i> [trattate a 57 °C per 1 596 secondi.]]]] (1) <i>oppure</i> [trattate a 59 °C per 674 secondi.]]]] (1) <i>oppure</i> [completamente cotte.]]]] Note Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il presente certificato sanitario è destinato all'ingresso nell'Unione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti ottenuti dal colostro o ovoprodotti per i quali l'Unione non è la destinazione finale. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte I Casella I.7: inserire il codice ISO del paese di origine dei prodotti composti contenenti i prodotti a base di carne quale elencato nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 o, per i prodotti ottenuti dal colostro, quale elencato nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o, per i prodotti lattiero-caseari, quale elencato nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 o, per gli ovoprodotti trasformati, quale elencato nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Casella I.11: nome, indirizzo ed eventuale numero di registrazione/di riconoscimento degli stabilimenti di spedizione dei prodotti composti. Nome del paese di spedizione, che deve coincidere con il paese di origine indicato alla casella I.7. Casella I.15: indicare il numero di registrazione/immatricolazione (vagone ferroviario o contenitore e veicolo stradale), il numero del volo (aeromobile) o il nome (nave). In caso di trasporto in contenitori, indicare nella casella I.19 il loro numero di registrazione e l'eventuale numero di serie del sigillo. In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione. Casella I.19: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo
--	--

PAESE

Modello di certificato TRANSIT-COMP

	(se pertinente). Casella I.27: “Codice NC”: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane di cui alle seguenti voci: 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 o 2208. “Natura del prodotto”: in caso di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne indicare “prodotti a base di carne”. In caso di prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari indicare “prodotti lattiero-caseari”. In caso di prodotti composti contenenti prodotti ottenuti dal colostro indicare “prodotti ottenuti dal colostro”. In caso di prodotti composti contenenti ovoprodotti indicare “ovoprodotti”. Parte II (1) Cancellare la dicitura non pertinente. (2) L'ingresso nell'Unione dei prodotti composti è consentito solo se i prodotti di origine animale in essi contenuti sono stati ottenuti dopo la data di autorizzazione del paese terzo o territorio o della loro zona in cui sono stati prodotti i prodotti di origine animale per l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie specifiche di prodotti di origine animale, o durante un periodo in cui non erano in vigore misure di restrizione in materia di sanità animale adottate dall'Unione contro l'ingresso nell'Unione di detti prodotti da tale paese terzo o territorio o loro zona, o durante un periodo in cui l'autorizzazione di tale paese terzo o territorio o loro zona per l'ingresso nell'Unione di detti prodotti non era sospesa. (3) “Prodotti a base di carne” come definiti nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004. (4) Inserire il codice della specie di provenienza dei prodotti a base di carne. La legenda dei codici è la seguente: BOV = bovini domestici (<i>Bos taurus</i>, <i>Bison bison</i>, <i>Bubalus bubalis</i> e loro incroci), OVI = ovini (<i>Ovis aries</i>) e caprini (<i>Capra hircus</i>) domestici, POR = suini domestici (<i>Sus scrofa</i>), POU = pollame domestico, RAT = ratiti, RUF = animali della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi e cervidi detenuti come selvaggina d'allevamento, RUW = animali selvatici della famiglia Bovidae (diversi dai bovini, dagli ovini e dai caprini domestici), camelidi selvatici e cervidi selvatici, SUF = animali detenuti come selvaggina d'allevamento di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae, SUW = animali selvatici di razze selvatiche dei suini e animali della famiglia Tayassuidae. (5) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto quale specificato e definito nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (6) Inserire il codice della zona di origine dei prodotti a base di carne elencata nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o “UE” per i prodotti a base di carne provenienti dagli Stati membri. (7) Cancellare se i prodotti a base di carne sono ottenuti da EQU = solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci), EQW = solipedi di selvaggina selvatica, WL = leporidi selvatici, RM = conigli d'allevamento o WM = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi. (8) Per “prodotti lattiero-caseari” si intendono i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano come definiti nell'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Per “prodotti ottenuti dal colostro” si intendono i prodotti ottenuti dal colostro destinati al consumo umano come definiti nell'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004. (9) Tale alternativa di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari originari delle zone elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e/o degli Stati membri e ivi prodotti, contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (10) Tale alternativa di certificazione è consentita solo per i prodotti lattiero-caseari prodotti nelle zone elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e contenuti nei prodotti composti spediti nell'Unione dalle zone di cui alla casella I.7, elencate nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il trattamento termico selezionato deve essere stato precedentemente applicato nella zona di cui alla casella I.7, elencata nell'allegato XVIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. (11) Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
	Veterinario ufficiale

PAESE	Modello di certificato TRANSIT-COMP
Nome e cognome (in stampatello) Data Qualifica e titolo Timbro Firma	

CAPITOLO 53

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO/UFFICIALE PER L'INGRESSO
NELL'UNIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DI
DETERMINATE MERCI CHE SONO ORIGINARI DELL'UNIONE E
VENGONO MOSSI IN UN PAESE TERZO O TERRITORIO, PER POI
ESSERE MOSSI NUOVAMENTE NELL'UNIONE DOPO LO SCARICO, IL
MAGAZZINAGGIO E IL NUOVO CARICO IN TALE PAESE TERZO O
TERRITORIO
(MODELLO STORAGE-TC-PAO)

PAESE		Certificato sanitario/ufficiale per l'UE	
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.2. Riferimento del certificato	I.2a. Riferimento IMSOC
		I.3. Autorità centrale competente	Codice QR
		I.4. Autorità locale competente	
	I.5. Destinatario/importatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese	I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice	I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	I.12. Luogo di destinazione Nome N. di registrazione/di riconoscimento Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico	I.14. Data e ora della partenza	
I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione	I.16. Posto di controllo frontaliere di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Codice Paese Codice ISO del paese		

		Riferimento del documento commerciale	
I.18.	Temperatura di trasporto	☐ Ambiente	☐ Di refrigerazione ☐ Di congelamento
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo			
N. del contenitore		N. del sigillo	
I.20.	Certificato come o per		
☐ Prodotti destinati al consumo umano			
I.21.		I.22. ☐ Per il mercato interno	
		I.23.	
I.24.	Numero totale di colli	I.25.	Quantità totale
		I.26	Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27. Descrizione della partita			
Codice NC	Specie		
	Deposito frigorifero	Tipo di imballaggio	Peso netto
		Natura del prodotto	Numero di colli
			Lotto n.
☐ Consumatore finale	Data di produzione	raccolta/di	Impianto di fabbricazione

PAESE

Modello di certificato STORAGE-TC-PAO

	II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento certificato	del	II.b. Riferimento IMSOC					
Parte II: certificazione	II.1. Attestato di sanità									
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che la partita di prodotti di origine animale o merci di cui alla parte I:									
	II.1.1. è originaria dell'Unione e vi è stata prodotta ed era idonea all'immissione in commercio nell'Unione;									
	II.1.2. è stata imballata nell'Unione e, per i prodotti di origine animale, marchiata nell'Unione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;									
	II.1.3. è destinata all'Unione;									
	II.1.4. non è stata manomessa né sottoposta ad alcuna manipolazione diversa dallo scarico, dal magazzinaggio, dal nuovo carico e dal trasporto in _____ ⁽¹⁾ e, per i prodotti di origine animale, è stata immagazzinata e trasportata in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.									
	II.2. Attestato di magazzinaggio									
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che la partita di prodotti di origine animale o merci di cui alla parte I:									
	II.2.1. è stata immagazzinata in stabilimenti riconosciuti/registrati;									
	II.2.2. è stata nuovamente caricata negli stabilimenti riconosciuti/registrati sotto la supervisione dell'autorità competente.									
	Note									
	Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente certificato sanitario/ufficiale i riferimenti all'Unione ivi contenuti si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.									
	Il presente certificato sanitario/ufficiale è destinato all'ingresso nell'Unione di partite di prodotti oggetto dei certificati di cui agli articoli da 8 a 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione che sono originarie degli Stati membri e vengono mosse in un paese terzo o territorio elencato nell'allegato XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione con la condizione specifica "partite che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o territorio, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico", per poi essere mosse nuovamente nell'Unione da tale paese terzo o territorio dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico.									
	Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.									
	Parte I									
	Casella 1.7: indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o imballate (etichettate con il marchio di identificazione).									
	Parte II									
	⁽¹⁾ Il codice della zona conformemente alla colonna 2 della tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; solo per le zone elencate con la condizione specifica "partite che sono originarie dell'Unione e vengono mosse in un paese terzo o territorio, per poi essere mosse nuovamente nell'Unione dopo lo scarico, il magazzinaggio e il nuovo carico" nella colonna 6 di tale tabella.									
Veterinario ufficiale										
Nome e cognome (in stampatello)										
Data			Qualifica e titolo							

PAESE	Modello di certificato STORAGE-TC-PAO		
	<table><tr><td>Timbro</td><td>Firma»</td></tr></table>	Timbro	Firma»
Timbro	Firma»		

ALLEGATO II

«ALLEGATO V

**MODELLO DI ATTESTATO PRIVATO DELL'OPERATORE CHE INTRODUCE
NELL'UNIONE PRODOTTI COMPOSTI A LUNGA CONSERVAZIONE
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO DELEGATO
(UE) 2022/2292**

PAESE				
Parte I: descrizione della partita	I.1. Speditore/esportatore Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.2. Attestato	I.2a. Riferimento IMSOC
				Codice QR
	I.5. Destinatario/importatore ⁽⁷⁾ Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese		I.6. Operatore responsabile della partita Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.7. Paese di origine Codice ISO del paese		I.9. Paese di destinazione Codice ISO del paese	
	I.8. Regione di origine Codice		I.10. Regione di destinazione Codice	
	I.11. Luogo di spedizione Nome Indirizzo Paese N. di registrazione/di riconoscimento Codice ISO del paese		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Paese Codice ISO del paese	
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data e ora della partenza	
	I.15. Mezzo di trasporto ☐ Aeromobile ☐ Nave ☐ Treno ☐ Veicolo stradale Identificazione		I.16. Posto di controllo frontaliero di ingresso I.17. Documenti di accompagnamento Tipo Paese Riferimento del documento commerciale Codice Codice ISO del paese	
	I.18. Temperatura di trasporto ☐ Ambiente ☐ Di refrigerazione			
I.19. Numero del contenitore/numero del sigillo N. del contenitore N. del sigillo				
I.20. Certificato come o per ☐ Prodotti destinati al consumo umano				
		I.22. ☐ Per il mercato interno		
I.24. Numero totale di colli			I.26. Peso netto/peso lordo totale (kg)	
I.27. Descrizione della partita				
Codice NC		Tipo di imballaggio		Peso netto
	Natura del prodotto	Numero di colli		Lotto n.
☐ Consumatore finale	Impianto di fabbricazione	Data di produzione		

Parte II: attestato	II. Informazioni sanitarie	II.a. Attestato	II.b. Riferimento IMSOC
	Il sottoscritto, _____ <i>(nome, indirizzo e dati completi dell'importatore),</i> rappresentante degli operatori del settore alimentare che fanno entrare le merci nell'Unione per quanto riguarda la partita di prodotti composti di cui alla parte I, dichiara che i prodotti composti accompagnati dal presente attestato: 1. sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2. non necessitano di conservazione o trasporto a temperatura controllata, salvo qualora i prodotti composti a lunga conservazione debbano essere trasportati refrigerati per motivi di qualità organolettica; 3. non contengono prodotti a base di colostro né carni trasformate diverse dalla gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti ⁽³⁾, dal collagene non ottenuto da ossa di ruminanti ⁽³⁾ o dai prodotti altamente raffinati ⁽³⁾ di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 4. contengono il seguente elenco di ingredienti di origine vegetale e di prodotti trasformati di origine animale ⁽¹⁾ _____; 5. contengono prodotti trasformati di origine animale per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, provenienti dai seguenti stabilimenti riconosciuti ⁽²⁾ _____; 6. contengono prodotti trasformati di origine animale originari, ad eccezione della gelatina, del collagene, dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e dei prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale elencati nell'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione o dagli Stati membri; 7. sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e animale, elencati, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 o del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione e figuranti nell'elenco di cui all'allegato –I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per la specie/il prodotto da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina, dei prodotti altamente raffinati elencati nell'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e dei prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico; 8. sono stati prodotti in uno stabilimento che rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; ⁽³⁾ 9. contengono prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi vivi/echinodermi vivi/tunicati vivi/gasteropodi marini vivi provenienti da catture allo stato selvatico per i quali sono applicate modalità di monitoraggio per controllare il rispetto della legislazione dell'Unione in materia di contaminanti, in conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, e in materia di residui di antiparassitari, in conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio; ⁽³⁾ 10. contengono prodotti lattiero-caseari che ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ sono stati ottenuti in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'Unione e gli stabilimenti riconosciuti di origine del latte crudo o dei prodotti lattiero-caseari (di cui alla parte II, punto 5, del presente attestato) sono situati ⁽³⁾ in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato XVII		

	del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
	⁽³⁾ e/o nell'Unione;
⁽³⁾ ⁽⁵⁾ oppure	sono stati ottenuti in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'Unione e sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui alla colonna A o alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione negli stabilimenti riconosciuti (di cui alla parte II, punto 5, del presente attestato) situati nel paese terzo o territorio o nella loro zona di origine dei prodotti composti;
⁽³⁾ ⁽⁶⁾ oppure	sono stati ottenuti in un paese terzo o territorio o in una loro zona elencati nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 o nell'Unione e sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla colonna B della tabella figurante nell'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692 negli stabilimenti riconosciuti (di cui alla parte II, punto 5, del presente attestato);
⁽³⁾ 11.	contengono ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi almeno equivalente a uno dei trattamenti di cui alla tabella figurante nell'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Note	
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all'Unione contenuti nel presente attestato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.	
Parte I	
Casella I.6:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.
Casella I.13:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.
Casella I.15:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.
Casella I.16:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.
Casella I.18:	indicare quando i prodotti composti a lunga conservazione vengono trasportati a temperatura controllata per motivi di qualità organolettica.
Casella I.19:	facoltativo in caso di prodotti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliери.
Casella I.27:	se l'attestato privato riguarda più prodotti composti, la descrizione delle merci di cui alla casella I.27 deve essere presentata in modo chiaro e distinto per ciascun prodotto composto (una riga per prodotto). "Tipo di imballaggio": indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 ^A UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico). "Peso netto": indicare la massa di ciascun prodotto composto oggetto dell'attestato privato. Tali dati sono necessari per calcolare il peso netto totale nella casella I.26. "Impianto di fabbricazione": indicare il numero di registrazione o l'indirizzo dell'impianto in cui sono fabbricati i prodotti composti finali.
Data	Qualifica e titolo dell'importatore

^A Ultima versione: www.unece.org/unecefact/codeliststrecs.html.

Timbro

Firma

- (1) Elencare gli ingredienti in ordine decrescente di peso. È consentito raggruppare alcuni ingredienti in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, ovoprodotti e prodotti di origine non animale, a seconda dei casi.
- (2) Indicare il numero di riconoscimento degli stabilimenti che hanno prodotto i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti e il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o gli Stati membri, in cui sono situati gli stabilimenti riconosciuti, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione.
- (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (4) Solo se il paese terzo o territorio o la loro zona di origine dei prodotti composti (codice ISO del paese di cui alla casella I.7) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (5) Solo se il paese terzo o territorio o la loro zona di origine dei prodotti composti (codice ISO del paese di cui alla casella I.7) sono elencati per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (6) Se il paese terzo o territorio o la loro zona di origine dei prodotti composti (codice ISO del paese di cui alla casella I.7) non sono elencati per l'ingresso nell'Unione di latte e prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVII o di prodotti lattiero-caseari sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi nell'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (7) "Importatore": rappresentante dell'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione, come stabilito all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292.»